

Bioland

Bioland e.V.
Associazione per l'agricoltura
organico-biologica

Direttive Bioland

Versione del 18/19 marzo 2024

Contenuti

Questo testo è una traduzione dal tedesco in italiano. In caso di divergenze fa fede il testo in lingua tedesca.

1 Premessa	4
Regolamento UE sulla produzione biologica	5
2 Disposizioni generali	6
2.1 Ingegneria genetica	6
2.2 Ubicazione	6
2.3 Tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua	6
2.4 Utilizzo interaziendale di macchinari e attrezzi	6
2.5 Promozione della biodiversità	7
2.6 Energie rinnovabili	8
2.7 Responsabilità sociale	9
3 Coltivazione delle piante	11
3.1 Produzione in un terreno vivo e mantenimento della fertilità del suolo	11
3.2 Rotazione delle colture.....	11
3.3 Lavorazione del suolo.....	11
3.4 Concimazione e conservazione del tasso umico	11
3.5 Sementi, piantine e postimi	12
3.6 Difesa delle piante	13
3.7 Controllo delle piante infestanti	14
3.8 Pulizia e disinfezione.....	14
3.9 Raccolta di erbe selvatiche	14
3.10 Allevamento vegetale	15
4 Allevamento animale	17
4.1 Significato e obiettivi dell'allevamento animale nell'azienda organico-biologica	17
4.2 Requisiti per l'allevamento	17
4.3 Trattamento degli animali	31
4.4 Limite di capi allevabili e acquisto di foraggi	33
4.5 Foraggiamento.....	34
4.6 Salute animale	36
4.7 Allevamento animale	37
4.8 Acquisto di animali.....	38
4.9 Identificazione degli animali	40
4.10 Apicoltura	40
4.11 Stagnicoltura	44
5 Orticoltura e colture permanenti	47
5.1 Coltivazione di verdure.....	47
5.2 Coltivazione di erbe aromatiche nel terreno naturale	48
5.3 Germogli e piantule	49
5.4 Funghicoltura	49
5.5 Frutticoltura	50
5.6 Viticoltura	51
5.7 Coltivazione del luppolo	52
5.8 Piante ornamentali, arbusti e piante legnose	53

6	Stoccaggio	55
7	Trasformazione	56
7.1	Obiettivi delle direttive di trasformazione	56
7.2	Sfera di applicazione delle direttive di trasformazione	56
7.3	Ingredienti e coadiuvanti tecnologici	56
7.4	Trasformazione	57
7.5	Materiali di imballaggio	58
7.6	Etichettatura e dichiarazione di prodotti BIOLAND trasformati	59
7.7	Stoccaggio e trasporto	59
7.8	Trasparenza e identificazione dei prodotti	60
7.9	Attuazione e controlli	60
7.10	Controllo della presenza di sostanze nocive	61
7.11	Obbligo di informazione e di notifica	61
8	Commercializzazione	62
8.1	Principi fondamentali	62
8.2	Rilevamento della produzione	62
8.3	Etichettatura e imballaggio	62
8.4	Vendita a clienti commerciali	63
8.5	Utilizzo del marchio BIOLAND	63
8.6	Commercializzazione tramite punti di vendita diretta Bioland	63
9	Contratti e controlli	65
9.1	Organi responsabili	65
9.2	Conversione	65
9.3	Controlli	67
9.4	Entrata in vigore, accordi transitori ed eccezioni	68
10	Allegato	69
10.1	Sostanze ammendanti, concimi e componenti di substrati ammessi (vedi 3.4)	69
10.2	Prodotti e trattamenti fitosanitari ammessi (vedi 3.6)	71
10.3	Densità animale massima	73
10.4	Disposizioni per l'acquisto di foraggi da provenienza non ecologica e l'utilizzo di mangimi semplici e complementi alimentari come principi integrativi dell'alimentazione	74
10.5	Medicinali il cui utilizzo è vietato o limitato nell'allevamento animale	76
10.6	Requisiti di superficie per l'allevamento di animali da reddito	77
10.7	Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature	80
10.8	Elenco dei principi attivi ammessi in detersivi e disinfettanti nella coltivazione delle piante	80
10.9	Elenco delle direttive di trasformazione (direttive di settore)	81

1 Premessa



Nessuna azione volta contro la natura rimane senza conseguenze. Nessun principio naturale può essere infranto senza essere puniti e nessun ordine naturale può essere abolito senza pericolo per sé stessi. La collocazione dell'uomo nell'ordine del creato è una condizione indispensabile per la sua esistenza.«

Dr. Hans Peter Rusch

I dottori Hans Müller e Hans Peter Rusch hanno fondato, con le loro opere sulla cura del suolo e sulla conservazione della fertilità del suolo a lungo termine, l'agricoltura organico-biologica. Questa si basa sull'osservazione minuta delle relazioni biologiche di influenza tra il suolo, la pianta, l'animale e l'uomo, avendo come obiettivo la cura ideale dei sistemi biologici in ambito agricolo. Vengono generati prodotti agricoli all'interno di un ciclo aziendale possibilmente chiuso nel senso di una produzione originaria autentica. Il compito comune della coltura organico-biologica consiste nel:

- curare le basi vitali naturali quali terreno, acqua e aria;
- produrre derrate alimentari con un alto valore salutare;
- tutelare in modo attivo la natura e le specie;
- evitare l'inquinamento ambientale;
- allevare gli animali secondo i criteri del loro benessere;
- contribuire a risolvere i problemi globali riguardo all'energia e alle materie prime;
- creare le basi per la conservazione e lo sviluppo di strutture contadine libere.

Per decenni, diversi contadini hanno lavorato secondo le nozioni dei dott. Müller e Rusch e praticandole hanno continuato a svilupparle. In questo modo sono riusciti ad affrontare le conseguenze negative della politica agricola e sociale nei loro ambiti e, praticando un'agricoltura ecologica, hanno saputo fermare, in collaborazione con i trasformatori e i consumatori, la distruzione dell'esistenza contadina. Nella Repubblica Federale Tedesca questi contadini, giardinieri, viticoltori e apicoltori si sono riuniti nell'associazione BIOLAND e.V. associazione per l'agricoltura organico-biologica (in seguito denominato "BIOLAND") e hanno elaborato le presenti direttive.

Le direttive mirano a spiegare in dettaglio l'adozione del metodo dell'agricoltura organico-biologica, a descrivere la conversione a questo metodo di produzione e a rendere possibile la verifica delle pratiche agricole così definite. Rimane il compito delle persone riunite nell'associazione BIOLAND di portare avanti l'obiettivo comune di conservare gli elementi naturali fondamentali per la vita e di migliorare le direttive tenendo conto degli sviluppi più recenti.

Regolamento UE sulla produzione biologica

Nella redazione di queste direttive si è tenuto conto del "Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dell'abrogazione del Regolamento (CEE) 834/2007 del Consiglio" e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato sinteticamente "regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE".

Le aziende contraenti BIOLAND sono obbligate a rispettare il regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE nella versione attualmente in vigore. Nel caso dovessero esserci delle divergenze tra le direttive ivi pubblicate e il regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE fanno sempre fede le disposizioni del regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE. Ne rimangono salve le disposizioni supplementari ed integrative delle direttive BIOLAND.

Avviso

Quando il seguente testo parla dell'utilizzo del marchio BIOLAND questo comprende anche l'utilizzo del nome dell'associazione BIOLAND.

2 Disposizioni generali

2.1 Ingegneria genetica

2.1.1 Esclusione dell'ingegneria genetica

Organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi della "Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e beni prodotti da o tramite OGM non sono conciliabili con le pratiche agricole ecologiche.

OGM e beni prodotti da o tramite OGM non possono essere utilizzati in derrate alimentari o mangimi, e neanche come derrata alimentare, mangime, coadiuvante tecnologico, prodotto fitosanitario, concime, sostanza ammendante, materiale di moltiplicazione vegetativa, microorganismo o animale nella produzione o trasformazione di prodotti BIOLAND.

2.1.2 Definizioni

Un "organismo geneticamente modificato (OGM)" è qualsiasi organismo ai sensi della definizione nell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione ecologica/biologica e all'etichettatura dei prodotti ecologici/biologici.

2.2 Ubicazione

2.2.1 Scelta dell'ubicazione

Nella scelta dell'ubicazione è da considerare il carico inquinante che deriva dall'ambiente e dall'utilizzo precedente. Se esiste un rischio di inquinamento, le derrate alimentari e il terreno devono essere sottoposti a un esame. Superfici soggette a inquinamento possono essere utilizzate per l'agricoltura organico-biologica soltanto se il livello di inquinamento in questione può essere ridotto con misure adatte (p.es. con piantagioni di protezione). BIOLAND può vietare l'utilizzo del marchio BIOLAND per beni prodotti su superfici, parcelle e bordi di superfici soggette a inquinamenti.

È vietato il dissodamento di ecosistemi primari.

2.3 Tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua

L'acqua deve essere utilizzata in modo efficiente in termini di risorse. Gli effetti dell'estrazione di acqua devono essere monitorati. Ove possibile deve essere raccolta e sfruttata l'acqua piovana. Le pratiche colturali non devono portare alla salinizzazione del suolo e dell'acqua.

Materiali per la copertura come film per pacciamatura, per insilaggio e per la forzatura, velli, reti di protezione per le colture, ecc. possono essere usati soltanto se realizzati a base di policarbonati (p.es. polietilene, polipropilene). I film usati devono possibilmente essere riciclati. È vietato bruciare materiali sintetici nei campi.

2.4 Utilizzo interaziendale di macchinari e attrezzi

Macchinari e attrezzi che vengono utilizzati anche nella produzione convenzionale (p.es. in gruppi utenti macchine agricole) devono essere svuotati e puliti con cura prima di essere impiegati per aziende BIOLAND. Ne fanno parte anche i mulini e i miscelatori mobili per foraggi. In corrispondenza con il Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni nonché con la rispettiva interpretazione da parte delle autorità occorre osservare gli obblighi di registrazione e documentazione in quanto ai punti di controllo critici.

2.5 Promozione della biodiversità

2.5.1 Principi

L'obiettivo della comunità di valori BIOLAND è di sviluppare un'agricoltura del futuro che salvaguardi le fonti naturali di sussistenza dell'uomo e di tutti gli altri esseri viventi nella loro funzionalità e a lungo termine e di applicarla nelle aziende BIOLAND. Viene attribuita un'importanza particolare alla tutela e alla promozione della biodiversità di per sé e anche perché rappresenta una base importante per i sistemi agricoli funzionanti. Le aziende BIOLAND contribuiscono già ora in modo fondamentale alla tutela della biodiversità grazie alla loro produzione biologica. Oltre a questo ogni azienda contribuisce attuando misure aggiuntive nell'ambito della direttiva BIOLAND sulla biodiversità.

2.5.2 Requisiti

Ogni azienda BIOLAND presta un minimo annuale di misure aggiuntive per la biodiversità pari a 100 punti. L'azienda è libera di decidere quali misure scegliere dal catalogo di misure per raggiungere questi punti. Le aziende BIOLAND devono determinare i loro punti biodiversità tramite il portale online BIOLAND per la biodiversità, e presentare al controllo l'esito ed eventualmente i documenti necessari per certe misure. La data di scadenza per la registrazione è il 31 dicembre di ogni anno.

2.5.3 Principi del sistema di punti

Il sistema a punti della biodiversità si basa su dei cataloghi di misure che valgono per l'intera azienda inclusa la sua sede e per i diversi tipi di destinazione del terreno (per es. campo, superficie prativa, frutteti, colture orticole). I punti vengono distribuiti soprattutto in relativa alla superficie aziendale complessiva o in relativa alla superficie del tipo di destinazione per valutare in modo giusto le aziende di dimensioni diverse.

Aziende con diversi tipi di destinazione del terreno possono collezionare i loro punti liberamente tra tutti i tipi di destinazione e non devono rispettare nessun minimo per tipo di destinazione. I punti di un tipo di destinazione saranno però sempre calcolate relativamente alla superficie aziendale complessiva secondo le prescrizioni BIOLAND. Misure individuali che non figurano nel catalogo di misure possono essere attribuite secondo le prescrizioni di BIOLAND. I cataloghi di misure saranno adattati e integrati regolarmente basandosi sulle nozioni più recenti della scienza e delle esperienze pratiche acquisite da parte delle aziende BIOLAND.

2.5.4 Controllo

In occasione del controllo annuale BIOLAND si esaminerà il raggiungimento dei punti necessari da parte dell'azienda. Nel 5 % delle aziende, scelte a caso, sarà effettuato un controllo approfondito.

2.5.5 Sfera di applicazione e termini transitori

A partire dal giorno di scadenza per l'inserimento nel portale online nel 2024 le aziende dovranno raggiungere 100 punti biodiversità.

Aziende di riconversione devono raggiungere i 100 punti biodiversità entro il termine di conversione.

2.6 Energie rinnovabili

L'obiettivo è che le aziende BIOLAND impieghino l'energia in modo efficiente e che gran parte di essa derivi da fonti di energia rinnovabili.

2.6.1 Funzionamento di impianti di gas ecologico e utilizzo di residui di fermentazione

Per gli impianti di gas ecologico vale l'obiettivo di fermentare esclusivamente sostanze provenienti da produzione biologica. È auspicabile un ragionevole recupero del calore residuo e un rendimento totale molto alto per raggiungere un'efficienza energetica più alta possibile.

Se per fare funzionare un impianto di gas ecologico serve la collaborazione con altre aziende agricole per avere a disposizione una quantità sufficiente di sostanze da fermentare, sono da preferire aziende biologiche.

2.6.1.1 Prerequisiti per impianti di gas ecologico

Per gli impianti di gas ecologico vale quanto segue:

Tutte le sostanze da fermentare devono essere elencate nell'allegato 10.1 (Sostanze ammendanti, concimi e componenti di substrati ammessi).

Almeno il 60 % delle sostanze da fermentare devono provenire da produzione biologica.

Un ulteriore 15 % delle sostanze da fermentare deve anch'esso provenire da produzione biologica oppure essere costituito dai seguenti componenti:

- concime prodotto in aziende convenzionali ai sensi dell'allegato 10.1.4,
- materiale vegetale da superfici soggette a regolamenti di tutela ambientale o di zone protette, oppure
- materiale vegetale da aree convenzionali coltivate con trifoglio/prato di trifoglio, erba medica/prato di erba medica o miscugli di leguminose, in tutti i casi senza mais.

La conformità di queste sostanze da fermentare deve essere documentata con prove adeguate.

Le percentuali devono essere rispettate in una media triennale.

2.6.1.2 Requisiti per l'utilizzo di residui di fermentazione come fertilizzanti

Sostanze nutritive prodotte dalle aziende BIOLAND, introdotte in impianti di gas ecologico e ricondotte come residui di fermentazione non sono considerate sostanze nutritive acquistate.

I residui di fermentazione provenienti dagli impianti di gas ecologico sono considerati fertilizzanti ammessi (vedi 10.1.4).

Se un'azienda BIOLAND acquista sostanze da fermentare per un impianto di gas ecologico o un impianto agrogas e le irrori come residui di fermentazione sulle proprie superfici, queste sostanze valgono come fertilizzante extraaziendale e devono essere considerate nel calcolo della quantità di fertilizzante extraaziendale ammessa (vedi 3.4.4).

Per i residui di fermentazione da impianti agrogas vale quanto segue: le aziende BIOLAND possono ricondurre come residui di fermentazione solo la quantità equivalente a quella introdotta in forma di sostanze nutritive ricavate da produzione propria o acquistate come concime convenzionale da altre aziende (di cui al punto 10.1.3). Tutte le sostanze di fermentazione devono essere elencate nell'allegato 10.1 (Sostanze ammendanti, concimi e componenti di substrati ammessi). Se dei substrati da produzione non biologica vengono utilizzati come cofermenti in impianti agrogas o in impianti di gas ecologico, questi non possono essere trattati con concime del gruppo di principi attivi dei neonicotinoidi. L'adempimento alle prescrizioni per impianti di gas ecologico e per impianti agrogas deve essere controllato e comprovato con dichiarazioni di conformità.

2.7 Responsabilità sociale

2.7.1 Principi fondamentali

Il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e la giustizia sociale sono le basi per la produzione di prodotti BIOLAND.

Se la produzione si basa su casi gravi di disuguaglianza sociale, l'utilizzo del marchio BIOLAND non è permesso.

2.7.2 Istituzione delle condizioni sociali e di lavoro per gli operai

Operai nel senso di questa direttiva sono non solo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ma anche la manodopera stagionale e i lavoratori di aziende subappaltate.

Per tutte le persone che lavorano per un'azienda BIOLAND valgono le disposizioni di legge relative al diritto sociale e del lavoro. In particolare, a questo scopo, devono essere soddisfatte e poter essere comprovate le seguenti richieste:

Tutte le persone che lavorano per un'azienda BIOLAND godono di pari opportunità, indipendentemente dalla loro origine etnica, la fede, il sesso, le appartenenze e le convinzioni politiche. La remunerazione e tutte le altre prestazioni e i benefici verso gli operai avvengono in modo trasparente, secondo i principi generali da applicare, escludendo ogni forma di discriminazione. Le aziende BIOLAND garantiscono che siano denominati o eletti dei rappresentanti per la tutela dei lavoratori.

Le aziende si impegnano a rifiutare ogni forma di lavoro forzato o involontario.

Le aziende non possono assumere bambini. La collaborazione da parte di bambini è consentita solo nell'azienda della propria famiglia o in un'azienda situata nelle immediate vicinanze e rispettando i requisiti di legge. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il lavoro non è pericoloso e non mette in pericolo né la salute né la sicurezza dei bambini.
- Il lavoro non mette a repentaglio né il percorso educativo né lo sviluppo morale, sociale e fisico dei bambini.
- Durante il lavoro i bambini sono sorvegliati da adulti o hanno l'autorizzazione delle persone responsabili per loro.

Tutti i lavoratori hanno il diritto e la libertà di riunione e di organizzazione per far valere i loro interessi. Nessuno può essere discriminato a causa dell'appartenenza a un sindacato. Il datore di lavoro è responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro. Ciò comprende, ove necessario, la formazione dei lavoratori per identificare possibili pericoli sul posto. Con più di 5 collaboratori è d'obbligo creare un documento sulla sicurezza sul lavoro e renderlo accessibile a tutti i lavoratori. Tutti i dipendenti devono ricevere un contratto di lavoro scritto che regola i principi fondamentali del rapporto di lavoro. Questo contratto deve contenere almeno i seguenti tre elementi: descrizione del lavoro, entità e limite delle mansioni, modo e ammontare della retribuzione.

Non possono portare a disuguaglianze tra i dipendenti le diverse forme di rapporto di lavoro. Anche per la manodopera stagionale sono da effettuare le comunicazioni obbligatorie in conformità alle disposizioni di legge. Per tutti i dipendenti con le stesse mansioni e responsabilità valgono gli stessi diritti e le stesse condizioni di lavoro, incluse le prestazioni sociali e gli agevolamenti.

Gli stipendi devono essere concordati in tal modo che soddisfino almeno i salari minimi di legge ovvero le convenzioni tariffarie se applicabili.

I dipendenti possono decidere liberamente se vogliono ricevere una parte del loro salario in forma di alloggio, vitto o in forma di altre prestazioni da parte dell'azienda. Il valore di queste agevolazioni deve essere equo e adeguato. Una riduzione obbligatoria del salario da parte dell'azienda non è consentita.

In coerenza con la distribuzione stagionale del lavoro sono da concordare regole sulla gestione delle ore di lavoro straordinario e sulla gestione flessibile del tempo di lavoro. Queste regole devono corrispondere alle disposizioni di legge e alle convenzioni tariffarie (se esistenti e applicabili).

Il datore di lavoro garantisce che i dipendenti ricevano come minimo la copertura di base prevista dalla legge in caso di maternità, malattia e pensione.

L'azienda non ostacola i dipendenti nel loro diritto legale alla formazione e all'educazione continua.

3 Coltivazione delle piante

3.1 Produzione in un terreno vivo e mantenimento della fertilità del suolo

La produzione di colture ecologiche/biologiche avviene in un terreno vivo connesso con il sottosuolo e la roccia madre. Le eccezioni a questo principio nell'ambito dell'orticoltura sono esposte nel capitolo 5. Curare la vita nel suolo e quindi mantenere e incrementare la fertilità del suolo è un desiderio particolare dell'agricoltura organico-biologica. Un suolo sano e pieno di vita è il prerequisito migliore per piante sane, animali sani e persone sane. Tutte le misure colturali servono per sviluppare e curare una vita diversificata e attiva nel suolo. Solo un terreno vivo rende possibile una fertilità del suolo sostenibile.

3.2 Rotazione delle colture

La rotazione delle colture è da gestire tanto diversificata e bilanciata che possa soddisfare le seguenti funzioni:

- mantenere la fertilità del suolo
- produrre piante sane
- controllare le piante infestanti indesiderate
- alimentare gli animali con foraggi prodotti dall'azienda
- raggiungere redditi economicamente ragionevoli senza utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari chimici.

Per realizzare queste funzioni la rotazione deve includere leguminose come coltura primaria o secondaria o come coltura furtiva oppure una concimazione verde.

3.3 Lavorazione del suolo

È l'obiettivo della lavorazione del suolo di creare condizioni ottimali per la crescita delle piante coltivate. In tutte le misure di lavorazione del suolo è da considerare la compatibilità con la vita nel suolo. La lavorazione del suolo deve avvenire in tal modo da evitare un eccessivo disturbo della struttura naturale del suolo, la perdita di sostanze nutritive e gli sprechi di energia.

3.4 Concimazione e conservazione del tasso umico

3.4.1 Principi fondamentali

L'obiettivo della concimazione è l'alimentazione delle piante coltivate in modo bilanciato grazie a un terreno vivo. Il materiale organico prodotto dall'azienda stessa forma la base della concimazione. Generalmente, viene sparso sul terreno attraverso il compostaggio di superficie. I concimi prodotti dall'azienda devono essere preparati e sparsi in modo da favorire la vita presente nel suolo e preservare o aumentare il tasso umico.

3.4.2 Concimi extraaziendali ammessi

Per completare i concimi prodotti dall'azienda e per compensare le perdite di sostanze nutritive dal ciclo aziendale, concimi extraaziendali e concimi commerciali organici e minerali possono essere utilizzati se elencati in 10.1.

Di principio, la solubilità dei concimi minerali non può essere aumentata con trattamenti chimici. Concimi prodotti da aziende convenzionali possono essere utilizzati soltanto se il loro contenuto di sostanze nocive non presenta nessun rischio. Se necessario, può essere richiesto un

esame di qualità. Gli oligoelementi possono essere utilizzati soltanto se le carenze comprovate non possono essere compensate con altre misure.

3.4.3 Concimi non ammessi

È vietato l'impiego di concime semiliquido, liquame e pollina da allevamento convenzionale. Inoltre, non è consentito l'utilizzo di concime azotato chimico-sintetico, di fosfati facilmente solubili e di altri concimi non elencati in 10.1.

3.4.4 Limiti quantitativi

L'apporto di nutrienti dall'allevamento di bestiame dell'azienda è limitato dalla densità di carico animale massima fissata nell'allegato 10.3 e dalle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848. Per l'acquisto di fertilizzante da parte dell'azienda valgono i limiti massimi d'acquisto specifici per i diversi ambiti fissati nell'allegato 10.1.1.

L'acquisto di nutrienti sotto forma di concime organico è ammesso solo se la densità di carico animale massima fissata nell'allegato 10.3 non viene raggiunta. A questo proposito devono essere osservati i limiti massimi d'acquisto dall'allegato 10.1.1 e le prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848.

Se dei foraggi grossolani o della paglia prodotti nella propria azienda vengono consegnati direttamente ad un'altra azienda biologica in cambio di concime animale da essa, le sostanze nutritive consegnate possono essere scalate da quelle riprese. Questa quantità è esclusa dal calcolo per il limite quantitativo di acquisto di fertilizzante extraaziendale. Lo stesso vale per la consegna di paglia a produttori di funghi biologici e il ritiro di substrato biologico esausto della funghicoltura. Per l'orticoltura e le colture permanenti valgono le disposizioni del capitolo 5. Nel calcolo della concimazione devono essere considerate anche le riserve nel terreno.

3.4.5 Produzione di qualità e sostenibilità ambientale

La concimazione è da realizzare in tal modo che sia adattata alla posizione e alle relative colture e dimodoché la qualità dei prodotti (valore nutrizionale, gusto, durata di conservazione) non sia compromessa, in particolare non a causa della quantità della concimazione azotata. Quanto alla modalità, alla quantità e al momento della concimazione, è da evitare l'inquinamento del suolo e delle acque con sostanze nocive (p.es. metalli pesanti e nitrato).

3.4.6 Fanghi di depurazione e compost

L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato.

Compost di foraggi verdi e rifiuti domestici compostati dalla raccolta differenziata (rifiuti organici) possono essere utilizzati solo se corrispondono ai criteri di BIOLAND.

I sostituti di torba (p.es. prodotti di corteccia) possono essere utilizzati solo dopo un'analisi su inquinanti e previa consultazione di BIOLAND.

3.5 Sementi, piantine e postimi

3.5.1 Scelta della varietà

Per la coltivazione sono da utilizzare preferibilmente le specie vegetali e le varietà che sono le più adatte per le relative condizioni locali, che sono resistenti contro le malattie e di alta qualità nutrizionale.

Nell'ambito agricolo le varietà tipiche sono da preferire agli ibridi.

L'utilizzo di ibridi a sterilità maschile citoplasmatica che emergono dalla fusione citoplasmatica non è consentito nell'orticoltura.

A partire da una superficie totale di 2 ettari all'anno coltivata con patate, una percentuale del 10 % della superficie deve essere coltivata con varietà che secondo le liste di varietà BIOLAND sono particolarmente resistenti ovvero resistenti contro la peronospora della patata (*Phytophthora infestans*). Sono esclusi dalla regola i coltivatori di patate primaticce che coltivano fino ad un massimo di 0,5 ha dei gruppi di maturità 3 e 4 e del resto esclusivamente i gruppi di maturità 1 e 2. Le aziende che per la coltura di patate non usano preparati di rame ai sensi di 10.2.2.2 sono esclusi dall'obbligo di coltivare il 10 % di varietà resistenti.

3.5.2 Sementi e postime prodotti in modo ecologico

Se sono disponibili sementi e postime certificati delle varietà adatte, provenienti da moltiplicazione ecologica, questi devono essere utilizzati. Materiale di altra provenienza è soggetto all'autorizzazione eccezionale di BIOLAND.

3.5.3 Trattamento di sementi e postime

Le sementi e il postime non possono essere trattati, dopo la raccolta, con prodotti fitosanitari chimico-sintetici (p.es. prodotti per la concia).

Quando si utilizza semente confezionata (semente rivestita, seminiera ecc.) è da prestare attenzione che i materiali usati siano sicuri ai sensi di questa direttiva.

3.5.4 Piantine

Le piantine che sono necessarie in un'azienda devono essere allevate dall'azienda stessa o da altre aziende BIOLAND. Se lì non sono disponibili, le direttive BIOLAND prevedono l'acquisto presso altre aziende biologiche.

I terricci di propagazione possono contenere al massimo un 70 % in volume di torba (erbe aromatiche in vasi: 80 %); per vivai, arbusti e piante ornamentali vedi 5.8.6. I sostituti di torba devono essere poveri di sostanze inquinanti e compatibili con l'ambiente.

3.5.5 Postime per colture permanenti

Il postime deve provenire da vivai o da stabilimenti di allevamento BIOLAND.

Se non è disponibile da queste fonti, come previsto nelle direttive BIOLAND, può essere acquistato da altre aziende biologiche se le varietà desiderate e la qualità adatta sono disponibili in questi posti. Materiale di altra provenienza è soggetto all'approvazione di BIOLAND. Il postime non deve essere stato trattato con prodotti fitosanitari chimico-sintetici dopo la raccolta. La concessione di un'autorizzazione eccezionale per postime convenzionale di frutta con nocciolo presuppone l'osservanza delle direttive BIOLAND, soprattutto l'osservanza dei termini di prenotazione.

3.6 Difesa delle piante

3.6.1 Principi fondamentali

È l'obiettivo dell'agricoltura organico-biologica di produrre piante in tali condizioni che un'infestazione con parassiti e malattie non raggiunga importanza economica o che questa sia minima. Le misure relative a questo obiettivo sono una rotazione delle colture bilanciata, la scelta di varietà adatte, una lavorazione del terreno adatta al sito e al momento, una concimazione quantitativamente e qualitativamente adeguata, concimazione verde ecc. La proliferazione di insetti utili deve essere favorita con misure e dispositivi adatti come siepi, luoghi di nidificazione, biotopi umidi ecc.

3.6.2 Misure consentite

Misure di lotta antiparassitaria specifiche possono essere eseguite solo con sostanze elencate in 10.2. Sono da impiegare solo nel momento in cui tutte le misure di attivazione dell'autodifesa del suolo e delle piante e le misure di gestione del sito sono esaurite.

Quanto all'utilizzo di prodotti fitosanitari valgono le disposizioni di legge.

3.6.3 Divieti

È vietato l'utilizzo di pesticidi e di fitoregolatori sintetici.

3.7 Controllo delle piante infestanti

3.7.1 Principi fondamentali

Il controllo delle piante infestanti avviene tramite misure di prevenzione (p.es. rotazione delle colture, lavorazione del suolo, scelta delle varietà), misure meccaniche (p.es. erpicare, strigliare, zappare) e misure termiche (p.es. il pirodiserbo; la vaporizzazione del suolo è ammessa solo come misura bassa (fino ad una profondità di 10 cm), nelle serre e nei tunnel di plastica).

3.7.2 Divieto di erbicidi

È vietato l'utilizzo di erbicidi.

3.8 Pulizia e disinfezione

Se, oltre all'osservanza dei principi generali per l'igiene preventiva e delle misure fisico-meccaniche, nell'ambito della coltivazione dovesse essere necessario l'utilizzo di detersivi e disinfettanti, devono essere utilizzati principi attivi che

- hanno un impatto possibilmente minimo sulle persone, gli animali da reddito e l'ambiente,
- sono facilmente e velocemente degradabili e si decompongono in sostanze innocue,
- lasciano pochi residui e
- sulle cui sostanze attive esistono conoscenze scientifiche empiriche possibilmente ampie.

I principi attivi consentiti per l'utilizzo come detersivo e disinfettante sono elencati nell'allegato 10.8.

3.9 Raccolta di erbe selvatiche

Il raccogliere di piante selvatiche commestibili o di parti di esse che crescono naturalmente nei boschi o nella natura, dove l'unica forma di intervento dell'uomo è il raccogliere dei prodotti, viene considerato come raccolta di piante selvatiche se sono rispettate le seguenti condizioni:

- La zona di raccolta deve essere delimitabile. Deve essere definita chiaramente sulla base delle mappe catastali (se necessario con disegni).
- La raccolta in aree al di fuori dalla zona di cura di BIOLAND è consentita solo previa autorizzazione.
- La zona di raccolta non deve essere soggetta all'emissione diretta di inquinanti.
- Le aree, nei tre anni prima della raccolta, non possono essere state trattate con sostanze che secondo queste direttive non sono ammesse (allegato 10.1 e 10.2). Ciò deve essere dimostrato con prove adatte.
- La raccolta non può influenzare la stabilità dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Questi prodotti possono essere etichettati con il marchio BIOLAND e devono inoltre essere contrassegnate con l'aggiunta "... da raccolta selvatica" (nella lista degli ingredienti, per prodotti trasformati).

3.10 Allevamento vegetale

Queste direttive BIOLAND per l'allevamento vegetale descrivono principi fondamentali dell'allevamento organico-biologico. Sono continuamente aggiornate e sviluppate secondo le esperienze fatte nell'allevamento pratico e secondo le nuove conoscenze scientifiche.

3.10.1 Principi fondamentali

L'allevamento vegetale organico-biologico è sostenibile, favorisce la diversità genetica e si basa sulle capacità naturali di riproduzione delle piante. Parte da un approccio olistico, rispetta i limiti naturali di incrocio e si fonda su piante fertili. Nel processo di allevamento viene prestata particolare attenzione ai rapporti della pianta con il terreno, l'ambiente e le persone.

L'allevamento vegetale organico-biologico e lo sviluppo delle varietà contribuiscono alla sovranità alimentare regionale delle persone. Serve al bene comune della società.

L'allevamento vegetale organico-biologico ha come obiettivo di salvaguardare e continuare a sviluppare le sementi e le varietà come bene culturale.

3.10.2 Allevamento e selezione

Come genitori sono utilizzabili tutte le varietà che non siano emerse da tecniche di allevamento generalmente vietate nelle colture BIOLAND (come p.es. procedimenti di ingegneria genetica). Il genoma viene rispettato come entità indivisibile. Non sono permessi interventi tecnici nel genoma (p.es. l'esposizione a radiazioni ionizzanti, utilizzo di sostanze mutagene, trasferimento di DNA, RNA o proteine isolati).

La cellula viene rispettata come unità indivisibile. Interventi tecnici in una cellula isolata su terreni di coltura artificiali non sono permessi (p.es. procedimenti di ingegneria genetica, scioglimento della membrana cellulare e distruzione del nucleo cellulare per la fusione citoplasmatica). La nuova combinazione delle caratteristiche avviene all'interno dei limiti di incrocio tipici per la pianta attraverso la fusione di ovulo e polline. Nelle piante di una nuova varietà la capacità riproduttiva naturale deve essere mantenuta. Sono vietate tecniche che limitano significativamente il potere germinativo di varietà colturali moltiplicate per seme (p.es. le cosiddette tecnologie terminator).

La selezione avviene in siti certificati BIOLAND. In casi singoli e con l'autorizzazione di BIOLAND è possibile utilizzare anche altri siti gestiti in modo ecologico.

È ammesso l'impiego di marcatori molecolari per scopi diagnostici (selezione assistita da marcatori).

L'intero processo di allevamento deve essere documentato in modo comprensibile e trasparente (genitori utilizzati, tecniche, siti e aree, tracciabilità delle linee attraverso le generazioni ecc.).

Le informazioni sulle tecniche di allevamento utilizzate devono essere rese disponibili al pubblico al più tardi a partire dall'inizio della commercializzazione di una nuova varietà.

3.10.3 Moltiplicazione e allevamento di conservazione

L'allevamento di conservazione e il miglioramento avvengono sulle aree certificate di BIOLAND. In singoli casi e con l'autorizzazione di BIOLAND possono essere utilizzati anche altri siti lavorati in modo ecologico.

È escluso da questa disposizione l'utilizzo di coltivazioni di meristema per l'aumento della resistenza a patogeni (virus) per varietà a riproduzione vegetativa come patate, fragole, lamponi.

La moltiplicazione delle sementi e del postime di una varietà allevata in modo organico-biologico deve avvenire, in tutte le fasi, su siti certificati BIOLAND. In singoli casi e con l'autorizzazione di BIOLAND possono essere utilizzati anche altri siti lavorati in modo ecologico.

3.10.4 Obiettivi dell'allevamento

Gli obiettivi dell'allevamento devono essere definiti in relazione alla coltura. In linea di principio la salute delle piante è un aspetto essenziale. Nell'allevamento si punta a un'alta resilienza, tolleranza o resistenza verso parassiti e malattie. Una buona efficienza dei nutrienti e la competitività contro le piante infestanti sono tanto delle caratteristiche importanti quanto lo è in generale il raggiungimento di raccolti sufficienti e stabili. Inoltre, un alto livello di vitalità delle piante e le qualità fisiologico-nutritive e sensoriali devono essere prese in considerazione come obiettivi di allevamento nelle decisioni sulla selezione.

Deve anche essere preso in considerazione l'aspetto che insetti impollinatori in cerca di nettare possano profittare delle piante.

3.10.5 Allevamento vegetale in un contesto sociale

Gli allevatori di varietà prodotte in modo organico-biologico possono usufruire della tutela delle varietà. Non è però né desiderata né ammissibile qualsiasi forma di brevettazione.

Dev'essere preservato l'accesso libero alle risorse genetiche e preservato il privilegio dell'allevatore. La facoltà di incrocio non deve essere limitata tecnicamente (p.es. tramite la sterilità maschile irreversibile).

I programmi di allevamento dovrebbero avere un approccio partecipativo. Ciò vuol dire che tutti i membri della catena di valore (coltivatori, commercio, produttori, consumatori) dovrebbero essere coinvolti per quanto possibile.

3.10.6 Utilizzo dei termini "allevato secondo le direttive BIOLAND" e "da allevamento di conservazione BIOLAND"

Varietà "allevate secondo le direttive BIOLAND" nascono grazie a un programma di allevamento organico-biologico trasparente in tutte le tappe del processo e controllabile da parte del personale dell'associazione BIOLAND.

Se vengono soddisfatti i requisiti descritti in queste direttive e se ciò è stato riconosciuto dall'associazione BIOLAND, una varietà può essere offerta sul mercato con l'indicazione "allevato secondo le direttive BIOLAND".

L'indicazione "da allevamento di conservazione BIOLAND" può essere usata solo se la conservazione è stata attuata per almeno 4 anni su superfici BIOLAND. Solo varietà allevate in modo biologico possono essere contrassegnate con l'indicazione

"da allevamento di conservazione BIOLAND". La decisione che una varietà sia stata allevata in modo biologico richiede il giudizio e l'accertamento esplicito da parte di BIOLAND.

Tutte le varietà contrassegnate con l'indicazione BIOLAND devono adempiere alle prescrizioni legali sulla tutela delle sementi e delle varietà.

L'utilizzo dei termini "allevato secondo le direttive BIOLAND" e "da allevamento di conservazione BIOLAND" in combinazione con prodotti di mercato come beni di consumo, foraggi o sementi è ammissibile solo se anche i prodotti finali sono certificati da BIOLAND. Se per la coltivazione di qualsiasi prodotto non certificato da BIOLAND sono state utilizzate sementi di una varietà "allevata secondo le direttive BIOLAND" o "da allevamento di conservazione BIOLAND" l'utilizzo del termine BIOLAND per il prodotto finale non è permesso in nessun modo.

3.10.7 Riconoscimento a posteriori

Una varietà che è stata allevata prima dell'entrata in vigore di queste direttive può essere riconosciuta da BIOLAND, su richiesta, come varietà "allevata secondo le direttive BIOLAND" se l'osservanza delle prescrizioni di questa direttiva può essere comprovata in modo dimostrabile e credibile.

4 Allevamento animale

4.1 Significato e obiettivi dell'allevamento animale nell'azienda organico-biologica

L'allevamento animale è un elemento di collegamento sensato nel ciclo operativo.

L'allevamento secondo criteri di benessere degli animali, praticato con cura da parte dell'allevatore è un prerequisito per la salute, la capacità produttiva e il benessere degli animali. Per la produzione di derrate alimentari sane e di qualità è un prerequisito un alto livello di salute e di benessere degli animali. A questo fine ogni azienda di allevamento provvede a una buona prassi di allevamento grazie a misure di gestione adeguate.

I foraggi che si accumulano nell'azienda vengono utilizzati per produrre derrate alimentari di qualità con l'ausilio degli animali.

L'allevamento animale è da gestire in modo da garantire che la produzione, lo stoccaggio e lo spargimento dei concimi accumulati nell'azienda allevatrice siano a bassa perdita. Questi concimi servono per mantenere e aumentare la fertilità dei terreni dell'azienda.

Animali per le necessità proprie

Per gli animali da reddito che vengono tenuti per le necessità proprie valgono le prescrizioni speciali di BIOLAND riguardo al numero massimo di animali allevabili, ai requisiti per l'allevamento, per l'alimentazione e per l'acquisto di bestiame supplementare. Non è consentito l'allevamento di animali per le necessità proprie e di animali BIOLAND della stessa specie.

4.2 Requisiti per l'allevamento

4.2.1 Considerazioni generali

4.2.1.1 Principio fondamentale

Il benessere degli animali deve essere l'obiettivo di ogni azienda. Ciò significa che il comportamento tipico della specie come il movimento, il riposo, l'alimentazione, il comportamento sociale, di comodità e di riproduzione siano agevolati il più possibile. L'ottemperanza ai regolamenti e alle leggi vigenti riguardanti l'allevamento animale sono prerequisiti per rispettare le direttive BIOLAND. Per favorire la robustezza e la vitalità degli animali, questi devono poter confrontarsi spesso con il tempo e il clima del loro ambiente.

Un'area sufficiente per muoversi e per riposare, luce naturale, ombra, protezione contro il vento, aria fresca e acqua fresca durante tutto l'anno fanno parte di un allevamento secondo i criteri di benessere degli animali.

Gli edifici di allevamento devono offrire un microclima adatto alla specie e all'età degli animali, tra l'altro riguardo alla temperatura, all'umidità, alla ventilazione, all'esposizione a polveri e alla concentrazione di gas nocivi.

La possibilità di essere all'aperto e/o sul pascolo è obbligatoriamente prescritta per tutti gli animali da reddito se non esiste nessun'altra disposizione contraria a questa prescrizione, p.es. nell'ambito della lotta contro le epizootie.

Sono da evitare comportamenti anomali causati dal modo di allevamento, lesioni e malattie. Animali gregari non possono essere allevati da soli. La stabulazione individuale è ammessa solo per animali riproduttori maschili, in caso di malattia, verso la fine della gestazione e in stock piccoli. Gli animali da reddito devono essere adeguatamente protetti contro gli animali da preda.

4.2.1.2 Requisiti di superficie

I requisiti di superficie per le aree interne ed esterne del sistema di stabulazione sono elencati per ogni categoria di animale nell'allegato 10.6. Per l'allevamento di daini e cervi valgono le prescrizioni in 4.2.7.

I sistemi di stabulazione per mammiferi che non sono chiaramente divisi in aree interne ed esterne devono soddisfare i requisiti di superficie totale. Nei sistemi di stabulazione per ruminanti ed equidi con allevamento in paddock ed estivamento, i requisiti di superficie per l'area esterna d'inverno possono essere ommessi ai sensi dell'allegato 10.6. In questo caso, per il calcolo della superficie di stabulazione possono essere prese in considerazione anche le parti di stalla sempre accessibili, scoperte e a pavimentazione fissa.

In zone con condizioni climatiche adatte che permettono l'allevamento degli animali all'aperto durante tutto l'anno, non sono prescritte stalle.

4.2.1.3 Spazi di movimento e di riposo

Sono vietate stalle con pavimentazione completamente perforata (pavimenti interamente fessurati, flat deck, gabbie). La larghezza delle fessure e dei fori di pavimenti perforati sono da adattare alle dimensioni degli animali. Pavimenti grigliati devono essere in perfette condizioni tecniche. Sono preferibili pavimenti fessurati.

La maggior parte delle aree di movimento e di riposo accessibili per ogni categoria di mammiferi deve consistere di una superficie pavimentata chiusa (non di pavimenti grigliati).

La superficie non deve essere scivolosa o cedevole.

In ogni momento a ruminanti, suini, equidi e conigli deve essere garantita una zona di riposo morbida, asciutta e pulita grazie a una bastante quantità di stame (normalmente paglia).

La paglia per la lettiera dovrebbe provenire, per quanto disponibile, dalla propria azienda o da altre aziende ecologiche. La paglia da stame convenzionale dovrebbe essere stata prodotta su superfici a gestione estensiva e non dovrebbe essere stata trattata nei processi di pre-raccolta con erbicidi contenenti glifosati.

4.2.1.4 Accesso all'aperto e cura dell'area di movimento

L'accesso all'aperto o al pascolo deve essere garantito sempre quando lo stato fisiologico degli animali, le condizioni climatiche e del suolo lo concedono.

La densità di carico su aree di pascolo non può essere la causa che il terreno sia pestato, tranne alla mangiatoia o all'abbeveratoio. È da evitare il pascolamento eccessivo.

4.2.1.5 Costruzione e gestione di stabulazioni

Per nuove costruzioni di stabulazioni la posizione è da scegliere in modo che ci sia a disposizione il maggior numero possibile di pascoli. L'ubicazione è da scegliere con l'accordo di BIOLAND. Nuove costruzioni e modifiche di pollai a partire da 3000 galline ovaiole devono essere autorizzate da BIOLAND prima dell'inizio dei lavori.

Nella costruzione e nella gestione di stabulazioni sono da rispettare gli interessi ecologici. Ove possibile sono da evitare materiali da costruzione e sostanze per il loro trattamento dannosi per la salute o pericolosi per l'ambiente. I materiali da costruzione locali sono da preferire.

Nella costruzione e nella gestione di stalle l'impiego di fonti energetiche non rinnovabili dovrebbe possibilmente essere ridotto.

Nuove costruzioni e modifiche di edifici per l'allevamento animale dovrebbero rispecchiare le conoscenze più recenti sull'allevamento secondo criteri di benessere degli animali. Nuove costruzioni per ruminanti devono essere realizzate come stalle libere. La nuova costruzione di stabulazioni fisse non è consentita.

Per nuove costruzioni e modifiche serve accordare le pianificazioni con BIOLAND.

4.2.1.6 Pascoli in comune e allevamento animale in comune

Gli animali possono pascolare temporaneamente sui pascoli comuni se questi pascoli almeno negli ultimi tre anni non sono stati trattati con prodotti o sostanze che non sono ammesse per l'utilizzo nella produzione ecologica/biologica, salvo quanto previsto ulteriormente dalle autorità. Gli animali di allevamento tradizionale che brucano sui pascoli comuni devono essere stati allevati in modo ecosostenibile.

I beni provenienti dagli animali biologici che sono stati prodotti mentre pascolavano sulle aree comuni, non possono essere considerati prodotti ecologici/biologici a meno che non sia possibile comprovare una divisione adeguata di questi animali dagli animali di allevamento tradizionale.

L'allevamento di animali in modo tradizionale che brucano sui pascoli dell'azienda è possibile, salvo quanto previsto ulteriormente dalle autorità, se si tratta di un'altra specie animale oppure se è possibile la divisione netta dei propri animali della stessa specie in qualsiasi momento. Il concime prodotto in queste circostanze deve essere considerato quando si acquista concime extraaziendale. L'allevamento comune di animali propri ed extraaziendali è possibile esclusivamente se tutti gli animali presenti in azienda vengono trattati interamente secondo queste direttive durante i periodi passati insieme.

4.2.2 Allevamento bovino

4.2.2.1 Allevamento di bestiame da latte e femmine madre

Durante il periodo vegetativo le vacche devono avere accesso a terreni a pascolo. La superficie di pascolo minima ammonta a 600 m² per unità di capo grosso (sistema informatico di rintracciamento degli animali "HI-Tier") durante l'intera durata di vegetazione. In caso di umidità o siccità estrema è possibile interrompere brevemente il pascolo.

Solo per le aziende BIOLAND già esistenti il 1° dicembre 2018, fino al più tardi al 31 dicembre 2030 vale quanto segue: se delle aree pascolative non sono costantemente disponibili in misura sufficiente, accanto a eventuali pascoli parzialmente disponibili, ci devono essere aree per il libero movimento all'aperto utilizzabili durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 10.6.

A singoli animali o gruppi di animali che devono essere stabulati (p.es. per essere coperti, fecondati, per avere un'alimentazione preparatoria (3 settimane), vacche fresche di parto (2 settimane), in caso di pericolo da predatori, ecc.) può venire offerta in alternativa un'area per il libero movimento all'aperto utilizzabile durante tutto l'anno ai sensi di 10.6 di queste direttive (ciò lascia impregiudicato il punto 4.2.1.2 che rimane in vigore). Animali singoli ammalati o partorienti sono esclusi dall'obbligo di uscire all'aperto per muoversi.

Per poter offrire abbastanza pascolo, vicino alla stalla devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno. Il parto libero in buone condizioni igieniche deve essere reso possibile.

4.2.2.1.1 Allevamento in stabulazione libera

Si deve puntare ad avere stabulazioni libere dove le vacche possono muoversi liberamente in ogni momento. Sono da evitare cul-de-sac e strettoie nella stalla.

La possibilità di muoversi liberamente all'aperto durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 10.6 è prescritta quando non avviene l'estivamento per mancata disposizione di sufficienti aree pascolative. Anche d'inverno è da offrire la possibilità di muoversi regolarmente all'aperto.

Nelle stabulazioni libere per ogni animale deve essere disponibile un posto per sdraiarsi e uno per nutrirsi. Una leggera riduzione del numero dei posti per nutrirsi è possibile se i foraggi sono costantemente presenti (alimentazione ad-libitum) e con l'autorizzazione di BIOLAND.

Le misure e il modo di costruzione delle cuccette di riposo devono permettere agli animali di coricarsi e di alzarsi secondo il loro comportamento tipico.

4.2.2.1.2 Allevamento in stabulazione fissa

Con riserva di autorizzazione da parte delle autorità di controllo è possibile l'allevamento in stabulazione fissa per piccole popolazioni se durante il periodo di pascolo le vacche hanno la possibilità di uscire al pascolo e se possono uscire all'aperto almeno due volte la settimana quando non è possibile il pascolo.

L'allevamento in stabulazione fissa per singoli animali è possibile per ragioni di sicurezza e per la tutela degli animali previa autorizzazione di BIOLAND se la messa all'attacco è di durata limitata.

La larghezza e la lunghezza del posto a disposizione, la tecnica di attacco e la realizzazione del bordo della mangiatoia devono permettere agli animali di alzarsi, coricarsi e nutrirsi secondo il loro comportamento tipico e rendere possibile un'appropriata cura del corpo.

Le vacche devono poter sdraiarsi interamente e stare in piedi sul loro posto su pavimento pieno continuo, coperto di stame a sufficienza.

Attacchi rigidi e catene o cinghie di nylon tese non sono ammessi.

Gli stimolatori di vacche sono proibiti.

4.2.2.2 Allevamento di bovini riproduttori e da ingrasso

Tutti i bovini riproduttori e da ingrasso devono avere la possibilità di muoversi liberamente durante tutto l'anno.

Durante il periodo vegetativo i bovini da allevamento e da ingrasso a partire da 12 mesi devono avere accesso ai pascoli.

La superficie di pascolo minima ammonta a 600 m² per unità di capo grosso (sistema informatico di rintracciamento degli animali "HI-Tier") durante l'intera durata della vegetazione. In caso di umidità o siccità estrema è possibile interrompere brevemente il pascolo.

Solo per le aziende BIOLAND esistenti già il 1° dicembre 2018, fino al più tardi al 31 dicembre 2030 vale quanto segue:

Se delle aree pascolative non sono costantemente disponibili in misura sufficiente, oltre a eventuali pascoli parzialmente disponibili devono anche essere predisposte delle aree per il libero movimento all'aperto utilizzabili durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 10.6 (ciò lascia impreggiudicato il punto 4.2.1.2 che rimane in vigore).

In alternativa, ai tori può venire offerta la possibilità di muoversi all'aperto durante tutto l'anno ai sensi di 10.6 di questa direttiva. I sistemi di allevamento dovrebbero assicurare agli animali il massimo tempo possibile al pascolo dipendente dalla disponibilità dei pascoli nei diversi periodi dell'anno. Per animali femminili < 12 mesi e per singoli animali o gruppi di animali che devono essere stabulati (p.es. per essere coperti, fecondati o in caso di pericolo da predatori) in alternativa può venire offerta un'area per il libero movimento all'aperto durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 10.6 di queste direttive se non è possibile assicurare il bene e la salute animale a causa della realtà locale che non offre la possibilità di portare gli animali al pascolo in proporzione sufficiente. Animali singoli ammalati sono esclusi dall'obbligo di uscire all'aperto per muoversi.

Per poter offrire abbastanza pascolo devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno, qualora con questi può essere creata un'infrastruttura di pascolo usabile.

Salvo ulteriori disposizioni stabilite dalle autorità, durante la fase finale di ingrasso dei bovini per la produzione di carne è ammessa la stabulazione con possibilità di muoversi liberamente all'aperto per un massimo di 1/5 del loro tempo di vita e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

La stabulazione fissa è ammessa solo per bovini riproduttori e da ingrasso di un'età di più di un anno. In questo caso si applicano, conseguentemente, le regole di cui al 4.2.2.1.2.

4.2.2.3 Allevamento di vitelli

I vitelli dopo il parto devono rimanere dalla madre per almeno un giorno. È vietata la sistemazione in box individuali dopo la prima settimana di vita a meno che ciò non sia giustificato per ragioni veterinarie per animali singoli e per un periodo limitato. A partire dalla seconda settimana di vita i vitelli devono essere tenuti in gruppi se la taglia dello stock lo permette.

È vietata la stabulazione fissa di vitelli e vitelloni che hanno un'età inferiore di un anno.

4.2.3 Allevamento di suini

I suini devono avere a disposizione uno spazio all'aperto per muoversi.

Sia le superfici minime delle stalle sia quelle degli spazi all'aperto ai sensi dell'allegato 10.6 devono essere realizzate per lo meno a metà come costruzione solida. Per le stalle che non sono conformi a questa regola, vale un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029, salvo autorizzazione dall'autorità di controllo.

I suini devono essere tenuti in gruppo, ad eccezione delle scrofe nell'ultima fase di gestazione e durante la fase di allattamento.

È vietato l'attaccamento di scrofe.

L'immobilizzazione è ammessa solo per scrofe problematiche durante e dopo il parto.

Deve essere presente una possibilità per grufolare. Per quanto possibile, durante il periodo estivo i suini da allevamento devono essere portati al pascolo. Il pascolo deve essere dotato di zone ombreggiate e pantani.

4.2.4 Allevamento di ovini e caprini

Le stabulazioni devono essere realizzate come stalle libere.

Durante il periodo vegetativo pecore e capre devono avere accesso a terreni a pascolo. Se delle aree pascolative non sono costantemente disponibili in misura sufficiente, in aggiunta al pascolo ci devono essere aree per il libero movimento all'aperto utilizzabili durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 10.6.

I sistemi di allevamento dovrebbero garantire un massimo di permanenza sul pascolo dipendente dalla disponibilità dei pascoli durante i vari periodi dell'anno.

Per poter offrire abbastanza pascolo, vicino alla stalla devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno.

4.2.5 Allevamento di volatili

4.2.5.1 Allevamento di galline ovaiole

Nuove costruzioni e modifiche di pollai a partire da 3000 galline ovaiole devono essere autorizzate da BIOLAND prima dell'inizio dei lavori.

Anche l'affiliazione di nuove aziende con un numero di animali a partire da 3000 galline ovaiole deve essere espressamente autorizzata da BIOLAND.

4.2.5.1.1 Pollaio

La sistemazione nel pollaio avviene in sistemi di allevamento a terra o in voliere da pollame con veranda o area esterna isolata e con accesso all'aperto.

I singoli pollai con un massimo di 3.000 galline ovaiole devono essere completamente separati (alimentatore a catena, trasportatore delle uova, evacuazione del letame, ventilazione ecc.) per ridurre l'eventuale pressione di infezione e/o la contaminazione con parassiti e per garantire una gestione sostenibile dell'accesso all'area verde all'aperto. In un edificio possono essere tenute al massimo 6.000 galline.

Per m² di superficie per il movimento utile agli animali nel pollaio possono essere tenuti fino a 6 animali.

Le aree di movimento calcolabili per il limite di capi allevabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Larghezza minima di 30 cm.
- Pendenza massima di 14 %.
- Per pavimenti a griglia è da rispettare un calibro minimo del filo di 2 mm.
- La luce libera tra i piani o i posatoi sovrapposti deve essere di almeno 45 cm.
- Il pavimento pieno deve essere coperto con una lettiera adatta in quantità sufficiente.
- Nidi di deposizione, griglie di atterraggio e posatoi elevati non sono aree di movimento e quindi non possono essere calcolati per il limite di capi allevabili.

La densità di carico di 6 galline al m² di superficie per il movimento utile nel pollaio può essere superata se al posto di una veranda viene usata un'area esterna isolata come area di stalla integrata (vedi anche 4.2.5.1.2). Ciò è il caso se

- è accessibile per gli animali attraverso tutte le aperture del pollaio 24 ore su 24 e senza impedimenti;
- è coperto, dispone di un'illuminazione controllata, di un recinto e di barriere frangivento che permettono di mantenere il clima del pollaio nella zona calda;
- è isolato in modo che non ci sia sempre un clima esterno
- tutta l'area esterna della stalla, calcolabile per il limite di capi allevabili, è coperta di sabbia o di un materiale simile;
- ha un'altezza minima di 2 m;
- si trova approssimativamente allo stesso livello del pollaio; la differenza di livello dal pollaio all'area esterna della stalla può raggiungere un massimo di 50 cm (in caso di dislivelli notevoli una circolazione sufficiente degli animali può essere raggiunta grazie a balconi sporgenti e aiuti per salire e scendere).

In pollai con voliere da pollame, al massimo due livelli elevati possono essere disposti uno sopra l'altro. Per i pollai di galline ovaiole che al momento dell'entrata in vigore di queste direttive dispongono di tre livelli sopraelevati, vale un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029, salvo autorizzazione dall'autorità di controllo.

In questo caso all'interno del pollaio (zona calda) un numero massimo di 12 animali per m² di superficie di base non può essere superato.

La costruzione delle voliere deve essere tale da rendere possibile agli animali di raggiungere senza impedimenti le aperture del pollaio per andare all'aperto.

Il pollaio deve essere realizzato in tal modo che gli animali vengano il meno possibile a contatto con le feci. I diversi livelli accessibili per le galline devono essere disposti in modo da non fare cadere le feci sui livelli sottostanti.

Questo deve essere assicurato con metodi di rimozione del letame efficienti. Almeno 1/3 dell'area di movimento di cui un animale dispone nel pollaio deve essere coperta di stame per permettere agli animali di razzolare. In pollai con area esterna integrata questo terzo deve trovarsi all'interno. La lettiera è alta almeno 5 cm e deve essere tenuta sciolta, asciutta e pulita. Il pollaio deve essere illuminato con sufficiente luce naturale. L'area finestrata deve ammontare a un minimo di 5 % della superficie di base del pollaio. La lunghezza del giorno può essere prolungata con luce artificiale ad un massimo di 16 ore.

Il posto offerto per nutrirsi, le mangiatoie e le aree ricoperte da lettiera destinate allo spargimento di granaglie devono essere progettate in modo che tutti gli animali possano nutrirsi allo stesso tempo.

Gli animali devono poter bere da una superficie d'acqua aperta. Gli animali hanno sempre a disposizione acqua potabile pulita e fresca.

Per animale, devono essere a disposizione 18 cm di posatoio. In pollai con cassone raccogli feci almeno 1/3 dei posatoi devono essere rialzate di almeno 45 cm. I posatoi hanno uno spessore minimo di 30 x 30 cm, i bordi superiori sono arrotondati. Per la lunghezza calcolabile dei posatoi

possono essere considerati solo i posatoi che non si trovano sopra gli spazi ricoperti da lettiera, che distano almeno 20 cm dalla parete e la cui distanza fra gli assi orizzontali è di almeno 30 cm. Per la deposizione delle uova gli animali devono avere a disposizione un numero sufficiente di nidi di deposizione coperti di stame o nidi a raccolta automatica con morbidi groppetti di gomma o di materiali simili. Per 80 galline ovaiole deve essere messo a disposizione un nido collettivo di 1 m²; il nido individuale di 35 x 25 cm è sufficiente per un massimo di 5 galline. Gli animali devono sempre avere a disposizione un luogo dove possono fare un bagno da polvere, se possibile nella veranda oppure nell'area esterna isolata.

Le aperture del pollaio per raggiungere l'area esterna isolata o la veranda e gli spazi all'aperto devono essere realizzati in modo che le galline possano circolare liberamente e senza ostacoli. Le aperture del pollaio devono avere una lunghezza complessiva di 1 m per 150 galline. Le dimensioni minime delle aperture sono 50 cm di larghezza e 45 cm di luce libera.

Per assicurare l'approvvigionamento degli animali con acqua in condizioni climatiche estreme, le porticine che portano dalla zona calda alla veranda possono eccezionalmente essere chiuse durante la fase di riposo buia.

Prima dell'immissione di nuovi animali il pollaio deve essere pulito e disinfettato. Per questo scopo possono essere utilizzati solo gli agenti ammessi di cui in 10.7 dell'allegato.

4.2.5.1.2 Area a clima esterno

La veranda, ovvero l'area esterna isolata della stalla, è una parte della superficie di base del pollaio. È protetta dalle intemperie, ha una pavimentazione a piastre impermeabili, non è inclusa nella gestione climatica del pollaio ed è chiaramente separata da esso. Le galline ovaiole possono accedervi liberamente e vi è stame a loro disposizione.

È prescritto un minimo di 1 m² di area esterna coperta (o veranda) e a pavimentazione fissa per 12 galline ovaiole. Pollai mobili sono esclusi da questa prescrizione.

In stock piccoli non è necessaria la presenza di un'area esterna isolata o veranda se la dimensione dello stock nell'area calda non supera 4 galline/m². Per la qualificazione come stock piccolo la quantità allevata non può superare 140 galline ovaiole nella media annuale; questa disposizione vale in modo cumulativo con il pollame da ingrasso.

Secondo le condizioni descritte in 4.2.5.1.1, l'area esterna isolata può essere considerata parte integrante del pollaio ed essere inclusa nel calcolo del coefficiente di densità per il pollaio.

La larghezza dell'apertura verso l'area verde all'aperto ammonta a un minimo di 1 metro lineare per 150 animali.

4.2.5.1.3 Area verde all'aperto

È prescritto dare accesso a un'area verde all'aperto.

Lo spazio di prato deve essere progettato da poter essere utilizzato in modo completo e uniforme da tutte le galline ovaiole.

Ogni animale deve avere a disposizione un minimo di 4 m² di area verde in un raggio di 150 m. Dal 1° maggio 2014, per nuove aziende BIOLAND e per nuove costruzioni e lavori di ampliamento di pollai realizzati da aziende BIOLAND esistenti vale quanto segue: per gli spazi di movimento all'aperto devono essere progettate zone di rigenerazione in un raggio di 150 m.

Fino al 30 aprile 2014, nei pollai per galline ovaiole già esistenti in aziende BIOLAND devono essere disposte zone rigenerative per il movimento all'aperto se le condizioni di spazio lo permettono. Gli spazi che superano i 4 m² possono trovarsi anche oltre un raggio di 150 m, al massimo però a una distanza di 350 m, se è data l'utilizzabilità dei prati da parte degli animali.

Per dividere branchi o gruppi è necessario un recinto. Di principio, l'accesso all'area verde all'aperto deve essere concesso quotidianamente, fatti salvi i seguenti casi. A questo proposito e indipendentemente dalla dimensione dello stock è prescritta la tenuta di un registro delle uscite. Con esso viene dimostrato che durante almeno un terzo dei giorni di vita, l'animale ha accesso

all'aperto. L'accesso all'area verde all'aperto può essere limitato o negato se l'intero branco si trova in una fase di trattamento veterinario, in condizioni climatiche avverse in cui l'uscita non sarebbe sensata innanzitutto per la salute degli animali, durante il periodo di ambientamento delle pollastre e in caso di altri ordini da parte delle autorità.

Sono da adottare misure per assicurare che non sia superato un apporto di materie nutritive di 170 kg N per ettaro di prato e per anno. Gli spazi ad alta usura adiacenti al pollaio devono essere coperti di cortecce sminuzzate o altro materiale da pacciamatura ed essere progettati in modo che sia possibile cambiare periodicamente la lettiera o il materiale al suolo arricchito di sostanze nutritive, al più tardi prima di una nuova stabulazione. Gli spazi di prato devono presentare una copertura vegetale nella maggior parte della superficie. Sono da attuare regolari e sufficienti periodi di riposo per la ripresa della vegetazione.

L'area verde all'aperto deve offrire agli animali protezione dai predatori e ombra da poterli utilizzare in modo uniforme. Sono da piantare alberi e arbusti per una strutturazione naturale dell'intero spazio di prato. Reti ombreggianti e frangivento offrono una protezione artificiale. Il posizionamento di elementi strutturali e di zone di riparo è da realizzare così che gli animali possano facilmente superare le distanze all'interno degli spazi a loro dedicati.

4.2.5.1.4 Allevamento di galline ovaiole in stalle mobili

Valgono i requisiti generali per l'allevamento di galline ovaiole se non regolato diversamente di seguito.

Per una stalla mobile devono essere a disposizione almeno tre aree completamente separate una dall'altra. Affinché le aree verdi possano rigenerarsi nel miglior modo possibile e che siano bilanciati l'apporto e la sottrazione di elementi nutritivi, la stalla deve essere spostata almeno quattro volte all'anno, utilizzando tutte le aree.

Se la stalla non viene spostata durante il riposo vegetativo (ca. da metà ottobre a metà marzo), essa deve essere collocata in un'area invernale, e non può essere superata una densità di carico massima di 4,8 animali per m² di area coperta accessibile.

4.2.5.1.5 Pausa di deposizione

L'attuazione di una pausa di deposizione per la rigenerazione delle galline ovaiole è ammissibile sotto le seguenti condizioni minime:

- è da osservare la superficie minima del pollaio (6 galline ovaiole per m² di superficie di stabulazione accessibile)
- durata massima delle restrizioni (nessun accesso all'area verde, luce) 7 settimane
- illuminazione secondo le buone pratiche in materia, ma sempre con l'influenza della luce del giorno la durata di esposizione alla luce può essere ridotta a 5 ore giornaliere
- alimentazione e acqua ad libitum
- comunicazione della pausa di deposizione alle autorità o all'ente di controllo prima dell'inizio della muta

4.2.5.2 Pollastre

Le regole per l'allevamento di galline ovaiole si applicano altrettanto alle pollastre a meno che non siano state decise altre regole in seguito. Oltre a questo vale quanto segue:

4.2.5.2.1 Principio fondamentale

Le pollastre, durante la loro crescita, devono imparare i comportamenti naturali che possono assumere anche nella stia di deposizione, per evitare eventuali disturbi comportamentali. Durante la crescita le pollastre devono poter sviluppare e rafforzare la loro resistenza e un'immunizzazione naturale. Il sistema di stabulazione nel pollaio d'allevamento deve corrispondere a quello nel pollaio delle ovaiole.

L'uccisione di pulcini maschi nati nell'ambito dell'allevamento di pollastre o l'acquisto di uova da cova o pulcini di un giorno da tali provenienze sono vietati.

Per le pollastre stabulate che produrranno uova BIOLAND i polli della stessa schiusa o il numero analogo di polli saranno allevati secondo le regole dell'agricoltura ecologica.

4.2.5.2.2 Pollaio

La sistemazione nel pollaio avviene in sistemi di allevamento a terra o in voliere da pollame con area di esercizio all'aperto coperta (veranda). I diversi branchi con un massimo di 4800 animali devono essere divisi con del materiale non trasparente fino a un'altezza minima di 80 cm sopra il punto più alto da loro raggiungibile.

Durante le prime settimane di vita sono ammessi gli anelli per pulcini.

Dalla 3a fino alla fine della 10a settimana di vita nella zona calda possono trovarsi non più di 16 animali al m² di area di movimento.

Dalla 11a settimana di vita nel pollaio possono essere tenuti al massimo 13 animali per m² di area di movimento accessibile nella zona calda e non più di 21 kg di peso vivo.

Nei pollai con diversi piani (massimo consentito tre livelli, livello pianoterra incluso) a partire dalla 11a settimana di vita possono essere tenuti al massimo 24 animali per m² di superficie di base del pollaio.

Almeno la metà dell'area di movimento nel pollaio deve essere a disposizione come area coperta di stame per razzolare. La lettiera è alta almeno 5 cm e deve essere tenuta sciolta, asciutta e pulita.

Deve essere assicurata luce del giorno con intensità naturale. Per attuare un regime di illuminazione la quantità di luce e la durata possono essere limitati con appositi dispositivi.

Gli animali hanno sempre a disposizione acqua potabile pulita e fresca. Tutti i dispositivi per l'alimentazione sono da disporre in modo che tutti gli animali possano nutrirsi allo stesso momento.

Dalla 1a settimana di vita per tutti gli animali devono essere a disposizione strutture rialzate in una lunghezza sufficiente: dalla 4a alla fine della 10a settimana di vita almeno 10 cm di posatoi oppure 100 cm² di posatoi rialzati per animale e dalla 11a settimana di vita 12 cm per animale, di cui 1/3 di posatoi rialzati.

Dalla 1a settimana di vita gli animali devono avere a disposizione un bagno di polvere e stame con parti di sabbia e gret, e strutture adeguate di protezione e di riparo.

4.2.5.2.3 Veranda e area verde per il movimento all'aperto

Al più tardi dalla 10a settimana di vita, durante le loro fasi attive gli animali devono avere accesso a una veranda (giardino d'inverno) coperta e con pavimentazione fissa per un massimo di 25 animali/m² quando le condizioni climatiche lo permettono.

La lunghezza dei portelli di entrata ed uscita tra l'interno e la veranda in totale deve corrispondere ad almeno 2 m per 1000 pollastre e allo stesso tempo ad almeno 2 m per ogni 100 m² della superficie utile della superficie minima di stabulazione. La lunghezza dei portelli di entrata ed uscita tra la veranda e lo spazio all'aperto (area verde per il movimento all'aperto) in totale deve corrispondere ad almeno 4 m per ogni 100 m² della superficie utile della superficie minima di stabulazione. Il passaggio libero aumenta ad un'altezza minima di 40 cm.

Nella veranda la percentuale dell'area per razzolare ammonta al 100 % della superficie di base accessibile.

Sono esclusi dalla regola sulla veranda obbligatoria i pollai mobili con le quali c'è a disposizione un'area verde per il movimento all'aperto di almeno 2,5 m² per animale. Una tale area verde di 1 m² per animale è obbligatoria a una distanza massima dall'area per il movimento di 150 m. Per i pollai delle pollastre che al momento dell'entrata in vigore di questa direttiva non dispongono di nessuna area verde per il movimento all'aperto o di una tale area di dimensioni troppo piccole vale un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029, salvo autorizzazione dall'autorità di controllo.

Solo se viene offerto almeno 1 m² di area verde all'aperto per animale al posto della veranda, un'area esterna isolata di dimensioni almeno uguali di cui in 4.2.5.1.1 può essere considerata per il calcolo del coefficiente di densità nel pollaio.

L'accesso all'area verde all'aperto deve essere documentato in un registro delle uscite.

I vincoli del punto 4.2.5.1.3 per l'utilizzo e la cura dell'area verde per il movimento all'aperto valgono in modo analogo.

4.2.5.3 Pollame da ingrasso

Le regole per l'allevamento di galline ovaiole si applicano per analogia anche al pollame da ingrasso. Oltre a questo vale quanto segue:

4.2.5.3.1 Pollaio

I singoli pollai con un massimo di 4.800 polli da ingrasso, 5.200 faraone, 4.000 anatre femmine, 3.200 anatre maschi o 2.500 oche e tacchini devono essere completamente separati (alimentatore a catena, trasportatore delle uova, evacuazione del letame, ventilazione ecc.) per ridurre l'eventuale pressione di infezione e/o la contaminazione con parassiti e per garantire una gestione sostenibile dell'accesso all'area verde all'aperto. In un edificio possono essere tenuti al massimo 9.600 polli da ingrasso, 10.400 faraone, 8.000 anatre femmine o 5.000 oche e tacchini. La superficie utile totale di tutti i pollai per polli da ingrasso in un'azienda non può superare 1.600 m².

Nel pollaio possono essere allevati al massimo 21 kg di peso vivo e non più di 10 animali al m² di area di movimento accessibile. L'area di movimento è la superficie di base di cui gli animali dispongono nel pollaio.

Nei pollai mobili può essere allevato un massimo di 30 g di peso vivo e non più di 16 animali al m².

Per le faraone è prescritto un minimo di 20 cm di posatoio per animale. Ai polli d'ingrasso e alle pollastre da ingrasso deve essere offerto un minimo di 5 cm di posatoio oppure 25 cm² di livello sopraelevato per appoggiarsi, ai tacchini un minimo di 10 cm di posatoio oppure 100 m² di livello sopraelevato e altrimenti dei posatoi che corrispondono alla loro taglia ed età.

4.2.5.3.2 Veranda/area esterna della stalla

Per polli da ingrasso e per tacchini, in aggiunta al pollaio è prescritta una veranda, un'area esterna della stalla (giardino d'inverno) coperta e a pavimentazione fissa o un'area per il movimento all'aperto a pavimentazione fissa. Le dimensioni ammontano ad almeno un terzo della superficie minima del pollaio. Fanno eccezione i pollai mobili. In stock piccoli non è necessario che ci sia un'area esterna della stalla o un'area per il movimento all'aperto a pavimentazione fissa se la densità di carico nel pollaio caldo non supera 14 kg di peso vivo/m². Per la qualificazione come stock piccolo la quantità allevata non può superare 280 polli da ingrasso (analogamente per altri volatili da ingrasso, vedi 10.3) nella media annuale; questa disposizione vale in modo cumulativo con le galline ovaiole.

In analogia con 4.2.5.1.1, l'area esterna isolata può essere inclusa nel calcolo del coefficiente di densità per il pollaio.

4.2.5.3.3 Area verde all'aperto

È prescritto dare accesso a un'area verde all'aperto.

Devono essere a disposizione le seguenti superfici minime per animale per uscire all'aperto:

Polli da ingrasso e faraone	4,0 m ²
Anatre	4,5 m ²
Tacchini	10,0 m ²
Oche	15,0 m ²
Pollame da ingrasso in pollai mobili	2,5 m ²

L'area verde per il movimento all'aperto, che può essere inclusa nel calcolo, non può superare un raggio di 150 m dal più vicino portello di entrata o uscita del pollaio. Un raggio fino a 350 m dal più vicino portello di entrata o uscita del pollaio è ammissibile per la creazione di aree di rigenerazione in pollai esistenti se sull'intera superficie aperta ci sono ripari per la protezione contro il maltempo e contro i predatori, in numero sufficiente e sparsi in modo uniforme, con almeno quattro ripari per ettaro.

Per le oche lo spazio all'aperto deve essere gestito in modo che gli animali possono soddisfare la loro esigenza di mangiare erba.

L'accesso allo spazio di prato deve essere garantito sempre quando le condizioni climatiche e lo stato fisiologico degli animali lo permettono, se possibile almeno per un terzo della vita degli animali. Ciò può essere limitato per ragioni fisiologiche causate dall'età e dal piumaggio degli animali e dal clima.

L'accesso all'area verde per il movimento all'aperto deve essere documentato in un registro delle uscite.

I vincoli del punto 4.2.5.1.3 per l'utilizzo e la cura dell'area verde per il movimento all'aperto valgono analogamente.

4.2.5.3.4 Allevamento di pollame da ingrasso in stalle mobili

Valgono i requisiti generali per l'allevamento di pollame da ingrasso se non regolato diversamente di seguito.

Le stalle mobili per il pollame da ingrasso possono avere una superficie di base massima di 150 m² per stalla.

Per una stalla mobile devono essere a disposizione ed essere effettivamente utilizzate almeno tre aree completamente separate una dall'altra. Per il pollame da ingrasso la stalla mobile deve essere spostata al più tardi dopo ogni periodo di ingrasso in modo che l'area verde possa rigenerarsi e che possa ricostituirsi l'equilibrio tra apporto e sottrazione di elementi nutritivi.

4.2.5.3.5 Superfici d'acqua

Gli uccelli acquatici devono sempre avere accesso a un corso d'acqua, uno stagno o un lago (solo se le condizioni di igiene e le norme di tutela delle acque lo permettono) o a un bacino d'acqua stabile il cui contenuto viene cambiato regolarmente e sostituito con acqua fresca.

4.2.5.4 Pollame piccolo

Le regole per l'allevamento di galline ovaiole si applicano per analogia anche al pollame piccolo a meno che non siano definite altre regole in seguito. Oltre a questo vale quanto segue:

4.2.5.4.1 Requisiti generali per l'allevamento e pollaio

La dimensione minima di un recinto con area a clima esterno coperta ammonta a 7,5 m² per piccioni e a 1,5 m² per quaglie.

Tutti i settori nel recinto sono dotati di strutture che permettono il comportamento naturale degli animali (p.es mensole per il riposo per piccioni, bastoni, rami ecc. su altezze e in forme diverse, luoghi protetti per ritirarsi in tubi, covi ecc.).

L'altezza del soffitto sopra la superficie accessibile dei singoli settori è da adattare alle relative esigenze di gestione. Al minimo è di 200 cm per piccioni e di 50 cm per quaglie. In aggiunta alla superficie di base utile del pollaio, la superficie accessibile può espandersi al massimo su un altro livello.

4.2.5.4.2 Pollaio

Un pollaio per l'allevamento di quaglie può offrire spazio ad un massimo di 1.500 animali. La dimensione massima di un gruppo di quaglie ovaiole e da ingrasso ammonta a 300 animali. Un pollaio per piccioni offre posto ad un massimo di 1.000 coppie con la loro progenie; la dimensione massima di un gruppo ammonta a 25 coppie con progenie. La densità massima di carico nel pollaio (zona calda) è di 15 animali o 3 kg di peso vivo per m² di area di movimento. Le stabulazioni devono disporre di un'area da razzolamento coperta di stame (almeno il 50 % della superficie di base del pollaio). Al massimo un 50 % della superficie accessibile nella zona calda può essere coperto con una pavimentazione perforata adatta all'età degli animali.

Per 150 quaglie ovaiole deve essere a disposizione uno spazio di 1 m² come nido. Il nido individuale ha una superficie minima di 600 cm².

Nell'allevamento di piccioni deve essere a disposizione almeno un nido per coppia, con una superficie di base di 0,5 m², allestito con una ciotola nido riempita con paglia. Per costruire il nido ai piccioni deve essere messo a disposizione materiale come paglia, rametti, foglie ecc.

4.2.5.4.3 Area a clima esterno e area per il movimento all'aperto

L'area a clima esterno (giardino d'inverno) coperta e a pavimentazione fissa ammonta almeno al 50 % della superficie accessibile nella zona calda ed è coperta interamente con stame sciolto. Quando si sceglie il tipo di lettiera è importante assicurarsi che non causi ulcere ai cuscinetti delle zampe e delle dita delle quaglie. È necessario offrire un luogo per il bagno di polvere. L'accesso a un'area verde per il movimento all'aperto è consigliato.

4.2.5.5 Centri di incubazione

4.2.5.5.1 Requisiti generali

In un centro di incubazione BIOLAND possono essere covate solo uova biologiche che derivano da uccelli genitori biologici. Solo con l'autorizzazione di BIOLAND nei seguenti casi è ammesso l'utilizzo di uova convenzionali:

- per la cova di pollame di razza, tacchini, uccelli acquatici e pollame speciale se non sono disponibili uova biologiche;
- in casi di catastrofi ed epizootie;
- in caso di sperimentazione di nuove origini senza generazione di genitori ecologici.

Dopo la schiusa possono essere eliminati solo tali animali che presentano anomalie corporee riconoscibili che impediranno il loro benessere.

4.2.5.5.2 Requisiti per locali, tecnologia e cova

I locali di lavoro e di cova devono essere esposti alla luce naturale. Possono essere installate solo lampade che non producono un effetto stroboscopico. Il ritmo giorno notte deve essere integrato nel processo di cova usando la luce del giorno e nell'incubatrice, se necessario, usando luce artificiale. Le uova da cova possono essere disinfettate solo prima della deposizione; non è ammessa la disinfezione nell'incubatrice/durante la cova. In generale deve essere assicurato che l'attuale stato delle conoscenze scientifiche e tecniche come l'influenza della temperatura, della luce e di segnali acustici contribuiscano a un proseguimento ottimale della cova e della schiusa.

4.2.5.6 Allevamento di maschi di galline ovaiole

I maschi di galline ovaiole sono gli animali maschi da linee di allevamento di galline ovaiole (*Gallus gallus*) destinati alla produzione di carne.

Vengono allevati in stabulazioni fisse con area esterna adiacente fissa e coperta (veranda), allestita con elementi strutturali, e un'area verde per il movimento all'aperto, oppure in stalle mobili con un'area verde (fermo restando la direttiva 4.2.5.3.4 per l'allevamento di pollame da ingrasso in stalle mobili). L'accesso all'area esterna fissa e coperta avviene quando lo stato fisiologico degli animali lo permette.

Gli abbeveratoi e le mangiatoie devono essere adatti all'età degli animali affinché tutti gli animali abbiano sempre a loro disposizione illimitata acqua potabile pulita e mangimi.

L'uso intero e regolare della superficie minima dell'area verde da parte di ogni branco deve essere garantito da alberi, arbusti ed installazioni di protezione.

La rigenerazione dell'area verde avviene grazie a pause regolari d'utilizzo e/o grazie all'uso a rotazione.

Oltre a questo valgono i seguenti requisiti minimi:

- Un massimo di 4.800 maschi di galline ovaiole per branco (divisione dei branchi con pareti divisorie, reti o rete a maglie).
- Un massimo di 9.600 maschi di galline ovaiole per edificio.
- Un massimo di 1.600 m² della superficie utile totale per l'ingrasso di pollame nell'azienda.
- Un massimo di 2 livelli sopraelevati nelle voliere per pollame.
- Un minimo del 50 % di zona di razzolamento in relazione alla superficie utile del pollaio.
- Un minimo di 5 cm di stame asciutto e sciolto nella zona per il razzolamento.
- Un massimo di 21 kg di peso vivo per m² di superficie utile nel pollaio (max. 14 animali per m² dal 50° giorno di vita).
- Dalla 1a settimana di vita, bagno di polvere e possibilità di appollaiarsi.
- Un minimo di 10 cm di posatoio o almeno 100 cm² di livello sopraelevato per il riposo per ogni maschio di gallina ovaiole, o entrambi in ogni combinazione; dai 100 giorni di vita almeno 12 cm o 120 cm² per maschio di gallina ovaiole.
- Area esterna fissa e coperta (veranda) con almeno il 50 % della superficie minima di stabulazione utile.
- Un'apertura di lunghezza minima di 2 m tra il pollaio e l'area esterna per ogni 100 m² di superficie utile della stalla richiesta per il numero di animali presenti (altezza minima dell'apertura 40 cm).
- Un'apertura di lunghezza minima di 4 m tra l'area esterna o la stalla mobile e l'area verde per il movimento all'aperto per ogni 100 m² di superficie utile della stalla richiesta per il numero di animali presenti (altezza minima 40 cm).
- Un minimo di 1 m² per animale di area verde per il movimento all'aperto entro i 120 m.
- Accesso all'area verde per il movimento all'aperto durante un minimo di 1/3 dei giorni di vita.

4.2.6 Allevamento di cavalli

I cavalli devono sempre avere accesso al pascolo o agli spazi per muoversi all'aperto quando lo stato del suolo lo permette. La stabulazione avviene in box o in stalle libere possibilmente con accesso all'aperto.

Se possibile gli animali sono da allevare in gruppi.

4.2.7 Allevamento di daini e cervi

Per daini e cervi è prescritto l'allevamento precluso con accesso al pascolo durante tutto l'anno e con abbastanza ripari naturali come gruppi d'alberi, bordo del bosco o ripari coperti artificial-

mente. I cervi devono avere la possibilità di sguazzare nel fango. Ogni recinto deve poter essere diviso in almeno due settori per la rigenerazione e per effettuare attività di manutenzione.

Le dimensioni minime permanentemente disponibili del recinto devono ammontare ad 1 ha per daini, a 2 ha per cervi e a 3 ha se sono presenti più di una specie di Cervidi.

Nei recinti devono essere presenti nascondigli per i cerbiatti. I recinti devono offrire agli animali protezione contro il maltempo, preferibilmente in forma di strutture naturali come siepi e alberi. I recinti di cervi devono inoltre offrire un pantano. Il foraggiamento è ammesso solo in caso di mancanza di foraggi sul pascolo a causa di condizioni climatiche avverse.

Il numero minimo di un branco di daini o cervi è di 5 animali (4 femmine, 1 maschio).

Il numero massimo di animali per ettaro di superficie del recinto è di 15 animali adulti per ettaro per i daini e di 7 animali adulti per ettaro per i cervi. Per il calcolo, due animali fino ad una età di 18 mesi contano come un animale adulto.

Il numero massimo di animali per ha di superficie nel recinto è di 7 PED o 3,5 PER. Un'unità di produzione di daini (PED) è formata di 1 animale vecchio, 1 giovane, 1 animale da un anno (fusone, sottile) e un cervo in proporzione; un'unità di produzione di cervi (PER) si compone analogamente.

4.2.8 Allevamento di conigli

Le seguenti regole si applicano per allevamenti con più di tre animali o con più di 20 animali da ingrasso.

4.2.8.1 Considerazioni generali

La conigliera e le aree all'aperto permettono agli animali di adottare il loro comportamento tipico.

L'allevamento in gruppo è obbligatorio. I conigli maschi, gli animali gravidi e le femmine riproduttrici possono essere separati dal gruppo per un periodo di tempo limitato per ragioni di protezione degli animali fin quando il contatto visivo con altri conigli rimane garantito. La dimensione massima di un gruppo nell'allevamento in conigliera è di 40 conigli da ingrasso, 5 femmine riproduttrici e fino a 3 future riproduttrici. Questo limite non vale per l'allevamento all'aperto se sono osservati i requisiti di superficie secondo 10.6.

Gli animali hanno accesso a materiali da rodere in tutti i settori della stalla.

4.2.8.2 Conigliera

I conigli possono essere allevati in stalle fisse e/o in stalle mobili. Le stalle devono presentare aree dove gli animali possono sdraiarsi e riposare, abbastanza grandi, confortevoli, pulite e asciutte, che devono avere superfici solide, non perforate. Lo spazio di riposo deve essere cosparso generosamente di stame asciutto. Lo stame deve essere paglia o un altro materiale naturale adatto. L'altezza della stalla deve garantire che gli animali possono, in corrispondenza con le abitudini della razza, drizzare le orecchie stando in piedi. Ammonta ad almeno 60 cm. L'area di movimento per gli animali può estendersi su vari livelli.

Dovrebbe comprendere aree con diversi tipi di terreno.

I luoghi dove è possibile ritirarsi inclusi i nascondigli scuri e gli spazi di riposo devono essere presenti per tutti gli animali nella stalla e nelle aree per il libero movimento all'aperto.

Ogni femmina deve avere a disposizione un proprio nido. Durante il periodo di allattamento deve essere garantito che le femmine possono allontanarsi dal nido e tornarci per allattare la prole. Tutti gli animali gravidi devono avere accesso a dei nidi per almeno una settimana prima della data presunta del parto ed almeno per il periodo in cui allattano i loro piccoli. Esiste la possibilità della sistemazione di diversi gruppi di conigli in una stalla e del passaggio collettivo di figliate alla fase di ingrasso.

4.2.8.3 Area a clima esterno e pascolo

Durante il periodo di pascolo i conigli possono essere tenuti in stalle mobili sul pascolo oppure in stalle fisse con accesso al pascolo. Al di fuori del periodo di pascolo i conigli possono essere tenuti in stalle fisse, o per un periodo limitato in stalle mobili stazionarie, con accesso ad uno spazio per muoversi ricoperto di vegetazione, di preferenza un pascolo.

Le stalle mobili sui pascoli devono essere spostate il più sovente possibile per usufruire del pascolo nel miglior modo possibile. Devono essere costruite così da permettere ai conigli di brucare al pascolo. Gli spazi per muoversi devono essere delimitati con recinti abbastanza alti e profondi cosicché gli animali non possono fuggire superando il recinto o scavando in profondità. Inoltre, i conigli devono avere accesso ad un riparo coperto e a nascondigli scuri, ad una piattaforma sopraelevata sulla quale possono stare all'interno o all'esterno, e, per le femmine che stanno allattando, a materiale per costruire un nido. Qualora vi sia un'area esterna fissa, si deve cercare di rendere facilmente accessibile il settore ricoperto di vegetazione. Se non esiste un tale semplice accesso, l'area fissa non può essere inclusa nel calcolo delle superfici minime esterne ai sensi dell'allegato 10.6.

L'area coperta a clima esterno deve occupare almeno il 50 % dell'area complessiva per il movimento (somma stalla e area a clima esterno).

Se viene praticato l'allevamento sul pascolo, la presenza di aree per l'uso a rotazione ed il rispetto di periodi di riposo vegetativo sono obbligatori.

La vegetazione dello spazio per muoversi deve essere curata ad intervalli regolari e in tal modo da rendere interessante la pastura ai conigli.

4.3 Trattamento degli animali

4.3.1 Considerazioni generali

Il trattamento degli animali deve osservare i bisogni naturali della specie e la sensibilità degli animali.

4.3.2 Misure nell'azienda

A intervalli regolari è da effettuare la cura dei peli, della pelle e degli artigli.

Gli sistemi di allevamento per ruminanti devono essere sviluppati in modo da rendere superflua la decornazione. La decornazione è ammessa esclusivamente con l'autorizzazione delle autorità. Se gli animali vengono decornati, è indispensabile garantire che venga effettuata un'anestesia adeguata e l'eliminazione del dolore (per capre la decornazione è ammessa solo su indicazione veterinaria).

Non è ammesso:

- accorciare la coda di bovini e suini; per gli ovini l'accorciamento della coda è ammesso solo per le agnelle con autorizzazione secondo le prescrizioni BIOLAND e con certi vincoli; l'obiettivo di questi vincoli è di poter rinunciare, a medio termine, all'accorciamento grazie a un allevamento mirato. La direttiva sarà ricontrollata nel 2023. In quel momento si valuterà inoltre il termine della deroga.
- troncare i denti di suini a scopo profilattico
- applicare nasiere e graffe per impedire agli suini di grufolare
- interventi mutilanti nei volatili come spuntare o limare il becco, accorciare le ali

Anche altri interventi sugli animali non possono essere effettuati in modo sistematico.

La castrazione chirurgica dei porcelli e la castrazione di suini e ruminanti sono ammesse solo in anestesia e con un trattamento antidolorifico.

In ogni branco di galline ovaiole, dall'inizio dell'allevamento deve possibilmente essere presente almeno 1 gallo per 100 galline.

4.3.3 Trasporto e macellazione

4.3.3.1 Considerazioni generali

Durante il trasporto e la macellazione devono essere evitati stress e sofferenze inutili degli animali. Si è tenuti a scegliere vie di trasporto corte.

4.3.3.2 Trasporto degli animali da macello

È preferibile trasportare carcasse che animali vivi.

Di principio, dal caricamento fino alla macellazione, devono essere prese tutte le misure che minimizzano lo stress, il dolore, la sofferenza e soprattutto la paura degli animali. Per raggiungere questo obiettivo è necessario promuovere la responsabilità di tutti gli interessati e garantire che il personale incaricato al trasporto e/o alla macellazione sia di competenza in materia.

È vietato l'utilizzo di pungoli elettrici, di strumenti per picchiare gli animali o altri mezzi per incitarli a muoversi. Ciò include il divieto di calmanti allopatici prima e durante il trasporto.

Ogni animale o gruppo di animali deve essere identificabile in ogni tappa del trasporto e del processo di macellazione.

Le vie tra l'azienda agricola e il mattatoio devono essere il più corte possibili. Sono preferibili mattatoi regionali. Il tempo di trasporto non può superare 4 ore, la distanza di trasporto non può superare 200 km. Una durata di trasporto di oltre 4 ore è ammissibile solo in casi eccezionali e previa autorizzazione di BIOLAND se sono garantiti una sufficiente abbeverata durante il trasporto e un periodo di riposo abbastanza lungo prima della macellazione.

Prima del caricamento gli animali devono essere abbeverati in modo sufficiente. Per l'alimentazione deve essere preso in considerazione l'orario di macellazione. È consigliabile non superare un periodo a digiuno (durata in cui non viene assunto mangime) di 12 ore per suini e di 16 ore per ruminanti.

Gli animali non possono essere trattati con tranquillanti sintetici o stimolatori sintetici prima o durante il trasporto. Sono elencate di seguito indicazioni particolari per le varie specie animali:

Ruminanti:

- la superficie di trasporto deve essere ricoperta di lettiera,
- gli animali in lattazione devono essere munti prima di essere caricati,
- carico e scarico devono essere effettuati in modo delicato,
- animali maschili sessualmente maturi devono essere trasportati separatamente da animali femminili della stessa specie.

Suini:

- la superficie di trasporto deve essere ricoperta da lettiera,
- carico e scarico devono essere effettuati modo delicato (p.es. con scudi e griglie per dirigere gli animali),
- se possibile, condurre gli animali dal buio alla luce,
- dividerli per gruppi da ingrasso e provenienza; se vengono trasportati insieme, dividerli con pareti divisorie.

Volatili:

- i contenitori devono essere oscurati, ben ventilati e sufficientemente alti.

4.4 Limite di capi allevabili e acquisto di foraggi

4.4.1 Considerazioni generali

Il limite di capi allevabili si orienta in prima linea alla propria disponibilità di foraggi. In vista delle condizioni climatiche in cambiamento e per prevenire alle difficoltà di approvvigionamento in caso di situazioni metereologiche estreme devono essere prese misure preventive adeguate, per evitare l'acquisto di foraggi convenzionali anche in tali situazioni. L'obiettivo da aspirare sarebbe quindi una scorta di foraggi grossolani del 10 % del fabbisogno annuo. Deve essere costituito un piano di emergenza per evitare la mancanza di foraggi. Il piano di emergenza descrive possibili opzioni di intervento in caso di difficoltà di approvvigionamento come per esempio le aree di riserva apposite, la riduzione dello stock, la connessione con aziende che dispongono di grandi aree (aziende agricole) o le possibilità di fornirsi da aree naturali protette. Se non è disponibile una quantità sufficiente di foraggi, almeno il 50 % dei foraggi totali per specie e il 60 % (dal 1° gennaio 2024 almeno 70 %), nel caso di bovini, varietà di bufalo, ovini, caprini ed equini, deve provenire dalla propria azienda o da una cooperativa regionale ed essere prodotto secondo le prescrizioni di BIOLAND. Il resto dei foraggi può essere acquistato da altre aziende aderenti all'associazione BIOLAND. Se qui non sono disponibili, possono essere acquistati, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche o, se non disponibili, nell'ambito dei regolamenti per l'acquisto di foraggi convenzionali (soggetto ad autorizzazione), vedi 4.5.1 e 10.4.

Per piccoli stock di volatili e suini la percentuale di foraggi propri o quella dei foraggi prodotti in una cooperazione regionale può essere ridotta al 30 % dei foraggi se lo stock dell'azienda non supera 1.000 galline ovaiole (ovvero il numero relativo di altre categorie di volatili), 30 scrofe o 60 posti per maiali da ingrasso e se allo stesso tempo non viene superato il limite di carico nell'azienda ai sensi dell'allegato 10.3.

I mangimi composti possono essere acquistati solo da fabbriche di mangimi certificate da BIOLAND, i mangimi minerali solo da fabbriche ammesse da BIOLAND.

Fatta salva l'autorizzazione delle autorità, l'acquisto di foraggi convenzionali può essere concesso in situazioni di catastrofe, derivanti da situazioni metereologiche estreme, epizoozie, incendi o contaminazioni con sostanze tossiche. Ciò può avvenire per singole aziende e per un periodo limitato da BIOLAND se dovessero esserci delle scarsità imprevedibili nonostante le misure di prevenzione contro la mancanza di foraggi, che per principio ogni azienda ha l'obbligo di prendere.

Il numero massimo ammissibile di animali per ettaro è limitato dai numeri nell'allegato 10.3. Per le piccole aziende con una superficie agricola utilizzata fino a 5 ha e un carico di bestiame fino a 1.000 galline ovaiole (ovvero il numero relativo di altre categorie di volatili) vale il carico di bestiame massimo per i volatili ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848.

4.4.2 Foraggi da terreni di conversione

I foraggi da terreni di conversione (vedi 9.2.3) possono essere utilizzati fino al 25 % della razione media annuale per specie. Se i foraggi di conversione derivano dalla propria azienda, questa percentuale può arrivare al 100 %. Fino al 20 % della razione alimentare può consistere in piante foraggere del primo anno di conversione, però esclusivamente dalla pastura o dal raccolto di prati e pascoli permanenti, da superfici con colture foraggere pluriennali o da colture proteiche cresciute sotto condizioni biologiche durante tutto il loro periodo di coltura. Questi terreni devono far parte della propria azienda e durante i cinque anni passati non possono aver fatto parte di un'unità a produzione ecologica dell'azienda.

Se vengono utilizzati sia foraggi da terreni di conversione sia foraggi da terreni che sono al primo anno di conversione, complessivamente questi foraggi non possono superare il limite massimo dei foraggi di conversione.

(Tutte le percentuali si riferiscono al contenuto di massa secca nei foraggi di origine vegetale).

4.4.3 Qualità dei foraggi acquistati

Per i foraggi acquistati valgono i criteri di qualità più rigidi per evitare l'inquinamento del ciclo aziendale con sostanze nocive.

I foraggi ottenuti come sottoprodotti dalla produzione alimentare ecologica nazionale possono essere impiegati con autorizzazione da parte di BIOLAND. Foraggi importati da stati membri dell'UE e da paesi terzi possono essere impiegati solo con autorizzazione da parte di BIOLAND. L'autorizzazione è ottenibile solo se non è a disposizione una quantità sufficiente di foraggi biologici nazionale. L'autorizzazione vale sempre a tempo determinato. Devono essere evitati effetti socialmente ed ecologicamente indesiderati durante la coltura e il commercio dei foraggi. Questo deve essere comprovato da parte dell'importatore nell'ambito della procedura di autorizzazione.

4.4.4 Additivi alimentari

Sono ammessi gli additivi alimentari e le sostanze minerali necessari per un'alimentazione adeguata ai fabbisogni e i complementi alimentari innocui e naturali che aiutano a migliorare l'assimilazione dei foraggi aziendali e a favorire la salute animale.

È vietato utilizzare foraggi con sostanze attive e additivi con effetti antibiotici, chemioterapici o ormonali per promuovere la crescita nonché i coccidiostatici, gli istomonostatici, il rame come stimolatore di crescita, i composti azotati non proteici (NPN), gli aminoacidi sintetici e le sostanze coloranti sintetiche. È vietato l'utilizzo di Cu o Zn come additivo nello strame.

Le vitamine, i microelementi e gli additivi utilizzati devono essere di origine naturale se sono disponibili in quantità e qualità sufficiente. In caso di indisponibilità e se è data la necessità possono essere utilizzati i foraggi e gli additivi elencati nell'allegato 10.4.5 come complementi alimentari dell'alimentazione animale.

4.5 Foraggiamento

4.5.1 Considerazioni generali

Di principio, gli animali vengono alimentati con foraggi da produzione ecologica.

Il foraggiamento è da organizzare in modo che i foraggi accumulati nell'azienda vengano utilizzati per generare prodotti di origine animale di alta qualità. Un foraggiamento a misura dell'animale comprende non solo la gestione adeguata delle razioni ma anche il modo di presentare i foraggi come lo richiede il comportamento tipico della specie.

In caso di indisponibilità e di carenze si applicano le regole transitorie riguardanti l'acquisto di foraggi da origine non ecologica che richiede l'autorizzazione di BIOLAND (vedi 10.4).

Se gli animali vengono portati da un pascolo all'altro durante il periodo di transumanza o di pascolamento, l'assunzione della vegetazione convenzionale è ammessa (fino ad un massimo del 10% della razione annuale in rapporto al contenuto di massa secca nei foraggi di origine agricola). Durante questo periodo, che può comprendere un massimo di 35 giorni, gli animali da allevamento biologico devono essere tenuti separati da altri animali da reddito.

4.5.2 Foraggiamento di bovini

Nel foraggiamento di bovini devono essere utilizzati soprattutto foraggi di base della propria azienda. Almeno il 60% della massa secca della razione giornaliera deve consistere in foraggi grossolani.

Bovini > 12 mesi che vengono allevati in stalla e su aree all'aperto a pavimentazione fissa a causa di una mancanza di pascoli, durante il periodo vegetativo devono essere alimentati prevalentemente con foraggi verdi. Una quantità inferiore è possibile se la percentuale di foraggi verdi deve essere ridotta o azzerata per cause climatiche.

In aziende in cui il foraggiamento verde avviene sul pascolo non è prescritto il foraggiamento verde in stalla per singoli gruppi di animali per i quali temporaneamente non è possibile il pas-

colo (p.es. animali prossimi al parto, animali da fecondare), per bovini nella fase finale di ingrasso (max. 3 mesi e max. 1/5 della vita degli animali) e per tori durante queste fasi. L'allevamento di vitelli viene effettuato a base di latte dalla propria azienda, preferibilmente latte materno, o con latte da altre aziende dell'associazione BIOLAND per un periodo minimo di 3 mesi; se da esse non è disponibile può essere ottenuto, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche. A causa dell'alto consumo di energia l'alimentazione con foraggi verdi essiccati all'aria calda (tappi di foraggio) deve essere evitata per quanto possibile. Questo non vale per aziende produttrici di latte che non possono foraggiare insilato per ragioni di qualità.

4.5.3 Foraggiamento di suini

A seconda della loro età, ai suini da ingrasso e da allevamento devono essere proposti foraggi grossolani.

Il periodo di allattamento ammonta ad almeno 40 giorni.

Per i porcelli fino a un peso vivo di 35 kg fino al 31 dicembre 2025 può essere usato un massimo del 5% di foraggi scelti ricchi di albumine non biologici, salvo l'autorizzazione dell'autorità di controllo, se questi non sono disponibili in qualità biologica e se sono stati preparati senza solventi chimici. La percentuale si riferisce al fabbisogno annuale in materiale secco dei foraggi di origine agricola per questa categoria animale (vedi allegato 10.4).

4.5.4 Foraggiamento di ovini e caprini

Per il foraggiamento di ovini e caprini si applicano le regole del foraggiamento bovino se non regolato diversamente di seguito.

L'allevamento avviene con latte naturale, se possibile latte materno, somministrato durante un periodo di almeno 45 giorni. Per l'allevamento di agnelli e capretti in aziende produttrici di pecore lattifere e capre lattifere e in casi problematici (agnelli ripudiati, trigemini ecc.) è ammesso l'utilizzo di latte vaccino prodotto in modo ecologico o di latte in polvere da latte prodotto in modo ecologico.

Ad eccezione dei montoni, pecore e capre > 12 mesi allevate in stalla e su aree all'aperto a pavimentazione fissa a causa di una mancanza di pascoli durante il periodo vegetativo devono essere alimentati prevalentemente con foraggi verdi. Una quantità inferiore è possibile se la percentuale di foraggi verdi deve essere ridotta o azzerata per cause climatiche.

In aziende in cui il foraggiamento verde avviene sul pascolo, non è prescritto il foraggiamento verde in stalla per singoli gruppi di animali per le quali temporaneamente non è possibile il pascolo.

4.5.5 Foraggiamento di volatili

Almeno il 10% della razione alimentare giornaliera per galline ovaiole deve essere somministrato in forma di granaglie sparse sullo strame. Deve essere garantita l'assunzione libera di gusci di conchiglia, grit o simile. Nella razione alimentare devono essere contenute componenti a bassa digeribilità (p.es. erba).

Per il pollame almeno il 65% dei foraggi somministrati durante la fase d'ingrasso consiste in cereali, piante proteiche e semi oleosi.

Le pollastre al più tardi a partire dalla 7a settimana di vita devono poter assumere un misto di granaglie sparso sullo strame.

Agli uccelli acquatici (anatre, oche) dalla 6a settimana in poi una parte dei foraggi deve essere offerta in forma umida.

Per il pollame giovane possono essere utilizzati, salvo l'autorizzazione dell'autorità di controllo e fino al 31 dicembre 2025, fino al 5% di foraggi ricchi di albumine non biologici scelti se questi non sono disponibili in qualità biologica e se sono stati preparati senza solventi chimici. La percentuale si riferisce al fabbisogno annuale in materiale secco dei foraggi di origine agricola per questa categoria animale (vedi allegato 10.4).

4.5.6 Foraggiamento di equini

Se nell'allevamento in una pensione per cavalli vengono utilizzati foraggi non ammessi dal padrone del cavallo o se vengono eseguiti trattamenti, deve essere garantito che questi siano innocui per il ciclo aziendale. Il letame accumulato in queste circostanze è da trattare come concime organico extraaziendale.

4.5.7 Foraggiamento di conigli

I luoghi per nutrirsi devono sempre essere accessibili per tutti gli animali.

La maggior parte della razione consiste in foraggi grossolani sotto forma di erba da pascolo, fieno, insilato verde, farina di erbe disidratate (mangime granulare) ecc. Inoltre devono essere contenuti elementi duri come rami, rametti, legno fresco o altro simile per rosicchiare.

Il periodo minimo di allattamento ammonta ad almeno 42 giorni dalla nascita.

4.6 Salute animale

4.6.1 Considerazioni generali

La base per la salute e fertilità degli animali sono la detenzione, l'alimentazione e l'allevamento adeguati.

Per mantenere la salute degli animali senza dover ricorrere a medicinali, per quanto possibile, devono essere applicate misure preventive che possono rafforzare le difese dell'animale ed evitare malattie. I medicinali veterinari immunologici sono ammessi per la profilassi di malattie.

Misure igieniche come la pulizia e la disinfezione, il rispetto delle fasi di riposo nelle aree all'aperto senza pavimentazione fissa e sulle superfici prative e le misure di gestione del pascolamento prevalgono sui trattamenti terapeutici.

Le stalle, i recinti, l'attrezzatura e gli utensili devono essere puliti e disinfettati correttamente per prevenire le infezioni incrociate e la proliferazione di vettori di malattie. Le feci, l'urina e i foraggi non consumati o sparsi devono essere eliminati il più spesso possibile per contenere la formazione di odori e per non attirare insetti o roditori. Per allontanare insetti e altri parassiti dagli edifici ed impianti dove vengono allevati animali si possono impiegare rodenticidi (solo nelle trappole) e le sostanze ammesse per l'uso nella produzione ecologica/biologica (vedi 10.7).

4.6.2 Trattamenti

Se degli animali dovessero ammalarsi o ferirsi nonostante le misure di prevenzione per mantenere la loro salute, devono essere trattati senza dilazione. I medicinali tradizionali (con o senza obbligo di ricetta medica) possono essere utilizzati per evitare sofferenze inutili di un'animale o per mantenerlo in vita. Questi medicinali devono essere prescritti dal veterinario.

I mangimi semplici di origine minerale, gli additivi nutrizionali ammessi nell'ambito di queste direttive e i preparati fitoterapeutici ed omeopatici sono da preferire ai medicinali veterinari chimico-sintetici allopatici, inclusi gli antibiotici, se ne è garantito l'effetto terapeutico nella specie in questione e contro la malattia da trattare.

Se un animale o un gruppo di animali è sottoposto a più di tre cicli per anno di trattamenti con medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva dura meno di un anno, gli animali e i prodotti da loro derivati non possono più essere dichiarati beni di produzione ecologica oppure devono percorrere di nuovo la fase di conversione, con riserva di autorizzazione da parte di BIOLAND (vedi 9.2.4). Sono esclusi da questa prescrizione le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e i trattamenti prescritti per legge.

Se vengono usati medicinali chimico-sintetici allopatrici deve essere rispettato un periodo di sospensione doppio di quello definito per legge e di almeno 48 ore per ricavare prodotti alimentari. È principalmente vietato utilizzare medicinali tradizionali e ormoni per trattamenti profilattici. Sono esentati i medicinali il cui utilizzo è regolato per legge e i vaccini. Gli ormoni possono essere utilizzati per animali singoli nell'ambito di una terapia veterinaria. È vietato l'utilizzo di sostanze prodotte sinteticamente che favoriscono la crescita, aumentano la produzione o sopprimono la crescita naturale.

Le vaccinazioni sono ammesse solo se nell'azienda sono noti problemi con malattie, se sono da aspettarsi casi di malattia o quando malattie non possono essere evitate con altre misure di gestione.

Sono ammessi i vaccini legalmente prescritti. Per i trattamenti deve essere osservato l'elenco dei principi attivi e dei gruppi di medicinali il cui utilizzo è vietato o limitato (vedi 10.5).

4.6.3 Registro di stalla

Tutti i trattamenti degli animali devono essere segnati dettagliatamente in un registro di stalla. Ne fanno parte le date del trattamento, la diagnosi, il modo e la durata del trattamento e il periodo di sospensione da rispettare dopo la somministrazione dei medicinali utilizzati. Gli animali trattati devono essere contraddistinti in modo univoco; singolarmente in caso di animali grandi, singolarmente o per partita in caso di volatili e animali piccoli

4.6.4 Conservazione di medicinali

Nell'azienda possono essere conservati solo medicinali il cui utilizzo è consentito nell'azienda. I medicinali devono essere conservati in un armadio farmaceutico protetto dall'accesso ai non autorizzati. I medicinali devono essere contraddistinti in modo univoco. Scorte restanti di medicinali devono essere smaltite correttamente.

4.6.5 Igiene in stalla

Per quanto possibile per la pulizia e la disinfezione della stalla e per la pulizia delle macchine mungitrici e di altre attrezzature da stalla devono essere utilizzati prodotti ecocompatibili. È da osservare l'elenco dei detersivi e dei disinfettanti ammessi (allegato 10.7).

4.7 Allevamento animale

4.7.1 Considerazioni generali

L'allevamento animale deve essere gestito in modo da mantenere e migliorare, sotto le diverse condizioni ambientali, la produttività, la salute, la vitalità e la resistenza degli animali e la qualità dei prodotti che derivano da essi.

Ove possibile, deve essere favorita la conservazione delle razze di animali domestici regionalmente diffusi e a rischio d'estinzione.

Nell'allevamento animale e nella scelta della specie e delle razze devono essere prese in considerazione le particolari condizioni ecologiche del luogo. Per animali che servono per la produzione di latte e per la riproduzione è da prendere in considerazione specialmente la longevità.

Non possono essere allevate specie e razze di animali per cui non sono adatti i sistemi di allevamento soprammenzionati (vedi 4.2).

Per il pollame d'ingrasso vale quanto segue: Se non vengono allevate razze/provenienze che sono definite razze a crescita lenta, sono da osservare i seguenti limiti di età minima per la macellazione:

Galline	81 giorni
Capponi	150 giorni
Anatre di Pechino	49 giorni
Femmine di anatre mute	70 giorni
Maschi di anatre mute	84 giorni
Anatre mulard	92 giorni
Faraone	94 giorni
Maschi di tacchino e oche da carne	140 giorni
Femmine di tacchino	100 giorni
Piccioni e quaglie	28 giorni

4.7.2 Origine di animali riproduttori

Deve essere evitato l'utilizzo di animali riproduttori che derivano da trasferimento di embrione. La riproduzione non deve basarsi al continuo acquisto di animali da riproduzione da origine non ecologica.

4.7.3 Riproduzione

È da puntare alla riproduzione tramite monta naturale. È permesso ricorrere all'inseminazione artificiale per migliorare gli animali da allevamento.

Sono vietati il trasferimento di embrione e la clonazione.

38

4.8 Acquisto di animali

4.8.1 Principi fondamentali

L'acquisto di animali avviene da aziende dell'associazione BIOLAND. Se qui non sono disponibili, le presenti direttive BIOLAND prevedono l'acquisto presso altre aziende biologiche.

Sono esclusi da questa regola solo gli animali che non possono, accertatamente, essere acquistati da tali aziende e per le quali esiste un'autorizzazione eccezionale di BIOLAND e dall'autorità di controllo competente. Sono ammessi come eccezione per l'acquisto di animali da provenienza convenzionale solo i casi descritti in 4.8.2. Singoli animali riproduttori di razze di animali domestici che sono a rischio d'estinzione possono essere acquistati senza ulteriore verifica della disponibilità, senza autorizzazione speciale di BIOLAND e senza limite di età. Devono essere rispettati i termini di conversione e gli avvisi per l'utilizzo del marchio (vedi 9.2.4).

Se vengono acquistate vacche, pecore, capre, maiali e pollame da ingrasso da aziende biologiche non BIOLAND, devono essere rispettati i termini transitori per l'utilizzo del marchio BIOLAND (vedi 9.2.4.1).

Se, con autorizzazione, vengono acquistati animali da aziende a gestione tradizionale, questi animali devono essere tenuti separati dagli animali allevati in modo ecologico o essere identificabili in modo univoco fino alla fine del termine di conversione (vedi 9.2.4.1).

4.8.2 Acquisto eccezionale di animali supplementari convenzionali

4.8.2.1 Bovini

Per creare il primo stock i vitelli destinati alla riproduzione possono essere acquistati immediatamente dopo lo svezzamento e al massimo fino a un'età di 6 mesi.

Ogni anno possono essere acquistati vitelloni prima del loro primo parto e tori riproduttori fino ad un massimo del 10% dello stock di bovini adulti. Questa percentuale può essere aumentata

fino al 40 % se lo stock viene incrementato in modo considerevole, se avviene un cambio di razza o per costruire un nuovo settore aziendale.

4.8.2.2 Suini

Per creare il primo stock possono essere acquistati maiali destinati all'allevamento immediatamente dopo lo svezzamento, ma al massimo fino ad un peso di 35 kg. L'acquisto di scrofette prima del loro primo parto e di verri riproduttori è permesso fino ad un massimo del 10 % per anno dello stock di suini adulti. Questa percentuale può essere aumentata fino al 40 % se lo stock viene incrementato in modo considerevole, se avviene un cambio di razza o per costruire un nuovo settore aziendale.

4.8.2.3 Ovini e caprini

Per creare il primo stock possono essere acquistate agnelle e capre destinate all'allevamento immediatamente dopo lo svezzamento, ma al massimo fino a un'età di 60 giorni.

Ogni anno è possibile acquistare femmine giovani prima della loro prima agnellatura e arieti riproduttori fino ad un massimo del 10 % dello stock di animali adulti. Questa percentuale può essere aumentata fino al 40 % se lo stock viene incrementato in modo considerevole, se avviene un cambio di razza o per costruire un nuovo settore aziendale.

4.8.2.4 Volatili

Le galline ovaiole e i pulcini da ingrasso possono essere acquistati fino a un'età massima di tre giorni.

A partire da un'età di 3 giorni può essere stabulato solo pollame giovane che proviene da aziende gestite in modo ecologico.

La marcatura BIOLAND è possibile solo per animali che sono stati stabulati prima dell'età di 3 giorni.

Per il pollame da ingrasso bisogna assicurarsi che la razza sia adatta a un metodo d'ingrasso che prevede l'accesso all'aperto.

Per i volatili piccoli per creare il primo stock possono essere acquistati animali riproduttori senza limite, altrimenti vale un limite annuale del 10 % dello stock.

4.8.2.5 Daini e cervi

Per creare il primo stock possono essere acquistati animali riproduttori immediatamente dopo lo svezzamento, ma al massimo fino a un'età di 6 mesi. Possono essere acquistati animali riproduttori fino ad un massimo annuale del 10 % dello stock di animali adulti.

4.8.2.6 Conigli

Per creare il primo stock possono essere acquistati animali riproduttori immediatamente dopo lo svezzamento, ma al massimo fino a un'età di 3 mesi.

Possono essere acquistati animali riproduttori fino ad un massimo annuale del 10 % dello stock di animali adulti. Questa percentuale può essere aumentata fino al 40 % se lo stock viene incrementato in modo considerevole, se avviene un cambio di razza o per costruire un nuovo settore aziendale.

L'acquisto di animali che fanno parte di razze di animali domestici a rischio d'estinzione, per l'allevamento, è possibile senza limite di età.

4.9 Identificazione degli animali

Tutti gli animali allevati in un'azienda devono essere identificabili in modo univoco.

Per questo ogni animale o ogni gruppo di animali deve essere contrassegnato ed è prescritta la tenuta di un registro d'azienda.

4.10 Apicoltura

4.10.1 Considerazioni generali

Le parti generali delle direttive BIOLAND sono valide anche per l'apicoltura a meno che di seguito non siano stabilite eccezioni.

L'apicoltura secondo le direttive BIOLAND può essere praticata anche da aziende che non coltivano superfici agricole.

4.10.2 Allevamento di api

4.10.2.1 Ubicazione delle colonie di api

Per l'ubicazione delle colonie di api vale per analogia il punto 2.2.1 di queste direttive. Se l'ubicazione delle arnie è un campo agricolo coltivato, deve trattarsi di una coltivazione ecologica. La posizione è da scegliere in modo che in un raggio di 3 km dall'apiario non ci siano da aspettarsi notevoli deterioramenti dei prodotti dell'apicoltura causati da fonti inquinanti agricole o non agricole.

Per la produzione di polline non possono essere utilizzate colture di piante che sono state trattate con pesticidi durante la fioritura. Devono anche essere evitati centri industriali e ubicazioni vicine a strade molto trafficate (p.es. autostrade).

Se esiste il sospetto di una contaminazione troppo alta causata dall'ambiente, i prodotti dell'apicoltura devono essere fatti esaminare. Se il sospetto viene confermato, si deve rinunciare al relativo sito. Il numero di colonie di api che possono essere collocate in un'ubicazione è tale che per ogni colonia sia garantita una sufficiente disponibilità di polline, nettare e acqua.

Per utilizzare il miele ricavato da colture, come fonte di bottinaggio devono essere preferite per quanto possibile superfici di colture gestite in modo ecologico. È vietata la migrazione mirata verso colture intensive di frutta convenzionale per il bottinaggio o per l'impollinazione.

Le ubicazioni delle colonie di api durante l'anno devono essere segnate in un piano di migrazione. Il piano di migrazione deve contenere indicazioni esatte sul periodo, sul posto (nome dell'area, del campo o simile), sulla mielata e sul numero di colonie.

Anche per l'invernamento le colonie possono essere collocate esclusivamente in zone a gestione BIOLAND e in aree limitrofe. L'utilizzo di siti all'esterno delle zone a gestione BIOLAND è consentita solo previa autorizzazione.

Se delle colonie di api sono collocate in zone che sono state dichiarate non adeguate all'apicoltura ecologica dalle autorità di controllo, i prodotti di queste colonie non possono essere commercializzati con riferimento alla produzione ecologica.

4.10.2.2 Arnie

Le arnie devono essere fatte di legno, paglia o argilla. Sono esclusi dalla regola piccole parti, coperture del tetto, fondi a griglia e dispositivi per l'alimentazione.

Per la produzione delle arnie devono essere utilizzate colle e vernici prive di contaminanti (p.es. vernici naturali a base di olio di lino o olio di tung) Vernici contenenti biocidi e ottenute per sintesi chimica non sono ammesse. Non è ammesso il trattamento delle arnie all'interno tranne con cera d'api, propoli e oli vegetali. La pulizia e la disinfezione deve essere effettuata con il calore (fiamma, acqua calda) o in modo meccanico. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze chimiche.

4.10.2.3 Cera e favi

Le colonie di api durante la stagione riproduttiva devono avere l'opportunità di costruire favi naturali su diversi telai da nido.

Le pareti interne e le strisce iniziali per la costruzione di favi possono essere fatti esclusivamente di cera d'api che è stata ricavata da favi naturali o da cera di disopercolatura da aziende BIOLAND. Sono vietate pareti interne di plastica. Nella cera d'api non devono essere trovati residui di prodotti chemioterapici che facciano presumere una lotta proibita contro la varroa o contro la tignola degli alveari. La cera non deve entrare in contatto con solventi, sbiancanti o altri additivi. Per la trasformazione della cera sono ammessi solo utensili e contenitori in materiale inossidabile. Per la pulizia dei favi sono ammessi solo processi termici e preparati con *Bacillus thuringiensis*.

4.10.2.4 Tranquillizzare e allontanare le api

Per tranquillizzare e allontanare le api non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica. L'utilizzo di fumi deve essere limitato a un minimo. I materiali per produrre fumi devono essere materiali naturali.

4.10.2.5 Alimentazione delle api

L'alimentazione delle api è permessa se è necessaria per uno sviluppo sano delle colonie d'api. Le api dovrebbero essere alimentate con miele della propria apicoltura se le circostanze aziendali lo permettono.

L'alimentazione con zucchero deve essere limitata all'invernamento e alla fase di sviluppo di colonie giovani.

Deve essere evitata una falsificazione del miele causata da un'eccedenza di mangime invernale prelevando il mangime prima dell'inizio del bottinaggio. L'alimentazione durante periodi di carenza di miele è ammessa solo con miele BIOLAND.

Non è ammessa l'alimentazione con sostanze succedanee del polline. Per l'alimentazione possono essere utilizzati solo mangimi BIOLAND. Se tali non sono disponibili, devono essere utilizzati altri mangimi di provenienza biologica come previsto dalle direttive BIOLAND.

4.10.2.6 Salute delle api

È vietato l'impiego di medicinali chemioterapici. Esclusivamente per la lotta contro la varroa, accanto a metodi biotecnici e biofisici, sono ammessi anche

- l'acido lattico,
- l'acido formico,
- l'acido ossalico e
- il timolo (eventualmente insieme a eucaliptolo, canfora e mentolo).

Per le colonie di api che sono destinate alla costruzione di favi da cui si andrà a prelevare il miele, l'utilizzo di queste sostanze è ammesso solo nel periodo tra l'ultima raccolta del loro miele nell'anno e il 15 gennaio dell'anno successivo. Deve essere evitata un'ossidazione con metalli che potrebbero causare residui potenzialmente pericolosi.

Tutte le misure di trattamento devono essere segnate in un registro dei trattamenti.

4.10.2.7 Pratiche di allevamento delle api

Sono vietati il taglio delle ali delle api e altri tipi di mutilazione.

La covata da fuco può essere eliminata solo nella lotta contro la varroa.

4.10.2.8 Riproduzione delle api

È l'obiettivo dell'allevamento di poter lavorare con un'ape adattata alle circostanze ecologiche e tollerante alla varroa.

Sono da preferire pratiche naturali di allevamento e di riproduzione. Deve essere rispettato l'istinto sciamatorio degli animali.

L'inseminazione strumentale può essere utilizzata in casi singoli in aziende dedite all'allevamento, con autorizzazione eccezionale di BIOLAND.

4.10.2.9 Acquisto

L'acquisto di colonie di api, di nuclei, sciami o regine è ammesso solo da aziende BIOLAND. Solo se questi non sono disponibili durante la stagione di vendita e di riproduzione prevedibile nell'area di diffusione BIOLAND, è ammesso l'acquisto da altre aziende biologiche come previsto nelle direttive BIOLAND. È richiesta la precedente autorizzazione esplicita di BIOLAND. È ammesso catturare e introdurre nel proprio allevamento sciami selvatici convenzionali a condizione che il loro numero non superi il 10 % del patrimonio apicolo dell'azienda all'anno. La regola dei 10 % vale anche per l'acquisto di api regine di origine convenzionale.

4.10.2.10 Marcatura

Tutte le colonie di api devono essere marcate con un numero in serie progressiva ed essere inserite in un registro delle colonie di api.

4.10.3 Miele**4.10.3.1 Raccolta**

Può essere prelevato esclusivamente miele maturato all'interno dell'arnia. Favi che sono destinati alla produzione di miele non possono contenere covata. È vietato l'utilizzo di repellenti chimici e l'uccisione delle api durante la raccolta.

Tutte le misure prese durante la raccolta del miele devono essere segnate nel registro delle colonie di api indicando nel modo più dettagliato possibile le quantità raccolte.

4.10.3.2 Trasformazione

Il riscaldamento del miele deve avvenire nel modo più delicato possibile. Non può essere superata una temperatura di 40 °C. È ammesso il procedimento con apparecchio Melitherm.

Se possibile, il miele deve essere confezionato prima che si solidifichi per la prima volta. Per la vendita sono da usare preferibilmente contenitori a rendere. Per uno stoccaggio delicato degli ingredienti naturali del miele deve essere scelto un luogo fresco, asciutto e buio. Per eliminare delle impurità, come particelle di cera, il miele può essere filtrato con l'uso di un setaccio (a maglia non inferiore a 0,2 mm). I materiali che vengono a contatto con il miele devono essere materiali per uso alimentare. In questo contesto è da osservare che il miele è una derrata alimentare con un valore del pH basso.

4.10.3.3 Criteri di qualità misurabili del miele

Oltre alle disposizioni di legge vale quanto segue: contenuto di acqua max. 10 % (miele di brughiera 21,5 %), contenuto in HMF max. 10 mg/kg, unità di invertasi min. 64 u/kg di miele (secondo Siegenthaler), sono esclusi i mieli che naturalmente contengono pochi enzimi (mieli monofloreali di acacia e di tiglio).

Il miele che non corrisponde ai criteri di qualità in relazione ai contenuti in HMF, enzimi o acqua, se viene utilizzato il marchio BIOLAND, può essere commercializzato esclusivamente come miele trasformato.

Nel miele non devono essere trovati residui di prodotti chemioterapici che facciano presumere un trattamento non ammesso.

4.10.3.4 Dichiarazione

Tutti i contenitori di stoccaggio e di vendita devono essere etichettati. Si raccomanda di contrassegnare i vasi di miele con il seguente avviso: A causa del grande raggio di volo delle api non è presumibile che in ogni caso raccolgano soprattutto o esclusivamente in superfici coltivate in modo ecologico (o una dicitura analoga).

4.10.4 Polline

4.10.4.1 Trappole per il polline

Il dispositivo per la raccolta del polline deve essere costruito in modo che non possa ferire le api. Il dispositivo per raccogliere il polline deve essere fatto in modo che rimanga a disposizione delle api

abbastanza polline per il loro approvvigionamento. Il polline raccolto nella trappola per il polline deve essere protetto da pioggia, umidità e luce solare diretta. La trappola per il polline deve essere costruita in modo che si possa evitare un eccessivo agglutinamento (accumulo) del polline.

Per la ventilazione il fondo del contenitore che raccoglie il polline deve essere fatto di una fine griglia in acciaio inox. Le arnie devono essere pulite regolarmente.

Il contenitore che raccoglie il polline deve essere fatto di un materiale per uso alimentare e deve essere pulito regolarmente quando necessario (min. 2 volte per settimana) in modo accurato con acqua bollente o vapore per evitare l'ammuffimento.

4.10.4.2 Trasformazione

Il polline deve essere prelevato almeno una volta al giorno e non può essere lasciato nella trappola durante la notte.

Il polline prelevato deve subito essere fatto essiccare o deve essere congelato per una successiva trasformazione. L'aria per l'essiccazione non può superare i 40 °C. Grado di essiccazione: Il contenuto di acqua non può superare il 6 %.

Il polline deve essere pulito meccanicamente. Occorre garantire che non vi siano corpi estranei nel polline.

4.10.4.3 Imballaggio e stoccaggio

Il polline deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto. I contenitori di stoccaggio e di vendita devono essere chiusi il più possibile in modo ermetico per riparare il polline dall'umidità, e proteggere dalla luce.

Sui contenitori di stoccaggio deve essere segnato l'anno di raccolta e il numero di lotto.

Sulla confezione di vendita deve essere segnato il numero di lotto e il termine minimo di conservazione. Questa data non può superare il 31 luglio del secondo anno dopo l'anno di raccolta.

4.10.5 Altri prodotti apicoli

L'utilizzo del marchio BIOLAND per la cera d'api e per prodotti a cera d'api è ammesso se la cera d'api originariamente proviene da api di un'azienda BIOLAND.

Per la produzione di idromele valgono i regolamenti di trasformazione per vini di miele.

4.10.6 Conversione

Il periodo di conversione inizia quando le prescrizioni di produzione soprattutto per le arnie e i telaini corrispondono alle direttive. Arnie di legno già presenti, verniciate con sostanze innocue, possono essere considerate conformi alle direttive. Durante il periodo di conversione viene creato un ciclo di cera BIOLAND.

L'utilizzo del marchio BIOLAND è ammesso per prodotti apicoli provenienti da colonie di api convertite se queste sono gestite da almeno un anno secondo queste direttive, se è stato attuato il ciclo di cera BIOLAND e se tutte le colonie dell'azienda sono coinvolte nella conversione. Scorte di miele del periodo prima e durante la conversione devono essere etichettate in modo univoco.

4.11 Stagnicoltura

4.11.1 Considerazioni generali

Le parti generali delle direttive BIOLAND sono valide anche per la stagnicoltura a meno che di seguito non siano stabilite eccezioni.

4.11.2 Metodi di allevamento

4.11.2.1 Requisiti generali per l'allevamento

I pesci possono essere messi e allevati solo in corpi d'acqua naturali o prossimi allo stato naturale, come bacini di terra e stagni. È vietato foderare lo stagno con pellicola o allevare i pesci in impianti di gabbie galleggianti. La migrazione libera di pesci che vivono in corpi d'acqua naturali non deve essere impedita dallo stagno. Per nuove costruzioni e modifiche è prescritta l'impostazione di un fossato di diversione. Deve essere garantito che le specie di pesce introdotte e coltivate non possano scappare dalla coltura. Se dovessero esserci perdite di pesci, queste devono essere documentate.

Per la riproduzione si applicano regolamenti separati (vedi punto 4.11.9).

4.11.2.2 Ingabbiamento

Per l'ingabbiamento servono stagni con uno strato di materiale organico possibilmente sottile oppure contenitori adeguati. Il tempo di permanenza dei pesci nelle gabbie deve essere il più corto possibile.

4.11.3 Qualità dell'acqua

Per l'acqua affluente sono da rispettare i seguenti prerequisiti minimi:

- non o poco inquinata da acque di rifiuto;
- senza inquinanti pericolosi provenienti da misure agricole di fitoprotezione e di fertilizzazione;
- sufficiente contenuto di ossigeno.

La qualità dell'acqua tra l'affluenza e l'uscita non può deteriorarsi notevolmente a causa dell'utilizzo per la stagnicoltura.

Per valutare la qualità dell'acqua vengono utilizzate le classi di qualità stabilite dalla legge. La ventilazione delle acque è ammessa solo per lo scopo di salvare vite in situazioni estreme e non per aumentare la crescita.

4.11.4 Gestione e cura degli stagni

4.11.4.1 Prosciugamento

Se da uno stagno viene prelevato lo stock e di seguito lo stagno viene prosciugato, deve essere garantito con misure adatte di ristagno che non vi sia fango che entri nell'emissario.

4.11.4.2 Fertilizzazione e calcitazione

Come fertilizzanti sono ammessi solo i fertilizzanti organici di cui ai punti 10.1.1 e 10.1.2, carbonato di calcio e farine di roccia. Non è consentito l'utilizzo di calce viva per la fertilizzazione.

4.11.4.3 Piante acquatiche infestanti

Piante acquatiche infestanti possono essere rimosse solo in modo biologico o meccanico (p.es. intorbidamento, sega a catena manuale). Non sono ammessi preparati chimici. Non è ammesso bruciare gli argini.

4.11.4.4 Creazione di biotopi

L'azienda ha l'obbligo di conservare formazioni di biotopo, luoghi di ritiro e di riparo per la flora e la fauna (valore indicativo nell'azienda: 5 % della superficie di stagno). In almeno il 20 % della riva deve essere conservata una zona larga 1,5 m per la vegetazione emergente e come acquitrino.

4.11.5 Densità ittica

La densità ittica deve orientarsi alle condizioni locali e alla resa potenziale naturale dello stagno. Valgono i seguenti limiti massimi di animali:

- carpe/ha: 3.000 carpe di un anno o 600 carpe di due anni.

La produzione totale per ha e per anno ammonta a un massimo di 1.500 kg di pesce.

Se lo stock è misto con tinche e altri pesci non predatori i valori devono essere adattati orientandosi al peso dei pesci. Il numero di pesci predatori deve essere adattato alla disponibilità naturale di cibo. Per creare lo stock devono essere introdotte diverse specie di pesce.

4.11.6 Alimentazione

La base della nutrizione dei pesci è la disponibilità di cibo nello stagno. In questo modo deve essere coperta la maggior parte (più del 50 %) del fabbisogno alimentare necessario per il processo di produzione. Foraggiando mangimi vegetali addizionali, la produzione dello stagno può essere sfruttata in modo ottimale.

Il foraggiamento addizionale può comprendere solo foraggi prodotti dall'azienda o da altre aziende BIOLAND. Se qui non sono disponibili, possono provenire, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche.

4.11.7 Trattamento dei pesci

L'ingabbiamento, il trasporto, la pesca di tutti i pesci e l'uccisione devono avvenire in modo che i pesci non siano sottoposti a sofferenze o stress inutili. Prima dell'abbattimento i pesci devono essere narcotizzati e non possono essere uccisi tramite soffocamento. Gli impianti per la narcotizzazione e per l'abbattimento devono essere ben mantenuti, in modo efficiente e trasparente.

4.11.8 Salute dei pesci

Come trattamento dei pesci sono ammessi, previa autorizzazione dell'autorità di controllo, bagni a immersione con cloruro di sodio, calce viva o permanganato di potassio. Inoltre, l'utilizzo di calce viva è ammesso in casi di emergenza acuta come mezzo di trattamento di uno stock ittico e dopo l'apparizione di una malattia, in quanto mezzo d'igiene, se viene applicata sul fondo bagnato dello stagno dopo il prelievo dei pesci o prima del riempimento con pesci.

L'impiego di medicinali soggetti a prescrizione veterinaria richiede il raddoppiamento del periodo di sospensione ammontando ad un minimo di 48 ore se non è indicato nessun periodo di sospensione prima che i pesci siano immessi sul mercato. I trattamenti allopatrici sono limitati a due trattamenti all'anno. Questo non include le vaccinazioni e le misure nell'ambito di piani di eradicazione obbligatori. Con un ciclo di produzione di meno di un anno è permesso solo un trattamento allopatrico.

Tutte le misure di trattamento devono essere segnate in un registro dei trattamenti.

4.11.9 Riproduzione dei pesci e piscicoltura

L'obiettivo della piscicoltura negli stagni è di allevare pesci sani, produttivi e adattati al loro ambiente, che fanno parte della fauna della regione. L'acquacoltura ecologica/biologica si basa sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori ecologici/biologici e da unità di produzione ecologiche/biologiche.

Non è ammesso l'utilizzo di ormoni. Non possono essere utilizzati pesci poliploidi artificialmente indotti.

4.11.10 Acquisto di pesci

Se disponibili, devono essere acquistati avannotti da aziende BIOLAND. Se qui non sono disponibili, devono essere acquistati, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche.

Pesci acquistati a fini riproduttivi da aziende convenzionali, previa autorizzazione da parte dell'ente di controllo, devono avere passato almeno due terzi della loro vita in un'azienda BIOLAND per poter essere commercializzati sotto il marchio BIOLAND.

4.11.11 Conversione

L'adattamento della stagnicoltura alle direttive avviene durante il periodo di conversione. All'inizio del periodo di conversione deve essere valutata l'idoneità del corpo d'acqua e dell'ubicazione. Di norma la conversione avviene in un periodo breve di due anni.

Dopo un massimo di 5 anni tutte le unità di produzione devono essere incluse nella conversione. L'utilizzo del marchio BIOLAND è ammesso quando l'intero processo di produzione (ossia un'unità di produzione completa) è convertito e quando i pesci sono stati allevati per almeno 2/3 della loro vita secondo queste direttive. Se la conversione dell'intera azienda con tutte le filiere produttive avviene in un unico passo, per tutti i pesci presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione, dopo 24 mesi è ammesso l'utilizzo del marchio BIOLAND.

Come prerequisito minimo per l'utilizzo del marchio da parte delle unità di produzione acquicola, inclusi gli animali in allevamento già presenti, caratterizzate dalle seguenti tipologie di impianto sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

- per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati, un termine di conversione di 24 mesi;
- per gli impianti che sono stati prosciugati o che hanno osservato un periodo di fermo, un termine di conversione di 12 mesi;
- per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati, un termine di conversione di 6 mesi;
- per gli impianti in acque aperte un termine di conversione di 3 mesi.

5 Orticoltura e colture permanenti

Le parti generali delle direttive BIOLAND sono valide anche per l'orticoltura e le colture permanenti a meno che di seguito non siano stabilite delle eccezioni.

In aziende senza bestiame l'approvvigionamento con azoto deve provenire per quanto possibile dall'azienda stessa, coltivando leguminose. La quantità di concime azotato aggiuntiva necessaria e ammessa può essere acquistata sotto forma di concime organico supplementare da altre aziende.

5.1 Coltivazione di verdure

5.1.1 Concimazione

La quantità totale dei concimi organici e dei concimi organici supplementari impiegati per la coltivazione di verdure a campo aperto non può superare 110 kg di azoto per ha e per anno. Nella serra la quantità della concimazione azotata è da adattare alle colture permanenti e alle aspettative di rendimento.

Nella coltivazione di verdure a campo aperto durante il periodo vegetativo in media annuale per una durata complessiva di 12 settimane il 20% della superficie arabile deve essere coltivata con colture da sovescio. Per la contabilizzazione delle superfici a concimazione verde il periodo di riferimento è di 2 anni. Nelle serre il mantenimento e l'aumento della fertilità e dell'attività biologica del suolo avvengono grazie all'uso di piante da sovescio a breve termine e leguminose e il ricorso alla diversità vegetale.

In genere per la coltivazione di verdure è specialmente importante il punto 3.4.5. Per controllare la dinamica dell'azoto nel suolo è vivamente raccomandato di effettuare controlli regolari misurando la quota di azoto minerale nel suolo (metodo Nmin).

5.1.2 Disposizioni per la coltivazione nel suolo e la produzione in vaso

La coltivazione di verdure avviene nel suolo naturale (vedi 3.1). La coltivazione su lana di roccia, l'idroponica, la tecnica del film nutritivo, le coltivazioni su strato sottile di terra e procedure simili non sono ammesse, così come non lo è la coltivazione in sacchi o contenitori. È ammessa la coltivazione di erbe aromatiche in vasi, se questi vengono veduti insieme alla pianta.

È ammessa la produzione di germogli di cicoria mediante immersione in acqua limpida.

Non è ammesso l'utilizzo di torba per arricchire i suoli con sostanza organica. È inoltre vietato l'utilizzo di polvere plastica e di altre sostanze sintetiche sul suolo e nei substrati.

5.1.3 Vaporizzazione di superfici e terreni

È ammesso vaporizzare terreni e substrati. Nelle serre è ammessa la vaporizzazione superficiale del suolo fino a una profondità di 10 cm per la lotta contro le piante infestanti.

5.1.4 Coltivazione nelle serre di vetro e di plastica

5.1.4.1 Riscaldamento di serre di vetro e di plastica

D'inverno (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) il riscaldamento deve possibilmente essere limitato alla protezione delle superfici coltivate dal gelo (5 °C). Se è indispensabile riscaldare a sopra i 5 °C d'inverno, le seguenti misure per la protezione del clima devono essere intraprese:

- Le serre devono essere dotate di una doppia copertura (per es. doppio telo, pellicola bugnata, lastre alveolari) o di uno schermo termico. In alternativa può essere utilizzato anche un isolamento di efficienza superiore che porta a un coefficiente di trasmissione termica (valore U) sotto 2,1 W/m²K per l'edificio.

- Dal 2030 il riscaldamento deve essere alimentato almeno all'80 % e dal 2040 al 100 % da fonti di energia rinnovabile o da fonti di energia che corrispondono alle corrispondenti prescrizioni BIOLAND. Dal 2040 queste prescrizioni valgono in generale per il riscaldamento di serre di vetro e di plastica. È escluso da queste restrizioni il riscaldamento temporaneo in situazioni di emergenza.

5.1.4.2 Illuminazione nelle serre di vetro e di plastica

L'illuminazione di assimilazione non è ammessa. Sono escluse da questa regola le piante giovani e le erbe aromatiche e le piante ornamentali annue. La corrente acquistata deve provenire da fonti di energia rinnovabile.

5.1.4.3 Fumigazione e concimazione CO₂ nelle serre di vetro e di plastica

È vietata la fumigazione con etilene industriale o in bombole.

Dal 1° gennaio 2026 la concimazione con CO₂ sarà ammessa solo con gas derivanti da fonti biogeni o con gas di scarico provenienti dalla propria azienda.

5.1.5 L'utilizzo di materiali tecnici per la pacciamatura

In qualsiasi momento un massimo del cinque per cento delle superfici all'aperto utilizzate per l'orticoltura può essere coperto con film in plastica, tessuto o carta da pacciamatura. Le aziende con meno di 4 ha di superficie orticola possono pacciamare fino a 2000 m² con i materiali soprammenzionati.

5.1.6 Raccolta e lavorazione

Raggiungere e mantenere una qualità ottimale per l'alimentazione delle persone è il principio massimo nella scelta del metodo e del momento di raccolta e nella lavorazione dei beni.

5.2 Coltivazione di erbe aromatiche nel terreno naturale

5.2.1 Considerazioni preliminari

Le piante officinali e le piante aromatiche, in quanto colture specializzate, presentano grandi sfide riguardo alla coltivazione e alla trasformazione. Il loro utilizzo, specialmente per la medicina naturale tradizionale, la fitoiatria e la cosmesi, richiede conoscenze tecniche dettagliate per poter garantire l'efficienza desiderata delle materie prime.

5.2.2 Consulenza per la coltivazione

Per raggiungere i componenti desiderati, l'ubicazione, la concimazione, la rotazione delle colture e la trasformazione devono essere adattati nel miglior modo alle varie esigenze delle singole specie. Prima di assumere la coltivazione di piante officinali e piante aromatiche l'azienda dovrebbe quindi farsi consultare.

5.2.3 Scelta della posizione

A causa dell'importanza particolare delle erbe officinali è necessario dedicare un interesse speciale alla posizione (vedi 2.2.1). Se non esistono piantagioni protettive adatte, la distanza da strade deve ammontare a un minimo di 50 m, per strade campestri deve essere di 5 m.

5.2.4 Concimazione

È vietato spargere concime semiliquido o liquame sulle colture nell'anno di raccolta. Lo sterco fresco può essere sparso solo fino all'inizio della vegetazione.

5.2.5 Trasformazione

Il mantenimento dell'alta qualità è il massimo principio da rispettare durante la trasformazione. Le apparecchiature per la trasformazione devono essere fatte in modo che i beni raccolti vengano trattati delicatamente quanto più possibile e che le sostanze nocive (p.es. lubrificanti) non possano entrare in contatto con il raccolto.

5.2.6 Essiccazione

I beni raccolti destinati all'estrazione di droghe devono essere portati all'impianto di essiccazione immediatamente dopo la trasformazione. Non possono essere utilizzati materiali che presentano un rischio per la salute, come p.es. PVC e agglomerato di legno trattato. Devono essere evitati parti in acciaio zincato. La stanza da essiccazione dovrebbe essere un'unità chiusa. Sono vietati il riscaldamento diretto con petrolio o legno e la disidratazione con additivi chimici. Durante l'essiccazione la temperatura non può superare il punto critico a partire dal quale la qualità inizia a deteriorare. La droga deve essere essiccata al punto da poter garantire la conservazione (l'otto per cento è ideale). Differenti specie di piante non possono essere essiccate allo stesso tempo una sopra o sotto l'altra se una potrebbe avere un impatto negativo sull'altra.

5.2.7 Fase di post-produzione e imballaggio

Conservare intatti gli ingredienti è il principio massimo durante la fase di post-produzione. Non sono quindi desiderati uno sminuzzamento o una polverizzazione eccessivi.

I lavori di post-produzione e l'imballaggio della droga devono avvenire il più presto possibile dopo l'essiccazione. Prima dell'imballaggio la droga deve essere lasciata raffreddare per raggiungere temperatura esterna.

Il materiale di imballaggio non può rilasciare sostanze indesiderate alla droga e deve proteggere dall'esposizione alla luce (vedi 7.5).

5.2.8 Stoccaggio

Il magazzino deve essere asciutto, protetto dalla luce e possibilmente fresco. È indispensabile il controllo settimanale dei beni depositati riguardo al livello di umidità e all'eventuale attacco di funghi o a infestazioni parassitarie. Droghe di vario genere imballate in materiali permeabili all'aria non possono essere stoccati una sopra l'altra.

5.3 Germogli e plantule

Per la produzione di germogli e plantule bisogna usare semi ottenuti da moltiplicazione in aziende BIOLAND. Se non sono disponibili in quantità e qualità sufficiente, secondo le prescrizioni delle presenti direttive BIOLAND, è ammesso ricorrere a materiale di partenza da altre aziende biologiche. Non è ammesso materiale da provenienza convenzionale.

L'acqua utilizzata per la produzione di germogli e plantule deve avere la qualità di acqua potabile. Come materiali di sostegno possono solo essere utilizzati i componenti di sostrato inerti, elencati nell'allegato 10.1.

5.4 Funghicoltura

5.4.1 Principi fondamentali

Non solo la raccolta ma anche le altre tappe essenziali nella produzione di funghi (preparazione del substrato, inoculazione, incubazione) devono avvenire nella propria azienda o in un'azienda che appartiene all'associazione BIOLAND. Se qui non sono praticabili, devono avvenire, se-

condo le presenti direttive BIOLAND, in un'altra azienda biologica. Altri substrati da provenienza ecologica (incubati o non incubati) sono soggetti all'autorizzazione da parte di BIOLAND.

5.4.2 Substrato

I materiali organici di partenza, le componenti di substrato e gli additivi per il substrato (paglia, cereali, crusca ecc., sterco e compost) devono provenire da aziende dell'associazione BIOLAND. Se qui non sono disponibili, devono provenire, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche. Può essere utilizzato esclusivamente letame biologico proveniente da aziende dove è garantito che per la lettiera sia stato utilizzato solo materiale da produzione biologica. Se il legno da aziende biologiche non è disponibile in quantità sufficiente, dopo un attento esame è possibile scegliere altre fonti d'acquisto. Per ottenere del materiale il meno contaminato possibile, quando si selezionano tronchi d'alberi, trucioli o segatura, è necessario che la provenienza del legno sia rintracciabile; eventualmente l'innocuità deve essere comprovata con delle analisi. Componenti di substrati non organici devono corrispondere al punto 10.1.4 dell'allegato.

Per colture di champignon è possibile l'utilizzo di torba come terra di copertura.

5.4.3 Disinfezione e difesa delle piante

Oltre al compostaggio sono ammessi solo procedimenti termici per la disinfezione del substrato. Le attrezzature possono essere sterilizzate con alcool e acido acetico.

Il massimo principio per mantenere sane le colture è la difesa preventiva (igiene, gestione del clima, difesa meccanica da parassiti ecc.). Nella funghicoltura non è ammesso l'impiego di insetticidi con piretro.

5.4.4 Micelio

È auspicabile mirare all'acquisto di miceli ecologici, preferibilmente presso aziende BIOLAND o, secondo le presenti direttive BIOLAND, da altre aziende biologiche. I cereali per la produzione di miceli in azienda devono provenire da aziende BIOLAND. Se qui non sono disponibili, le direttive BIOLAND prevedono l'acquisto presso altre aziende biologiche.

5.4.5 Impiego dell'energia

Scegliendo locali di coltura adatti, l'impiego di energia per la gestione delle colture deve essere mantenuto il più basso possibile.

5.5 Frutticoltura

5.5.1 Principi fondamentali

La coltivazione di frutta, in quanto coltura intensiva permanente, impone requisiti particolari per la disposizione dell'intera azienda. Le condizioni per una frutticoltura organico-biologica di successo sono:

- la scelta di varietà, di portainnesti e della forma di allevamento adatti,
- la creazione e il mantenimento di un equilibrio ecologico tra parassiti e insetti utili,
- la creazione di un microclima favorevole nei frutteti e
- l'applicazione di misure per rafforzare la salute delle piante e per prevenire malattie e infestazioni parassitarie.

La coltivazione di frutta avviene nel suolo naturale. Le plantule e i germogli possono essere coltivati in contenitori per il successivo trapianto.

5.5.2 Gestione del suolo, inerbimento, concimazione

Frutteti con alberi da frutto e arbusti da bacche devono essere inerbiti durante tutto l'anno. Per la coltura prativa devono essere usate miscele di sementi polifite e adatte alle condizioni locali. È anche possibile la vegetazione spontanea.

La vegetazione deve essere regolata con misure meccaniche o con pascolo in tal modo che la biodiversità sia garantita e che l'insediamento di insetti utili venga favorito grazie a piante fiorienti. I filari possono essere lasciati privi di coltivazione.

Nelle serre il mantenimento e l'aumento della fertilità e dell'attività biologica del suolo avvengono grazie all'uso di piante da sovescio a breve termine e leguminose e il ricorso alla diversità vegetale.

La quantità totale dei concimi azotati (vedi 10.1) utilizzati non può superare i 90 kg N/ha di superficie coltivata con frutta per anno. In aziende senza bestiame questa quantità può essere acquistata.

5.5.3 Materiale di supporto

Come materiale di supporto non possono essere utilizzati legnami tropicali o subtropicali. Sono ammesse le erbe tropicali bambù e bambù tonchino.

5.5.4 Impollinazione

Se per l'impollinazione dei frutteti vengono installate colonie di api, di preferenza la richiesta deve essere indirizzata verso apicolture BIOLAND.

5.6 Viticoltura**5.6.1 Gestione del suolo, inerbimento e concimazione**

Per diminuire i problemi e gli svantaggi della monocultura nei vigneti e per garantire la produzione di uva, succo e vino di alta gamma, nell'ambito di una coltivazione estensiva, il vigneto produttivo deve essere inerbito durante tutto l'anno. L'inerbimento deve essere regolato con mezzi meccanici in modo tale che resti intatta la diversità delle specie e che con le piante fiorite venga favorito l'insediamento di insetti utili.

Con l'obiettivo di attuare misure speciali di gestione del suolo, in casi di siccità estiva e per la cura di vigneti giovani è possibile dissodare il terreno inerbito di tempo in tempo. Se il terreno rimane aperto per più di tre mesi, deve essere coperto con del materiale organico. Quando si effettua una nuova semina la semente deve consistere di un insieme di diverse varietà contenente una grande quantità di leguminose. È necessario vigilare sul bilancio azotato. I vigneti in pendio con terreni ricchi di scheletro devono essere gestiti in conformità alle circostanze locali. Cambiamenti dell'inerbimento annuale sull'intera superficie devono essere segnati nella scheda di controllo.

Nella viticoltura durante un ciclo triennale la concimazione azotata non può superare una quantità totale di 150 kg N/ha, di cui nell'anno di concimazione un massimo di 70 kg N/ha può essere assimilabile dalle piante.

5.6.2 Materiale di sostegno

Come materiale di sostegno non possono essere utilizzati legnami tropicali o subtropicali.

5.6.3 Difesa delle piante

Nell'interesse di adottare una cura preventiva delle piante nella viticoltura, tutte le misure di coltivazione devono aver luogo in modo da rafforzare la resistenza della vite, da diminuire la pressione di infestazione parassitaria e da favorire gli insetti utili. Sono di fondamentale importanza la scelta di una varietà di viti adatta all'ubicazione, il tipo di allevamento, la formazione del

ceppo, il diradamento, la nutrizione delle viti e la gestione del suolo. Come prodotti fitosanitari diretti e per incrementare l'autoregolazione dell'ecosistema nel vigneto e la resistenza delle viti possono essere utilizzate le sostanze elencate nell'allegato 10.2.

Inoltre, l'intera azienda è sottomessa alle direttive qui descritte anche nel caso che siano adottate misure interaziendali di difesa delle piante effettuate con mezzi aerei. Deve essere concordato per iscritto con BIOLAND quali parcelle potrebbero essere considerate a rischio di un utilizzo di pesticidi e di deriva da trattamenti con elicotteri. Sono da prendere in considerazione la grandezza, la forma e l'ubicazione. L'uva ottenuta da queste superfici e i beni prodotti da essa, come succo e vino, non possono essere commercializzati sotto il marchio BIOLAND.

5.7 Coltivazione del luppolo

5.7.1 Posizione e impianti

Se il sito lo richiede, entro cinque anni dopo la conversione, devono essere realizzate piantagioni protettive (nelle immediate vicinanze di impianti convenzionali) o superfici di compensazione ecologica (in campi privi di vegetazione)

Nuovi impianti di luppolo devono trovarsi in posizioni periferiche o separate.

Per evitare la deposizione di sostanze fitosanitarie convenzionali la distanza a luppoli convenzionali deve ammontare a un minimo di 10 m. Ove questo non è possibile, le file esterne devono essere raccolte separatamente e il raccolto deve essere commercializzato come produzione convenzionale.

5.7.2 Materiale di sostegno

Il legno del materiale di sostegno per nuovi impianti di luppolo deve provenire da specie di alberi locali. L'impregnazione deve avvenire con sostanze che hanno la migliore compatibilità ambientale possibile.

5.7.3 Inerbimento

È da puntare a un inerbimento annuale del luppolo con un insieme di diverse varietà di erbe, erbe aromatiche e leguminose. Per evitare la lisciviazione di nutrienti in ogni caso è prescritto l'inerbimento dalla raccolta fino alla primavera.

5.7.4 Concimazione

L'approvvigionamento del luppolo con nutrienti deve avvenire soprattutto con concimi prodotti dall'azienda e con una concimazione verde equilibrata. La quantità totale di concimi aziendali e di concimi supplementari extraaziendali organici (vedi 10.1) non può superare 70 kg di azoto per ha e anno.

5.7.5 Preparazione

È vietato l'utilizzo di zolfo per la conservazione durante l'essiccazione e la trasformazione.

5.7.6 Documentazione

Il coltivatore si impegna a compilare uno schedario in cui siano documentate tutte le misure di concimazione, di protezione delle piante e di concimazione verde con le dosi d'applicazione e le date per ogni luppolo.

Sui bollettini di pesatura del sigillo ufficiale devono essere segnati i luppoli di origine.

5.8 Piante ornamentali, arbusti e piante legnose

5.8.1 Concimazione e gestione del suolo

Nelle superfici di coltivazione in campo aperto l'utilizzo di concimi azotati per colture di vivaio è limitato a 90 kg N/ha e per anno, altrimenti a 110 kg N/ha e per anno. Per controllare la dinamica dell'azoto nel suolo è vivamente raccomandato di effettuare controlli annuali misurando la quota di azoto minerale nel suolo (metodo N_{min}).

Le superfici che prevedibilmente saranno a maggese per più di 12 settimane durante il periodo vegetativo e se possibile anche durante l'inverno devono essere coltivate con colture per la concimazione verde.

Nelle serre il mantenimento e l'aumento della fertilità e dell'attività biologica del suolo avvengono grazie all'uso di piante da sovescio a breve termine e leguminose e il ricorso alla diversità vegetale.

5.8.2 Impermeabilizzazione del suolo

L'impermeabilizzazione di spazi all'aperto destinati alla collocazione di vasi e contenitori è ammessa solo per il riutilizzo dell'acqua.

5.8.3 Salute delle piante e controllo delle piante infestanti

In aziende produttrici di piante ornamentali e arbusti e in vivai le misure preventive di protezione delle piante sono di importanza fondamentale. Ciò comprende tra l'altro la scelta di varietà adatte e resistenti, la scelta di sementi e postime sani, una gestione ottimale delle colture con densità adeguate, una rotazione delle colture adeguata, la concimazione e la gestione dell'humus.

Nell'azienda devono essere prese misure che rafforzino le forze di autoregolazione dell'ecosistema (vedi 3.6).

Il controllo delle piante infestanti avviene in conformità al punto 3.8. Nelle serre è ammessa una vaporizzazione superficiale, fino a una profondità massima di 10 cm, contro le piante infestanti.

5.8.4 Piante giovani

Se non sono disponibili piante giovani coltivate in modo ecologico (vedi 3.5), con l'autorizzazione di BIOLAND è possibile ricorrere a piante di origine convenzionale. Queste piante giovani convenzionali devono percorrere il processo di conversione su superfici separate. Se sono destinate a essere vendute prima della fine del periodo di conversione, non possono essere designate come piante biologiche. L'utilizzo del marchio BIOLAND non è ammesso.

5.8.5 Acquisto e merci commerciali

Se vengono acquistati prodotti finiti convenzionali, questi devono essere riconoscibili nell'azienda in ogni momento (vendita, taglio, coltivazione successiva ecc.). Ciò deve essere garantito con misure adeguate (p.es. etichettatura, aiuola o area separata).

In relazione al fatturato ricavato dai prodotti vegetali venduti, la maggior parte deve provenire da produzione biologica.

5.8.6 Terre e substrati

La coltura avviene nel suolo naturale (vedi 3.1). La coltivazione di erbe aromatiche e piante ornamentali in contenitori (vasi, container) è ammessa se il contenitore viene venduto insieme alla pianta. Le plantule e i germogli possono essere coltivati in contenitori per il successivo trapianto.

Prevalentemente, si punta a rinunciare alla torba. La percentuale di torba nei substrati può ammontare ad un massimo di 50 % vol. nei vivai e nelle colture di arbusti e di piante ornamen-

tali, in terre per piante giovani ad un massimo di 70 % vol. Per le piante che nella coltivazione necessitano di un valore pH basso questa regola può essere trascurata.

Compost, sostituti di torba e additivi acquistati devono essere controllati in riguardo alla loro compatibilità con l'ambiente e in particolare al loro contenuto di sostanze nocive.

Non sono ammessi additivi sintetici (p.es. polvere plastica, polvere plastica igroscopica) e lana di roccia.

Terre e substrati possono essere vaporizzati.

5.8.7 Contenitori per la coltivazione

Per la coltivazione è auspicabile l'utilizzo di contenitori che consistono di materiali che marciscono (p.es. carta riciclata, fibre di legno, fibra di lino, iuta, canapa) o di terracotta. Vasi e scodelle in plastica devono essere di un materiale robusto che consente il riutilizzo, ed essere riciclabili. Non sono ammessi i contenitori in PVC. I vasi già presenti che non corrispondono a queste prescrizioni possono essere esauriti durante il periodo di conversione.

6 Stoccaggio

I prodotti BIOLAND devono essere conservati in modo che la qualità non sia compromessa a causa dello stoccaggio. Sono vietati il trattamento del raccolto con sostanze chimiche protettive (insetticidi, fungicidi e simili), la conservazione in contenitori di materiali contenenti sostanze che potrebbero presentare un rischio per la salute, il lavaggio dei frutti conservati con detersivi chimici, la postmaturazione con sostanze chimiche e l'esposizione a radiazioni radioattive. L'utilizzo di antigermoglianti è ammesso esclusivamente nella coltivazione di patate e solo seguendo le prescrizioni specifiche di BIOLAND. Gli antigermoglianti chimico-sintetici sono proibiti di principio. La pulizia degli impianti di stoccaggio deve avvenire con sostanze che escludono la contaminazione dei beni immagazzinati.

7 Trasformazione

7.1 Obiettivi delle direttive di trasformazione

I trasformatori di prodotti BIOLAND si adoperano a portare avanti l'impegno dell'agricoltura ecologica di salvaguardare la base naturale della vita delle piante, degli animali e delle persone a lungo termine. I prodotti BIOLAND conformi a queste direttive sono caratterizzati da un'alta qualità gustativa e un alto valore salutare, ecologico e culturale. Secondo i principi di un'alimentazione integrale, le direttive di trasformazione hanno l'obiettivo di garantire un alto valore qualitativo dei prodotti finali dal punto di vista nutritivo ed ecologico, osservando la sostenibilità sociale delle tappe di commercializzazione e di trasformazione. Offrire la massima trasparenza, in particolare verso i consumatori, è un altro l'obiettivo di queste direttive.

7.2 Sfera di applicazione delle direttive di trasformazione

Tutti i trasformatori BIOLAND, i produttori con trasformazione in azienda e le aziende di trasformazione assoldate sono obbligati a ottemperare a queste direttive.

Ai sensi di queste direttive i trasformatori sono persone fisiche e giuridiche che creano un valore aggiunto tramite la pulizia, lavorazione, trasformazione o l'imbottigliamento di prodotti BIOLAND e che hanno stipulato un contratto con BIOLAND sull'utilizzo del marchio.

Accanto alle direttive generali di trasformazione si applicano le direttive relative a prodotti specifici definite nel contratto o nelle direttive di settore (vedi 10.9).

Le relative direttive di settore contengono soprattutto disposizioni riguardo alla sfera di applicazione, agli ingredienti e coadiuvanti tecnologici, ai metodi di trasformazione, all'imballaggio, all'igiene, alla dichiarazione e all'accertamento di qualità.

7.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.1 Ingredienti da produzione agricola

Di principio, per i prodotti trasformati BIOLAND sono ammessi solo ingredienti da produzione BIOLAND. Devono essere acquistati da produttori e aziende di trasformazione connessi con BIOLAND tramite un contratto da produttore o da trasformatore.

L'utilizzo di altri ingredienti da produzione ecologica per prodotti trasformati BIOLAND è possibile per casi eccezionali giustificati e in misura limitata se questi ingredienti

- non vengono prodotti da aziende di produzione o di trasformazione BIOLAND,
- non sono disponibili, in modo comprovato, in quantità e/o qualità sufficiente da aziende di produzione o di trasformazione BIOLAND.

Prima di utilizzare ingredienti da produzione ecologica non BIOLAND, il trasformatore ha l'obbligo di presentare una richiesta per un'autorizzazione eccezionale a BIOLAND, salvo che BIOLAND non abbia dato un'autorizzazione di utilizzo per certi prodotti o categorie di prodotti (p.es. sementi, spezie, frutti esotici) resa nota ai trasformatori. Un'autorizzazione eccezionale è sempre limitata nel tempo.

Il prerequisito per l'utilizzo di altri ingredienti da produzione ecologica è che questi siano riconosciuti da BIOLAND. Nell'autorizzazione di altri ingredienti, BIOLAND procede secondo le seguenti priorità:

1. Ingredienti o beni che sono stati prodotti da aziende rispettando le direttive BIOLAND e per le quali ciò sia stato comprovato con un controllo che corrisponde ai controlli di membri ordinari.

2. Ingredienti o prodotti da aziende che producono almeno secondo il regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE (Regolamento (UE) 2018/848) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

L'utilizzo di ingredienti da produzione convenzionale, in linea di principio, non è consentito. Se è comprovata la mancata disponibilità di ingredienti da produzione ecologica, in via eccezionale possono essere utilizzati i relativi ingredienti convenzionali fino a una percentuale massima di 5 % se questi sono elencati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, allegato V, parte B. Un prodotto BIOLAND non può contenere allo stesso tempo un ingrediente prodotto in modo ecologico e lo stesso ingrediente prodotto in modo convenzionale.

7.3.2 Altri ingredienti e coadiuvanti tecnologici

Possono essere utilizzati solo ingredienti, additivi e coadiuvanti tecnologici che non provocano effetti nocivi sulla salute. Acqua e sale possono essere utilizzati come ingredienti in prodotti BIOLAND, ma non vengono considerati nel calcolo delle quote percentuali di ingredienti prodotti in modo ecologico.

L'acqua utilizzata deve avere almeno la qualità di acqua potabile. Quando si utilizza sale si deve ricorrere a sale commestibile (sale marino, preferibilmente salgemma), anche iodato. L'utilizzo di sale commestibile iodato deve essere contrassegnato chiaramente. Come agente antiagglomerante sono ammessi carbonato di calcio (E 170) e carbonato di magnesio (E 504).

Gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici ammessi per la produzione di prodotti BIOLAND sono elencati in liste positive nelle direttive di trasformazione BIOLAND relative a prodotti specifici. Se per certi prodotti non dovessero esistere regole, fa fede l'allegato V, sezione A del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Minerali (inclusi oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono ammessi nei prodotti BIOLAND solo se il loro utilizzo negli alimenti in cui sono contenuti è prescritto per legge e autorizzato da BIOLAND.

7.3.3 Non utilizzo di nanomateriale ingegnerizzato

Finora, le conoscenze degli effetti di nanomateriali ingegnerizzati sull'ambiente e sulle persone sono insufficienti. Non possono essere utilizzati ingredienti o sostanze contenenti nanomateriale ingegnerizzato o che consistono di essi.

Definizioni

Per nanotecnologia BIOLAND intende quanto segue:

Sono tecnologie che rendono possibile la manipolazione, l'esplorazione o l'utilizzazione di strutture o sistemi molto piccoli (1-300 nanometri in una dimensione). Sono caratterizzate dal fatto che grazie alla loro piccola dimensione e alla relazione superficie-volume alterata possono generare nuove proprietà. A causa della loro piccola dimensione però possono anche più facilmente reagire con altre sostanze e penetrare negli organismi. Bisogna differenziare tra nanomateriali che appaiono nella natura e nanomateriali artificiali prodotti in modo mirato. I nanomateriali artificiali devono essere distinti da nanomateriali che appaiono naturalmente nell'ambiente (p.es. polveri vulcaniche) e nanomateriali che appaiono naturalmente nelle derrate alimentari (p.es. monosaccaridi, aminoacidi, acidi grassi) o nanoparticelle prodotte involontariamente (p.es. nella farina o nel latte omogeneizzato).

7.4 Trasformazione

Nella lavorazione e trasformazione delle materie prime devono essere applicate procedure che, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche, conservano in modo ottimale gli ingredienti delle derrate alimentari e che corrispondono ai principi di un'alimentazione integrale.

Questo deve essere garantito tramite l'utilizzo di procedure e metodi di trasformazione di carattere biologico, fisico o meccanico. Come solventi di estrazione possono essere utilizzati solo acqua, etanolo, oli vegetali, biossido di carbonio e azoto, la cui qualità è adatta allo scopo. Le procedure devono garantire un uso possibilmente razionale delle risorse come acqua, aria e fonti di energia.

Le relative direttive di settore contengono raccomandazioni per metodi e apparecchiature di trasformazione.

Il trasformatore deve prendere tutte le misure necessarie per

- assicurare l'identità di prodotti e partite BIOLAND grazie a un'identificazione univoca sul prodotto e anche su imballaggi, contenitori, mezzi di trasporto, documenti di trasporto ecc.
- evitare il mescolamento, la contaminazione e lo scambio di prodotti BIOLAND con prodotti non BIOLAND,
- evitare la contaminazione di prodotti BIOLAND con inquinanti e residui, inclusa la contaminazione tramite pulizia o decontaminazione; se necessario, i locali di produzione e gli impianti devono essere puliti e disinfettati accuratamente.

Il trasformatore deve provvedere ad assicurare che queste misure di garanzia della qualità siano adottate anche nella tappa precedente di trasformazione, inclusa la produzione da parte di aziende ingaggiate. In particolare le aziende che accanto ai prodotti BIOLAND trasformano, conservano o trasportano anche prodotti convenzionali, prima di accettare i prodotti BIOLAND, devono pulire completamente e accuratamente i mezzi di trasporto, i locali e i contenitori (sili) di stoccaggio, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature.

Nella lotta contro le infestazioni parassitarie deve essere escluso, in qualsiasi momento, che i prodotti BIOLAND entrino in contatto diretto o indiretto con sostanze non ammesse (p.es. pesticidi). Se delle sostanze o dei procedimenti non ammessi dovessero essere stati applicati a prodotti alimentari o a scorte, i prodotti in questione non possono essere commercializzati come prodotti BIOLAND. Il trasformatore deve provvedere a prendere tutte le misure precauzionali necessarie per evitare una contaminazione, tra cui la rimozione dei prodotti BIOLAND dal magazzino o dalla struttura di trasformazione. L'utilizzo di sostanze non ammesse sull'arredamento o sugli impianti non deve comportare una contaminazione dei prodotti BIOLAND fabbricati in o con essi. In caso di dubbio il trasformatore deve fare esaminare i prodotti riguardo a eventuali residui di inquinanti.

Le misure di lotta contro le infestazioni parassitarie ammesse in aziende contraenti BIOLAND sono descritte nelle direttive BIOLAND sulla lotta contro le infestazioni parassitarie in magazzini e locali aziendali. Le misure d'igiene elementari e l'igiene industriale devono corrispondere ai requisiti di legge.

7.5 Materiali di imballaggio

La scelta dei materiali di imballaggio si fonda sui seguenti criteri:

- I materiali di imballaggio devono essere sicuri dal punto di vista fisiologico, soprattutto riguardo alla migrazione di sostanze nocive agli alimenti, e la loro produzione deve essere ecocompatibile al più possibile.
- Non possono essere utilizzati materiali di imballaggio, magazzini, sili o altri contenitori di stoccaggio che contengono fungicidi sintetici, conservanti o insetticidi. Prodotti BIOLAND non possono essere confezionati in sacchi o contenitori usati, entrati in contatto con sostanze che potrebbero compromettere l'integrità dei prodotti BIOLAND o dei loro ingredienti.
- Il volume degli imballaggi deve essere ridotto alla misura minima tecnicamente necessaria. A questo proposito, i requisiti ecologici prevalgono sugli aspetti di marketing e di costo.

- I materiali di imballaggio, nel contesto del recupero dei rifiuti, devono essere riciclabili.
- Non possono essere utilizzati materiali plastici scarsamente degradabili (p.es. PVC) o materiali plastici la cui produzione è irragionevolmente inquinante per l'ambiente.
- Alluminio, pellicole contenenti alluminio e imballaggi combinati possono essere utilizzati solo previa autorizzazione esplicita di BIOLAND. Il trasformatore ha l'obbligo di impegnarsi a trovare alternative adatte.
- Non si utilizzano imballaggi monouso quando è possibile e ragionevole utilizzare imballaggi riutilizzabili.

Le rispettive direttive di settore contengono raccomandazioni/liste positive per i materiali di imballaggio.

Le conoscenze degli effetti del nanomateriale ingegnerizzato sull'ambiente e sulle persone finora sono insufficienti. Per questa ragione anche gli imballaggi di prodotti BIOLAND non dovrebbero essere fabbricati con nanomateriale ingegnerizzato. In nessun caso eventuali nanorivestimenti devono entrare in contatto con le derrate alimentari.

7.6 Etichettatura e dichiarazione di prodotti BIOLAND trasformati

Nella realizzazione degli imballaggi devono essere rispettate le "Disposizioni per l'utilizzo del marchio" nella versione in vigore, per presentare al consumatore una gamma BIOLAND facilmente riconoscibile.

L'etichettatura e la dichiarazione devono corrispondere alle disposizioni del Codice degli alimenti, dei materiali e oggetti e dei foraggi (LFGB) tedesco e al Regolamento (UE) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti. Gli ingredienti di prodotti BIOLAND devono essere dichiarati in modo completo e in caso di prodotti composti in ordine decrescente del loro peso. Gli elementi di ingredienti composti devono essere elencati in modo completo. Erbe aromatiche e spezie possono essere menzionati con il termine collettivo nell'elenco degli ingredienti se la loro percentuale sul peso totale del prodotto ammonta a meno del 2%. Deve essere indicato chiaramente quali ingredienti provengono e quali non provengono da produzione ecologica.

Se vengono utilizzati additivi, questi devono essere indicati nella lista degli ingredienti con la denominazione del prodotto o con il nome. Un'indicazione del gruppo dell'additivo (p.es. addensante o emulsionante) non è sufficiente. Innanzitutto deve essere contrassegnato chiaramente l'utilizzo di sale commestibile iodato.

7.7 Stoccaggio e trasporto

Le disposizioni generali figurano in sezione 6 delle direttive BIOLAND. I beni prodotti ecologicamente devono essere immagazzinati e trasportati in modo da mantenere il più basso possibile il deterioramento qualitativo così causato, l'inquinamento e il degrado ambientale. Le vie di trasporto percorse devono essere più corte possibili. Prodotti BIOLAND e prodotti non BIOLAND non possono essere conservati o trasportati insieme a meno che i prodotti BIOLAND siano etichettati in modo univoco e separati fisicamente. L'etichettatura univoca durante lo stoccaggio e il trasporto è necessaria specialmente in aziende che accanto a prodotti ecologici immagazzinano, trasformano o trasportano anche prodotti convenzionali.

Il trasformatore deve garantire che per il trasporto siano utilizzati contenitori per uso alimentare.

Per controllare le condizioni di stoccaggio sono ammessi l'atmosfera controllata, il controllo della temperatura, la deumidificazione e il controllo dell'umidità. Ulteriori dettagli sono definiti nelle direttive di settore.

7.8 Trasparenza e identificazione dei prodotti

7.8.1 Controcampioni

Il trasformatore ha l'obbligo di prendere un controcampione di ogni lotto di materie prime e di contrassegnarlo con la data di consegna e il nome del fornitore. Inoltre, devono anche essere conservati campioni dei prodotti finiti o semifiniti fabbricati da essi. Questi devono essere contrassegnati con la data di produzione e se necessario con il numero di lotto. I controcampioni devono essere conservati fino alla scadenza della data di durata minima dei prodotti di lavorazione oppure per un periodo ragionevole se non è obbligatorio indicare una data di durata minima. Possono essere fatte eccezioni da questa regola per certi prodotti o settori di trasformazione (p.es. per materie prime facilmente deperibili) nelle rispettive direttive di settore o in accordi singoli se il suddetto obbligo di prelevare un campione non è economicamente sostenibile o non è praticabile.

7.8.2 Identificazione delle materie prime

Nell'ambito dell'accertamento della qualità in azienda, ogni trasformatore è tenuto a garantire con misure adatte che i fornitori di materie prime BIOLAND possano essere identificati in ogni momento.

7.9 Attuazione e controlli

7.9.1 Competenze nell'associazione BIOLAND

Le competenze per tutte le questioni in relazione a queste direttive e agli diritti e doveri dei soci sono regolati dallo statuto di BIOLAND e.V.

Il reparto Lavoro settoriale e direttive, trasformazione e commercio BIOLAND è responsabile per le direttive di trasformazione. Ciò comprende la continua elaborazione e il controllo delle direttive di trasformazione settoriali. I rappresentanti dei trasformatori di contratto collaborano come consulenti nello sviluppo delle direttive. Il reparto Lavoro settoriale e direttive, trasformazione e commercio BIOLAND ha inoltre il compito di consultarsi riguardo a necessarie modifiche e aggiunte alle presenti direttive e di pronunciare raccomandazioni.

7.9.2 Modifiche nella trasformazione di prodotti

Ogni trasformatore ha l'obbligo di annunciare per tempo ogni cambiamento sostanziale nella trasformazione, degli ingredienti, dell'imballaggio e della presentazione dei suoi prodotti a BIOLAND in conformità alle direttive di trasformazione ossia di presentazione. Nuovi prodotti o modifiche pianificate di prodotti trasformati esistenti che non possono essere armonizzati tempestivamente con le disposizioni delle direttive di trasformazione generali e di settore necessitano dell'autorizzazione di BIOLAND. Bisogna presentare una domanda all'organo per l'accertamento di qualità BIOLAND che si consulta e decide sulle domande. In caso di necessità il trasformatore deve rendere pubbliche tutte le componenti del prodotto e i metodi di trasformazione.

In caso di opinioni divergenti si cerca di arrivare a una soluzione accettabile in accordo con il trasformatore basandosi sulle direttive di trasformazione. Se questo non dovesse portare a nessun'esito, la presidenza deciderà come procedere.

7.9.3 Controllo

Ogni trasformatore viene controllato regolarmente riguardo all'osservanza delle direttive di trasformazione generali e di settore. Il trasformatore ha l'obbligo di rendere accessibile tutti i documenti e le registrazioni necessari per i controlli alle persone e agli enti di controllo incaricati da BIOLAND. Questi ultimi sono obbligati a garantire la loro riservatezza verso terzi. Se vi è un sospetto fondato, BIOLAND ha il diritto di controllare l'azienda durante il normale orario lavorativo senza preavviso.

Il trasformatore deve mettere a disposizione di BIOLAND gli esiti del controllo secondo il Regolamento (UE) 2018/848 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 in modo che i controlli BIOLAND possano basarsi su essi.

La produzione di prodotti BIOLAND da contoterzisti o tramite produzione a commessa da altre aziende (subappaltatori) richiede una precedente registrazione da BIOLAND. È necessario ottenere una dichiarazione dal subappaltatore (secondo il modello di BIOLAND) in cui questo dichiara di adempiere alle direttive BIOLAND e di garantire che BIOLAND possa esercitare i poteri di controllo. L'azienda contraente BIOLAND è responsabile perché la produzione a commessa di prodotti BIOLAND avvenga secondo le direttive BIOLAND, in particolare riguardo alla provenienza e alla qualità delle materie prime e degli ingredienti utilizzati. Garantisce inoltre che i beni BIOLAND prodotti non siano commercializzati dal subappaltatore stesso utilizzando il marchio BIOLAND.

7.10 Controllo della presenza di sostanze nocive

A causa della contaminazione generale dell'ambiente o da possibili altre fonti, sostanze nocive possono entrare anche nei prodotti BIOLAND. Per questa ragione i trasformatori hanno l'obbligo di analizzare in dettaglio i punti deboli e i settori a rischio per una possibile contaminazione dei prodotti. Su questa base e secondo il sistema HACCP deve essere introdotto un programma per il controllo sistematico riguardo alla presenza di sostanze nocive nei prodotti BIOLAND. Le analisi degli inquinanti devono essere effettuate da laboratori di prova secondo i metodi attuali rispetto al prelievo di campioni, all'entità dei campioni, al programma e ai metodi di analisi. I risultati delle analisi degli inquinanti devono essere documentati e, a richiesta, resi accessibili a BIOLAND e all'ente di controllo responsabile.

È da osservare l'obbligo di informazione e di notifica di cui nel capitolo 7.11.

7.11 Obbligo di informazione e di notifica

Oltre all'obbligo di notifica previsto dalla legge e descritto nel Codice degli alimenti, dei materiali e oggetti e dei foraggi (LFGB) tedesco, il trasformatore ha l'obbligo di informare BIOLAND immediatamente se ha motivi o dubbi per ritenere che le materie prime e gli ingredienti o i prodotti trasformati BIOLAND con essi fabbricati, non corrispondano alle prescrizioni per la tutela della salute delle persone o che per altri motivi non siano commercializzabili. Le disposizioni dettagliate per i singoli gruppi di prodotti sono descritte nelle specifiche direttive di trasformazione.

8 Commercializzazione

8.1 Principi fondamentali

La commercializzazione avviene in stretta collaborazione con BIOLAND per poter soddisfare le esigenze quantitative e qualitative del mercato.

I prodotti dovrebbero prendere il percorso più diretto possibile per arrivare al consumatore. La commercializzazione deve essere trasparente, affinché il consumatore possa rintracciare il percorso del prodotto dal produttore fino al consumatore. Possono essere intraprese solo le attività di commercializzazione (in particolare pubblicità/ promozione delle vendite, scelta dei canali di vendita, fissazione dei prezzi e progettazione del prodotto) che non siano in contrasto con gli obiettivi e le misure di BIOLAND.

L'adempimento degli alti standard di sostenibilità BIOLAND negli ambiti biodiversità, benessere animale, economia a ciclo chiuso, protezione del clima e protezione dell'ambiente nella produzione di beni BIOLAND deve essere garantito a lungo termine. Tutti i soci e partner sono perciò obbligati a rispettare le misure che rendono possibile una produzione sostenibile a lungo termine. Queste misure comprendono il rispetto di pagamenti di compensazione per la produzione sostenibile, sono ammesse le deviazioni verso l'alto. Possono anche comprendere accordi per la fornitura a lungo termine e la pianificazione delle quantità. Per singoli settori di produzione, BIOLAND può approvare, attraverso il comitato generale, delle disposizioni di attuazione specifiche per un relativo sistema di assicurazione di un valore aggiunto che descrivono le misure concrete da osservare.

8.2 Rilevamento della produzione

L'azienda contraente ha l'obbligo di partecipare ai rilevamenti annuali della produzione (rapporto aziendale).

8.3 Etichettatura e imballaggio

Le aziende contraenti sono obbligate a contrassegnare i loro beni, prodotti secondo le direttive, con il marchio BIOLAND se questi sono destinati alla vendita ad aziende contraenti BIOLAND. Per la vendita a consumatori finali è necessario contrassegnare il prodotto adeguatamente.

Prodotti da produzione BIOLAND acquistati da altre aziende contraenti possono essere commercializzati sotto il proprio nome solo se non vengono utilizzati identificativi come "produttore", "dal maso BIOLAND" o altre designazioni che accennano a una produzione propria. Da ciò escluso è l'acquisto di materie prime per prodotti misti trasformati in azienda se la maggior parte degli ingredienti dei prodotti misti proviene da produzione propria, e l'acquisto di prodotti che per ragioni particolari per breve tempo non possono essere messi a disposizione da produzione propria.

L'associazione BIOLAND crea materiali per l'etichettatura e per l'imballaggio. L'utilizzo di materiale per l'etichettatura e per l'imballaggio proprio o di altra provenienza richiede l'autorizzazione esplicita di BIOLAND. Non può essere utilizzato materiale di imballaggio non controllato.

8.4 Vendita a clienti commerciali

In quanto alla vendita a clienti commerciali, per la fornitura vengono privilegiati i contraenti dell'associazione BIOLAND e altri partner commerciali con cui BIOLAND collabora.

8.5 Utilizzo del marchio BIOLAND

Le aziende contraenti hanno l'obbligo di promuovere e gestire attivamente e in modo sostenibile il marchio BIOLAND. Tutte le attività sono volte ad aumentare la notorietà del marchio e a contrassegnare in modo univoco i prodotti BIOLAND sui mercati di vendita e a proteggerli contro ogni utilizzo abusivo.

Il marchio BIOLAND deve essere utilizzato secondo le "Disposizioni di utilizzo del marchio" nella versione attualmente in vigore.

Le aziende informano BIOLAND immediatamente su eventuali casi di utilizzo abusivo o non autorizzato del marchio BIOLAND da parte di soci o di altri utilizzatori del marchio nel commercio e nella pubblicità.

8.6 Commercializzazione tramite punti di vendita diretta BIOLAND

8.6.1 Regole generali e campo di applicazione

La seguente direttiva definisce le regole per la commercializzazione tramite, in particolare, i seguenti canali:

- punti di vendita direttamente presso l'azienda agricola
- punti di vendita in disparte dall'azienda agricola (con pubblicità BIOLAND/per l'azienda)
- spedizione
- servizi di consegna

Di seguito tutti questi saranno denominati sinteticamente punti di vendita diretta BIOLAND (pvd BIOLAND).

L'osservanza delle direttive di commercializzazione BIOLAND riguarda le aziende di produzione BIOLAND e tutti i pvd che sono collegati direttamente dal punto di vista giuridico con l'azienda BIOLAND oppure che si presentano al consumatore come collegate all'azienda BIOLAND. L'azienda BIOLAND collegata in questo senso al pvd si impegna che il gestore del pvd BIOLAND stipuli un proprio contratto di concessione BIOLAND.

I pvd BIOLAND sono unici, nel senso che hanno l'obiettivo di offrire nei propri locali un massimo di prodotti derivanti dalla propria azienda e di prodotti trasformati da prodotti propri, etichettati sia con il marchio dell'azienda che con il marchio BIOLAND. In generale, si cerca di offrire un numero più alto possibile di prodotti BIOLAND. I prodotti di produttori BIOLAND della stessa zona sono da favorire.

8.6.2 Vendita di derrate alimentari nei pvd BIOLAND

I pvd BIOLAND offrono di principio derrate alimentari in qualità biologica.

Le seguenti derrate alimentari da produzione convenzionale possono essere vendute nei pvd alle condizioni descritte:

- acqua minerale
- sale
- piante e parti di piante selvatiche raccolte (si applicano le direttive BIOLAND al punto 3.9)
- selvaggina (ad eccezione di animali non domestici di allevamento – per essi si applicano le direttive BIOLAND), contrassegnata “selvaggina da caccia non certificata”

- pesce selvatico ai sensi delle restrizioni descritte nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, allegato V, parte B (contrassegnato “convenzionale”)

In casi motivati, BIOLAND può concedere un'autorizzazione temporanea per la vendita di prodotti convenzionali.

8.6.3 Vendita di prodotti non alimentari nei pdv BIOLAND

In questo ambito si distinguono i seguenti casi:

- I prodotti non alimentari che non sono soggetti ad alcuna legge di certificazione biologica (regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE) e per i quali non esistono regole BIOLAND specifiche, possono essere venduti nei pdv BIOLAND. Fanno eccezione i gruppi di prodotti per i quali il Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. ha stabilito criteri aggiuntivi nelle direttive di assortimento per il commercio di alimenti naturali (Sortimentsrichtlinien für den Naturkostfachhandel). Questi devono corrispondere alle premesse ivi descritte. Gli articoli di quest'ultima categoria che non soddisfano questa condizione, possono essere vendute ai sensi delle condizioni di cui al punto 8.6.2.
- Per i prodotti non alimentari che non sono soggetti ad alcuna legge di certificazione biologica (regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE), per i quali esistono regole BIOLAND specifiche (per es. alimenti per animali da compagnia), devono essere osservate le prescrizioni BIOLAND.

9 Contratti e controlli

9.1 Organi responsabili

Le responsabilità per tutte le questioni in connessione con le presenti direttive e i diritti e doveri dei soci sono regolati nello statuto di BIOLAND e. V. Associazione per l'agricoltura organico-biologica.

9.2 Conversione

9.2.1 Contratto da produttore

La vendita di prodotti sotto il marchio BIOLAND richiede la stipulazione di un contratto da produttore con matricola aziendale che porta all'obbligo di rispettare le direttive BIOLAND. I contratti da produttore stipulati possono essere legati alla persona o all'area. La premessa per la stipulazione è l'appartenenza a BIOLAND e. V..

All'aggiudicazione del contratto è prevista una visita nell'azienda da parte di un rappresentante BIOLAND. Ogni contratto da produttore è integrato da un programma di riconversione vincolante. In esso vengono fissate le singole tappe di conversione e soprattutto la conseguente potenziale data d'inizio dell'utilizzo del marchio BIOLAND per i singoli settori dell'azienda. Successivi accordi divergenti tra l'azienda e BIOLAND devono essere fissati per iscritto.

In merito a problemi incombenti nella produzione vegetale o animale, nella commercializzazione e in caso di incertezze tecniche il dirigente aziendale deve entrare in contatto con BIOLAND (in genere per iscritto) in tempo e prima di prendere una decisione.

9.2.2 Conversione aziendale globale

Le aziende contraenti hanno l'obbligo di coltivare tutte le superfici e di gestire tutti i settori produttivi dell'azienda secondo le direttive attualmente vigenti.

L'allevamento di animali da reddito per i quali nelle presenti direttive non è prevista una disposizione specifica, richiede il consenso di BIOLAND, come lo richiede anche l'utilizzo del marchio BIOLAND per beni di tali settori produttivi.

9.2.3 Utilizzo del marchio per prodotti vegetali

Il marchio BIOLAND con l'aggiunta "da conversione" può essere utilizzato per prodotti vegetali che consistono di un unico ingrediente di origine agricola se la superficie è stata coltivata secondo le direttive nei 12 mesi prima della raccolta. Se ci sono motivi importanti, questo periodo può essere prolungato.

Il marchio BIOLAND può essere utilizzato se la superficie è stata coltivata secondo le direttive nei 24 mesi prima della semina, nel caso di colture permanenti per 36 mesi prima della raccolta. Se vengono aggiunte nuove superfici all'azienda, queste devono percorrere il processo di conversione. Anche per superfici affittate è d'obbligo mirare a una gestione organico-biologica a lungo termine.

Non possono essere coltivate le stesse specie di piante allo stesso tempo su superfici diverse dell'azienda che si trovano in fasi diverse della conversione.

Eccezioni:

- colture permanenti,
- coltivazione di verdure e di piante ornamentali se le piante coltivate parallelamente sono evidentemente distinguibili,
- coltivazione di foraggi.

Per colture annuali vale quanto segue: L'utilizzo del marchio BIOLAND è possibile solo per colture la cui semina o piantagione avviene quando la superficie è controllata da BIOLAND. Colture che si sovrappongono temporalmente devono essere chiaramente distinguibili.

9.2.4 Utilizzo del marchio per prodotti animali

9.2.4.1 Conversione relativa al prodotto

Se bovini, ovini, caprini o suini vengono acquistati presso aziende non BIOLAND, il marchio BIOLAND può essere utilizzato per gli animali e per la carne al più presto dopo 3 mesi di allevamento nell'azienda BIOLAND. Il pollame da ingrasso deve essere stato allevato per almeno la metà del periodo di ingrasso nell'azienda BIOLAND.

Per la conversione di animali da origine convenzionale vale quanto segue:

L'etichettatura dei prodotti animali con il marchio BIOLAND non può avvenire prima di 12 mesi dopo l'inizio della conversione delle superfici foraggere e solo se sono stati rispettati i seguenti termini di conversione per un'alimentazione e un allevamento secondo le direttive (vedi 4) dell'intera specie:

- latte: 6 mesi;
- bovini: 12 mesi e in ogni caso almeno tre quarti della vita dell'animale;
- ovini, caprini: 6 mesi;
- suini: 6 mesi;
- sei settimane per i volatili che producono uova, stabulate prima dell'età di tre giorni;
- carne di pollame: 10 settimane (con stabulazione fino al 3° giorno di vita), per pollame piccolo 6 settimane;
- sette settimane per le anatre di Pechino stabulate prima dell'età di tre giorni;
- daini e cervi: 12 mesi;
- conigli: L'utilizzo del marchio BIOLAND è ammesso solo se gli animali sono stati allevati e alimentati secondo le presenti direttive a partire dalla loro nascita.
- per la dicitura "uovo BIOLAND con allevamento di maschi di galline ovaiole" sulle uova, il periodo di ingrasso minimo dei maschi delle galline ovaiole ammonta ad almeno 70 giorni e l'ingrasso avviene secondo il Regolamento (UE) 2018/848. Per ogni pollastra stabulata i cui prodotti vengono contrassegnati con questa dicitura, deve essere stabulato un maschio di gallina ovaiole.

Dal 31 dicembre 2026 per questa dicitura è obbligatorio l'ingrasso di maschi di galline ovaiole BIOLAND in numero analogo di pollastre acquistate (il controllo dell'osservanza avviene nel 2024).

Foraggi considerati conformi alle direttive sono:

- foraggi prodotti in modo ecologico: foraggi da superfici che vengono gestiti in modo ecologico da almeno 24 mesi prima della semina, in caso di prati e pascoli permanenti da 24 mesi prima dell'inizio dell'uso dei foraggi.
- foraggi e foraggi di conversione ammessi (secondo 4.4.2 e 4.5.1).

L'utilizzo del marchio può avvenire solo quando l'intera specie viene allevata e alimentata secondo le direttive.

Nell'apicoltura il marchio BIOLAND non può essere utilizzato prima di 12 mesi dopo l'inizio della conversione se le colonie di api soddisfano i requisiti secondo 4.10.

Nella stagnericoltura il marchio BIOLAND non può essere utilizzato prima di 12 mesi dopo l'inizio della conversione se i stagni soddisfano i requisiti secondo 4.11.

Deve aver cessato l'allevamento in gabbia nell'azienda prima di qualsiasi utilizzo del marchio.

9.2.4.2 Conversione simultanea dell'intera azienda

Se la conversione dell'intera azienda avviene simultaneamente (cioè per tutte le superfici e categorie di animali da reddito), in divergenza dal punto 9.2.4.1, tutti i prodotti animali degli animali presenti all'inizio della conversione e i loro posterì possono essere commercializzati sotto il marchio BIOLAND dopo 24 mesi se gli animali sono stati alimentati soprattutto con foraggi prodotti dall'azienda.

9.2.5 Termini di conversione

La conversione avviene in modo rapido. Nella coltivazione delle piante avviene in un unico passaggio. In casi eccezionali può essere effettuata anche a tappe e deve essere conclusa dopo un massimo di tre anni. Questo avviene conforme a un programma di riconversione definito in accordo con la consulenza BIOLAND e l'organo BIOLAND per l'accertamento di qualità.

9.2.6 Mezzi di produzione non ammessi

Sostanze il cui utilizzo viene escluso dalle presenti direttive non possono essere presenti nell'azienda.

9.2.7 Formazione

I dirigenti aziendali devono possedere le competenze pratiche e teoriche necessarie. Accanto alla formazione o esperienza agricola acquisita già in precedenza, vale come prova minima la partecipazione a un corso introduttivo per l'agricoltura organico-biologica.

Lo scambio di esperienze e la discussione delle condizioni dell'azienda sono basi importanti della formazione e della necessaria fiducia. Ogni dirigente aziendale è affiliato a un gruppo regionale o professionale. I dirigenti aziendali partecipano nel modo più dinamico possibile alle attività del gruppo e allo scambio di esperienze nel gruppo.

9.3 Controlli

9.3.1 Considerazioni generali

L'associazione BIOLAND controlla l'ottemperanza alle sue direttive nelle aziende contraenti (produttori). I controlli mirano ad aiutare ai contraenti di sviluppare le loro aziende in conformità alle presenti direttive. I regolamenti sugli obblighi di registrazione e documentazione relativi ai punti critici di controllo devono essere presi in considerazione in conformità al Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla rispettiva interpretazione da parte delle autorità.

9.3.2 Svolgimento del controllo

Il controllo delle aziende contraenti è costituito dalla compilazione scritta di un questionario (protocollo aziendale) e da una visita di verifica su cui viene redatta una relazione di controllo. Viene effettuato almeno una volta all'anno da ispettori incaricati da BIOLAND che sono indipendenti e tecnicamente competenti. L'azienda controllata riceve una copia del suo protocollo aziendale e della relazione di controllo.

Nel caso di una conversione a tappe il controllo dell'azienda comprende anche la parte aziendale non ancora convertita.

Una commissione di riconoscimento incaricata da BIOLAND decide annualmente su indicazioni, ammonizioni e sanzioni. La base delle decisioni è un catalogo di sanzioni pubblicato da BIOLAND.

9.3.3 Documenti necessari e informazioni dell'azienda

Le aziende devono documentare chiaramente tutti gli ambiti che sono interessati dalla presente direttiva: superfici coltivate, rotazione dei campi, concimazione, difesa delle piante, limite di capi allevabili, allevamento, alimentazione, trattamento degli animali, commercializzazione, stoccaggio e acquisto di merci commerciali.

BIOLAND ha il diritto di rilevare e salvare dati dei soci a fini di controllo e per rilevare le quantità di produzione.

Acquisizioni di superfici, un cambiamento dell'indirizzo dell'azienda o del dirigente aziendale devono essere segnalati immediatamente a BIOLAND.

BIOLAND può richiedere dall'azienda analisi del suolo, test di qualità e prove dei residui. Se possono essere comprovate infrazioni delle direttive i costi delle analisi devono essere sostenuti dall'azienda.

9.3.4 Diritto di ispezione dei documenti e diritto di accesso

L'azienda è obbligata a dare accesso ai rappresentanti di BIOLAND per effettuare controlli nell'intera azienda.

BIOLAND ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l'azienda e i registri del socio tramite i suoi collaboratori o altri incaricati che sono tenuti a rispettare la riservatezza verso terzi.

9.3.5 Controllo della gestione e del benessere degli animali

La qualità dell'allevamento animale (vedi 4.1 e 4.2.1.1) viene controllata con criteri di allevamento e con criteri relativi al prodotto che designano lo stato di benessere degli animali e la qualità della produzione. A questo fine BIOLAND elabora prescrizioni che descrivono i punti essenziali di controllo in riferimento alle specie animali e ai criteri di valutazione.

9.4 Entrata in vigore, accordi transitori ed eccezioni

Emendamenti delle direttive entrano in vigore con la loro pubblicazione nell'organo di stampa dell'associazione, il periodico "bioland".

Aziende che al momento della rispettiva modifica delle direttive hanno stipulato un contratto da produttore o da trasformatore con BIOLAND e che non soddisfano ancora le direttive modificate, hanno tempo per adattarsi alle nuove condizioni per un anno dalla pubblicazione e per due anni nel caso di modifiche edili, se non sono stati fissati esplicitamente altri termini, e con riserva di ulteriori prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni.

Per nuove costruzioni di stabulazioni non si applicano termini transitori.

Oltre alle eccezioni elencate nelle direttive, BIOLAND può concedere in casi singoli motivati, nell'ambito del Regolamento CE relativo alla produzione biologica e del diritto pertinente in materia, un'autorizzazione eccezionale a tempo determinato, che diverge dalle direttive vigenti e che può essere integrata con oneri addizionali, se viene fatta domanda e dopo un esame tecnico.

10 Allegato

10.1 Sostanze ammendanti, concimi e componenti di substrati ammessi (vedi 3.4)

Quando si utilizzano fertilizzanti e sostanze ammendanti è necessario osservare le disposizioni di legge, soprattutto le prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni. Per le sostanze contrassegnate con un * devono essere osservate le prescrizioni specifiche del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Se ci sono dei dubbi riguardo all'ammissibilità o alla qualità di un fertilizzante, bisogna richiedere informazioni a BIOLAND.

10.1.1 Panoramica sui limiti massimi d'acquisto di azoto per le diverse colture

Informazioni dettagliate riguardo alla concimazione si trovano nei relativi capitoli.

Coltura	Limite massimo d'acquisto N per anno ed ettaro
campicoltura e superfici prative	40 kg
coltivazione di verdure (eccetto in serra)	110 kg
frutticoltura	90 kg
viticoltura	150 kg N per ettaro in 3 anni (un massimo di 70 kg N per anno ed ettaro può essere disponibile per le piante)
luppolo	70 kg
piante ornamentali, arbusti e alberi (eccetto vivai)	110 kg
vivai	90 kg

10.1.2 Fertilizzanti e sostanze ammendanti da aziende ecologiche

- stallatico e pollina
- concime semiliquido dopo il trattamento
- liquame
- compost di rifiuti organici
- substrati da funghicoltura
- paglia per pacciamatura

10.1.3 Concime prodotto in aziende convenzionali

non da allevamento animale industriale secondo il Regolamento (UE) 2018/848:

- letame bovino
- sterco di pecora e di capra
- letame equino

10.1.4 Concimi organici supplementari, sostanze ammendanti e componenti di substrati

- materiale vegetale compostato di qualità comprovata (compost di foraggi verdi) e rifiuti domestici compostati dalla raccolta differenziata (rifiuti organici) secondo i vigenti criteri e le prescrizioni di BIOLAND
- composta di corteccia di qualità comprovata da legno non trattato chimicamente dopo il taglio
- segatura, legno tagliato e ceneri di legno da legno non trattato chimicamente dopo il taglio
- torba, solo in substrati e con le restrizioni descritte nel capitolo 5
- i seguenti prodotti o sottoprodotti di origine animale:
 - trucioli di corno, polvere cornea, trucioli e farina di zoccoli, farina di piume
 - solo nella coltura di verdure, erbe aromatiche, piante ornamentali, patate del gruppo di maturità 1 e colture permanenti: farina di peli e setole, lana
- prodotti di provenienza o produzione ecologica:
 - farina di peli, setole, trucioli di corno, polvere cornea, trucioli di zoccoli, farina di zoccoli e lana
- prodotti e sottoprodotti di origine vegetale (p.es. farinello di ricino, tritato di colza, borlanda solo per l'orticoltura e per le colture permanenti)
- borlanda di distilleria ed estratti di borlanda di distilleria (eccetto borlande d'ammonio)
- carbone vegetale (prodotto della pirolisi di materiali organici di origine vegetale)*
- alghe e prodotti di alghe*
- leonardite (ottenuto esclusivamente come sottoprodotto delle attività minerarie)
- residui di fermentazione provenienti da impianti di gas ecologico (prerequisiti vedi 2.6.1.1)
- borlaccia di distilleria da cereali o paglia – solo con l'autorizzazione di BIOLAND
- escrementi da vermi (vermicompost) e la miscela di substrati da escrementi di insetti

10.1.5 Concimi minerali supplementari

- farina di roccia
- allumina e minerali argillosi
- fosfato naturale (macinato, tenero, non parzialmente solubile)*
- struvite recuperata e i precipitati di sali di fosfati
- scoria fosfatica*
- sali grezzi di potassio (p.es. cainite)*
- magnesia potassica (Patentkali)*
- solfato di calcio* (gesso) di origine naturale
- solfato di potassio*
- solfato di magnesio (kieserite) di origine naturale
- carbonato di magnesio, di origine naturale
- carbonato di calcio (per es. calcare, calce dolomitica, calcare lacustre*, litotamnio) di origine naturale
- calce industriale derivante dalla produzione di zucchero (calce di carbonatazione)
- soluzione di cloruro di calcio (solo trattamento fogliare di meli in caso di provata carenza di calcio)
- zolfo nativo*
- concime a base di microelementi*
- sali di selenio*

10.1.6 Preparati di microrganismi

Preparati di microrganismi per l'utilizzo in terreni, compost e substrati p.es. per accelerare i processi di trasformazione, se la loro composizione è conforme alle presenti direttive.

10.2 Prodotti e trattamenti fitosanitari ammessi (vedi 3.6)

Quando si utilizzano prodotti fitosanitari e ricostituenti vegetali sono da osservare le disposizioni di legge, soprattutto le prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni e quelli del regime fitosanitario. Sono qui descritte solo le restrizioni d'uso che vanno oltre quelle dei suddetti regolamenti.

10.2.1 Misure biologiche e biotecnologiche

- utilizzo mirato di insetti utili (p.es. acari predatori, icneumonidi)
- trappole da insetti (trappole a colla)
- reti di protezione per le colture, film in plastica per pacciamatura ecc.

10.2.2 Prodotti fitosanitari e ricostituenti vegetali

Le sostanze menzionate possono essere utilizzate solo se non sono combinate con altri preparati qui non elencati. Devono essere osservate le condizioni d'uso secondo l'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 riguardo ai prodotti fitosanitari.

10.2.2.1 Sostanze generalmente ammesse

- farine di roccia e allumina
- laminarina
- COS-OGA (chito-oligosaccaridi, oligo-galaturonidi)
- vetro solubile (silicato di sodio)
- estratti di erbe, per quanto utilizzabili in conformità al regime fitosanitario
- feromoni (attraente, metodo della confusione sessuale, solo in trappole e distributori)
- azadiractina da *Azadirachta indica* (albero di neem)
- olio di paraffina
- oli vegetali
- acidi grassi (sapone di potassio)
- fosfato ferrico
- prodotti lattiero-caseari
- microrganismi (batteri, virus, funghi), p.es. preparati con *Bacillus thuringiensis*
- bicarbonato di sodio e idrogenocarbonato di potassio
- lecitina
- sabbia di quarzo come repellente
- ricostituenti vegetali
- grasso di pecora come repellente (da utilizzare solo su parti non commestibili della pianta e se il materiale vegetale non viene dato come foraggio a pecore o capre)
- sostanze di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (sostanze che non sono approvate come sostanze attive in prodotti fitosanitari ma che possono essere utilizzate tra l'altro anche per la difesa delle piante) se sono di origine vegetale o animale e se sono considerate prodotto alimentare
- farina fossile (diatomite) (protezione delle derrate immagazzinate)
- anidride carbonica (protezione delle derrate immagazzinate)
- terpeni (eugenolo, geraniolo, timolo)

10.2.2.2 Sostanze ammesse solo nell'orticoltura, per colture permanenti e per le colture elencate

- piretrine da *Chrysanthemum cinerariaefolium* (senza il sinergizzante piperonil butossido)
- zolfo
- zolfo calcico (polisolfuro di calcio)
- maltodestrina
- preparati di rame in forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, solfato tribasico di rame, poltiglia bordolese (Quantità di rame massima 3 kg/ha per anno, nella coltivazione del luppolo al massimo 4 kg/ha per anno, nella coltivazione di patate solo con l'autorizzazione eccezionale di BIOLAND. Se vengono impiegate sostanze contenenti rame, il contenuto di rame nel suolo deve essere rilevato continuamente tramite analisi del suolo.)
- proteine idrolizzate eccetto gelatina (attrattivi, solo per l'utilizzo in combinazione con altri prodotti del presente allegato)
- idrossido di calcio (contro il cancro dei fruttiferi e contro altre malattie fungine dei frutti a semi e dei frutti a nocciolo)

10.3 Densità animale massima

Valgono le densità animali massime ammissibili per ettaro definite nella tabella di seguito. La densità animale massima ammissibile si orienta alla produzione di sostanze nutritive dell'allevamento animale. Questo deve essere calcolato in corrispondenza con le prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/848.

Se degli animali non vengono allevati durante tutto l'anno o se a causa del cambio di età o del loro utilizzo sono da attribuire ad un'altra categoria di animali, il calcolo viene effettuato usando la media del numero di animali allevati durante l'anno.

Categoria animale o specie	Numero massimo di animali per ettaro
Cavalli a partire da 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di un anno	5
Bovini maschi tra 1 e 2 anni	3,3
Bovini femmine tra 1 e 2 anni	3,3
Bovini maschi a partire da 2 anni	2
Giovenche da allevamento	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche da eliminare	2
Altre vacche	2,5
Conigli (femmine riproduttrici più prole)	20
Pecore madre	13,3
Capre madre	13,3
Porcelli	74
Scrofe da riproduzione	6,5
Suini da ingrasso	10
Altri suini	10
Polli da ingrasso	280
Galline ovaiole	140
Pollastre	280
Anatre da ingrasso	210
Tacchini da ingrasso	140
Oche da ingrasso	280
Piccioni	500
Quaglie	800
Daini	10 PED^{1,2)}
Cervi	5 PER^{1,3)}

1) Per daini e cervi la superficie nel recinto è regolata nel punto 4.2.7. Anche non tenendo conto della superficie nel recinto e della densità di carico di daini e cervi, non può essere superata la densità animale massima ammissibile nell'azienda restante.

2) 1 unità di produzione di daini (PED) = 1 animale vecchio, 1 giovane, 1 animale da un anno (fusone, sottile) e un cervo in proporzione.

3) 1 unità di produzione di cervi (PER) = 1 animale vecchio, 1 cerbiatto, 1 animale da un anno (fusone, sottile) e un cervo in proporzione.

10.4 Disposizioni per l'acquisto di foraggi da provenienza non ecologica e l'utilizzo di mangimi semplici e complementi alimentari come principi integrativi dell'alimentazione

Certi foraggi convenzionali e altri principi integrativi dell'alimentazione possono essere utilizzati solo previa autorizzazione di BIOLAND. In deroga alle restrizioni qui menzionate, in situazioni di calamità ulteriori autorizzazioni possono essere emesse per singole aziende (vedi 4.4.1). I foraggi convenzionali sono limitati a percentuali massime in relazione al contenuto di massa secca dei foraggi di origine agricola e in relazione alla media annua della razione di foraggi per una specie animale. Composti di minerali non vengono calcolati.

Le seguenti componenti possono essere utilizzate, previa autorizzazione delle autorità, e secondo le prescrizioni specifiche del Regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni:

10.4.1 Foraggi soggetti ad autorizzazione da origine non ecologica per tutte le specie animali all'inizio del periodo di conversione con commercializzazione convenzionale

Solo in caso di una completa commercializzazione convenzionale di tutti i prodotti animali e previa autorizzazione di BIOLAND in un arco di tempo di 5 anni dopo l'inizio del periodo di conversione possono essere acquistati foraggi convenzionali per un massimo del 20 % (relativo al contenuto di massa secca). Se sono disponibili foraggi della propria azienda, questi devono essere usati in via prioritaria.

In aggiunta ai mangimi semplici e ai complementi alimentari menzionati nel punto 10.4.2 possono quindi essere impiegati i seguenti foraggi per tutte le specie animali:

- fieno
- erba insilata
- leguminose
- cereali e sottoprodotti della molitura
- semi oleosi
- pannelli di semi oleosi
- farina di estrazione di semi oleosi
- barbabietole da foraggio

10.4.2 Mangimi semplici e additivi come complementi alimentari nell'alimentazione animale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2018/848 e allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

- Macro- e microelementi secondo allegato III parte A (1) e parte B (3) b Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- Erbe aromatiche, spezie e melassi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e, punto iv del Regolamento (UE) 2018/848 e allegato III parte A (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Certi composti proteici ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera e, punto iv del Regolamento (UE) 2018/848 e allegato III parte A (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, per porcelli fino a 35 kg solo proteina da patata, per pollame giovane solo glutine di granturco e proteina da patata (fino al 31 dicembre 2025)
- Lieviti e prodotti a base di lievito ai sensi dell'allegato III parte A (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Conservanti ai sensi dell'allegato III parte B (1) a del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Antiossidanti ai sensi dell'allegato III parte B (1) b del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Agenti leganti, antiagglomeranti ai sensi dell'allegato III parte B (1) d del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Additivi per l'insilaggio ai sensi dell'allegato III parte B (1) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Additivi organolettici ai sensi dell'allegato III parte B (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Vitamine, provitamine e sostanze chimiche definite con effetti simili ai sensi dell'allegato III parte B (3) a del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
- Enzimi e microorganismi ai sensi dell'allegato III parte B (4) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

10.5 Medicinali il cui utilizzo è vietato o limitato nell'allevamento animale

10.5.1 Divieti di impiego

Principi attivi:

- Brotizolame (stimolatore dell'appetito)
- Fenvelerate (ecto-antiparassitario)
- Piperazina (endo-antiparassitario)
- Monensin (antibiotico)

Classi di medicinali:

- Fluorochinoloni (inibitori della girasi) (antibiotici)
- Farmaci contenenti formaldeide come principio attivo (ammesso: vaccini contenenti formaldeide)
- Preparati combinati di chemioterapici (antibiotici) e glucocorticoidi (antinfiammatori) per il trattamento sistemico (per via orale o per iniezione)
- Estrogeni (ormoni sessuali femminili)

10.5.2 Restrizioni di impiego

Principi attivi:

- Deltamethrina solo in caso di gravi infestazioni con ectoparassiti o mosche di ruminanti
- Dimetilsolfossido (DMSO) (antinfiammatorio) solo per cavalli che non sono destinati alla produzione di derrate alimentari
- Gentamicina (antibiotico) per iniezioni, solo se intravenoso (ammesso: vaccini contenenti gentamicina)
- Metamizolo (antinfiammatorio) solo nel caso di coliche di cavalli e vitelli
- Neomicina (antibiotico) solo per uso locale non per uso sistemico (ammesso: vaccini contenenti neomicina, siringhe intermammarie)
- Thiabendazolo (endo-antiparassitario) solo osservando un periodo di sospensione di sei giorni

Classi di medicinali:

- Antibiotici e chemioterapici (antinfettivi):
 - nel caso di malattie alle mammelle, se possibile, solo se è stato effettuato un esame batteriologico con un test di resistenza (esami dell'animale singolo e del latte raccolto da un quarto),
 - la preferenza deve essere data agli antibiotici a base di beta-lattame se questi sono efficaci,
 - antibiotici a breve durata di azione sono da preferire a quelli a lunga durata;
 - il periodo di sospensione non può essere inferiore a 48 h
- Antiparassitari solo nel caso di comprovata presenza di parassiti, in caso di un'alta pressione di infezione anche prima del manifestarsi di sintomi clinici (lotta strategica); il periodo di sospensione non può essere inferiore a 48 h
- Avermectina (antiparassitario) solo in casi singoli di infestazione parassitaria grave comprovata da capre e ovini da latte e in caso di gravi infestazioni con ectoparassiti di suini e ovini
- Progestativi, gonadotropine, preparati adenoipofisari e prostaglandine solo per singoli animali
- Glucocorticoidi (antinfiammatorio) solo in condizioni di acuto pericolo di vita, in condizioni acute di reazione allergica, di infiammazioni non infettive e disturbi metabolici acuti. L'uso locale è consentito in caso di infiammazioni forti.

- Neurolettici e altri calmanti solo per animali singoli e su indicazione medica
- Organofosfati solo come preparato pour-on in caso di ectoparassitosi del suino, come soluzione detergente per ovini contro la rogna alle zampe
- Piretroidi sintetici (antiparassitari) solo come preparato pour-on o clip all'orecchio (ammesso: in casi singoli su indicazione medica anche come soluzione)
- Tetracicline (antibiotici) per iniezioni possibilmente solo se intravenose; tetracicline ad azione a lungo termine (antibiotici) solo per il trattamento di infezioni con clamidie
- Facilitatori per la messa in asciutta (antibiotici a lungo termine) solo per animali problematici su indicazione medica e dopo l'individuazione dell'agente patogeno

10.6 Requisiti di superficie per l'allevamento di animali da reddito

Superfici minime delle stalle e degli spazi all'aperto e altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e i diversi modi di allevamento

10.6.1 Bovini, ovini, caprini e suini

	Peso vivo (kg)	Superficie della stalla (superficie lorda a disposizione degli animali) (m ² /animale)	Superficie all'aperto (spiazzi liberi eccetto pascoli) (m ² /animale)
Bovini da riproduzione e da ingrasso	fino 100	1,5	1,1
	fino 200	2,5	1,9
	fino 350	4,0	3,0
	oltre 350	5 – al minimo 1 m ² /100 kg	3,7 – al minimo 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6,0	4,5
Tori		10,0	30,0
Ovini e caprini	per pecora/capra	1,5	2,5
	per agnello/capretto	0,35	0,5
Scrofe in lattazione con porcelli fino a un'età di 40 giorni	per scrofa	7,5	2,5
Suini da ingrasso	fino 50	0,8	0,6
	fino 85	1,1	0,8
	fino 110	1,3	1,0
	oltre 110	1,5	1,2
Porcelli	oltre 40 giorni e fino a 35 kg	0,6	0,4
Suini riproduttori	scrofe	2,5	1,9
	verri	6,0 (10 se la monta naturale avviene nei box)	8,0

10.6.2 Volatili

	Superficie della stalla (superficie lorda a disposizione degli animali)			Superficie all'aperto (m ² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero di animali/m ²	cm di posatoio/ animale	nido	
Galline ovaiole	6	18	5 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune 125 cm ² /animale	4 ¹⁾
Pollastrelli	dalla 3a alla 10a sett. di vita max. 16 animali, dalla 11a sett. di vita max. 13 animali, max. 21 kg di peso vivo	almeno 10 cm o almeno 100 cm ² di livelli sopraelevati per appoggiarsi, dalla 11a sett. di vita almeno 12 cm		1 ¹⁾
Maschi di galline ovaiole	dalla 8a sett. di vita max. 14 animali, max. 21 kg di peso vivo	almeno 10 cm o almeno 100 cm ² di livelli sopraelevati per appoggiarsi, dal 100° giorno di vita almeno 12 cm o 120 cm ² di livello sopraelevato		1 ¹⁾
Pollame da ingrasso (in pollai fissi)	10, peso vivo massimo 21 kg per m ²	5 (faraone 20) o almeno 25 cm ² di livelli sopraelevati		Polli da ingrasso e faraone 4 ¹⁾ anatre 4,5 ¹⁾ tacchini 10 ¹⁾ oche 15 ¹⁾
Pollame da ingrasso (in pollai mobili)	16 ²⁾ in pollai mobili con peso vivo massimo di 30 kg per m ²			2,5 ¹⁾
Pollame piccolo (in pollai fissi)	Zona calda: 15 animali/m ² o al massimo 3 kg per m ² Area a clima esterno: 30 animali/m ² o al massimo 6 kg per m ²		Quaglie: 150 animali/m ² o 600 cm ² di nido individuale per 8 animali ovaiole Piccioni: 0,5 m ² per coppia	raccomandato nelle aree verdi protette: 0,4 ¹⁾
Pollame piccolo (in pollai fissi con area a clima esterno integrata)	Di notte al massimo 22 animali o 4,4 kg/m ² Di giorno 11 animali o 2,2 kg/m ² di area accessibile totale		Quaglie 150 animali/m ² o 600 cm ² di nido individuale per 8 animali ovaiole Piccioni 0,5 m ² per coppia	raccomandato negli spazi di prato protetti: 0,4 ¹⁾
Quaglie (in pollai mobili)	Di notte al massimo 4,4 kg per m ²			obbligatorio nell'area di movimento alternativa protetta 0,1 ¹⁾

¹⁾ A condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno.

²⁾ Solo nel caso di stalle mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m² che rimangono aperte di notte.

10.6.3 Conigli

Superficie della stalla

	Superficie della stalla (superficie lorda a disposizione per animale senza piattaforme in m² per animale) come area di riposo – stalla fissa	Superficie della stalla (superficie lorda a disposizione per animale senza piattaforme in m² per animale) come area di riposo – stalla mobile
Femmina in lattazione con cuccioli fino allo svezzamento	0,6 m ² per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di meno di 6 kg 0,72 m ² per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di oltre 6 kg	0,6 m ² per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di meno di 6 kg 0,72 m ² per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di oltre 6 kg
Femmine gravide e femmine da allevamento	0,5 m ² per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo di meno di 6 kg 0,62 m ² per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo della madre di oltre 6 kg	0,5 m ² per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo di meno di 6 kg 0,62 m ² per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo della madre di oltre 6 kg
Conigli da ingrasso dallo svezzamento fino alla macellazione conigli figli (dalla fine dell'ingrasso fino a 6 mesi)	0,2	0,15
Conigli maschi adulti	0,6 1 se il coniglio maschio adulto riceve femmine per la riproduzione	0,6 1 se il coniglio maschio adulto riceve femmine per la riproduzione

Superficie esterna

	Superficie esterna (area per il movimento all'aperto con vegetazione, preferibilmente pascolo) (superficie lorda a disposizione per animale senza piattaforme in m² per animale) – stalla fissa	Superficie esterna (superficie lorda a disposizione per animale senza piattaforme in m² per animale) – stalla mobile
Femmina in lattazione con cuccioli fino allo svezzamento	2,5 m ² per madre con cuccioli	2,5 m ² per madre con cuccioli
Femmine gravide / femmine da allevamento	2,5	2,5
Conigli da ingrasso dallo svezzamento fino alla macellazione conigli figli (dalla fine dell'ingrasso fino a 6 mesi)	0,5	0,4
Conigli maschi adulti	2,5	2,5

10.7 Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature

- alcool
- acido formico
- potassa caustica
- soda caustica
- calce viva
- acido acetico
- saponi potassici e sodici
- calce
- latte di calce
- acido lattico
- ipoclorito di sodio
- carbonato di sodio
- acido ossalico
- acido peracetico
- essenze naturali di piante
- acido fosforico (attrezzatura da latteria)
- acido nitrico (attrezzatura da latteria)
- acqua e vapore
- perossido di idrogeno
- acido citrico
- detersivi e disinfettanti per capezzoli e attrezzature per la mungitura
- Sostanze ammesse per il trattamento degli spazi interni contro mosche e parassiti in analogia con l'allegato 10.2 e ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

80

10.8 Elenco dei principi attivi ammessi in detersivi e disinfettanti nella coltivazione delle piante

- acqua e vapore
- saponi potassici e sodici
- latte di calce
- calce
- calce viva
- ozono
- acido benzoico
- idrossido di sodio (soluzione di soda caustica, soda caustica)
- idrossido di potassio (soluzione di idrossido di potassio, potassa caustica)
- perossido di idrogeno
- essenze naturali di piante
- acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico
- alcool
- tensioattivi facilmente e completamente biodegradabili (p.es. alchilpoliglicosidi detti anche APG o tensioattivi di zucchero)
- preparati a base di microrganismi

10.9 Elenco delle direttive di trasformazione (direttive di settore)

- prodotti della fabbricazione di birra
- pane e prodotti da forno
- uova e ovoprodotti
- prodotti a base di soia e altri fonti proteiche vegetali
- carne e prodotti a base di carne
- verdura e frutta
- cereali e prodotti a base di cereali
- lievito e prodotti a base di lievito
- mangimi per animali da compagnia
- vino di miele (idromele)
- latte, latticini, burro, formaggio, gelato
- lotta contro infestazioni parassitarie
- oli e grassi alimentari
- distillati
- dolcificanti
- paste alimentari
- vino e vino spumante

Editore:

Bioland e. V.

Associazione per l'agricoltura organico-biologica

Kaiserstraße 18, 55116 Mainz

T. 0049 6131 23979-0

F. 0049 6131 23979-27

info@bioland.de

www.bioland.de